DELLA SOCIETA'

CHIAMATA

ACCOMANDITA

E

DI ALTRE MATERIE MERCANTILI SECONDO LE LEGGI E STATUTI VEGLIANTI IN TOSCANA

TRATTATO

DELL' AVVOCATO

GREGORIO FIERLI

GIURECONSULTO FIORENTINO

Parte Seconda.

FIRENZE MDCCCIII.

NELLA STAMPERIA DI ANTONIO BRAZZINI

Con Approvazione.

CAPITOLO XIV

Del Fallimento, e Sindacato.

IL Fallimento dei Mercanti, o delle Società mercantili essendo pel loro interesse, per la loro riputazione, che forma sempre un gran capitale nella mercatura, di gravissimo, e molte volte irreparabile pregiudizio, deve da chi l' allega concludentemente provarsi, giacchè la Decozione o sia detetta, o sia latente nel dubbio non si presume giammai (1)

Ed è cosa molto diversa nei Mercanti l' insolvenza dalla loro decozione. La prima consiste nella mancanza di pronti assegnamenti per pagare i Creditori, che alle volte inaspettatamente si affacciano, e allora suole il Mercante, come dicesi *far Punto*. (2) La seconda si verifica nella perdita della reputazione, e del credito presso l' universale. (3) Quindi è, che tutte le prove che possono congruamente riferirsi all' insolvenza di un Mercante, o di una Ragione mercantile, non

debbono mai riferirsi alla sua decozione, o fallimento, qualora mantenga presso l' universale il suo credito, e la sua riputazione. In fatti non può mai dirsi che un Mercante sia in prossimo stato di Decozione quando tuttavia è in credito, pratica la Piazza, e fa negozj, benchè per la sua impotenza a pagare abbia dentro di se premeditata la fuga, e il suo ritiro dal Foro mercantile, perchè in questa materia della prossima decozione non si attende la pura, ed occulta verità del fatto, ma il credito, e reputazione, con cui pubblicamente vive il Mercante, e che forma il più forte appoggio del suo traffico. (4)

Quando poi oltre il gran debito del Mercante concorrono altre congetture dimostranti chiaramente al pubblico il suo vero stato d' impotenza a soddisfare i Creditori, quali congetture devono ben ponderarsi dal Giudice, e sono, per esempio, la latitazione, la fuga, la domanda del salvocondotto, l' istanza di una concordia coi Creditori, allora potrà dirsi essere il Mercante, o la Società mercantile nello stato di decozione, o fallimento. (5)

Quì conviene osservare, che non ostan-

te che siano aggravati di debiti, e decotti i Socj, o gli Accomandanti non può dirsi decotta la Società, o l' Accomandita, giacchè nel Contratto, specialmente di Accomandita, non si considera lo stato delle persone degli Interessati, ossia degli Accomandanti, ma bensì lo stato dell' Accomandatario, o Complimentario, che rappresenta la Ragion mercantile, e che deve spendere nei Contratti il suo nome. (6) Perciò il fallimento, o i *disordini* di una Società mercantile son ben diversi dal fallimento, o dai disordini particolari dei Socj, o degli Individui, che compongono la Società, e il Corpo morale; E la contemplazione del fallimento, e dei disordini della Società, o Accomandita non porta mai alla contemplazione del fallimento, e dei disordini particolari dei Socj, o Accomandanti, che hanno lasciato salvo il loro capitale presso l' Accomandatario, o Complimentario. (7)

Le principali conseguenze del Fallimento, o Decozione di una Società mercantile sono le seguenti.

La prima, che viene a terminare, e disciogliersi la Società, viene a spirare il mandato conferito all' Institore, o Com-

plimentario, e viene per ministerio della Legge a seguire l' intellettuale divisione fra i Socj di tutti i corpi sociali, degli utili, dei nomi di debitori, e di tutte le ragioni attive, e passive, che in avanti alla Società competevano, nel modo medesimo, che se tutti questi diversi assegnamenti fossero esistiti materialmente divisi nel proprio patrimonio di ciascheduno dei Socj. (8)

La seconda conseguenza della Decozione si è, che tutte le ragioni spettanti respettivamente ai Socj, restano in forza della cessione, che viene operata per lo stesso ministero della Legge, immediatamente trasfuse nei di loro Creditori, e per essi nei Deputati stati eletti dal Tribunale (9)

Quindi è, che dopo seguita la Decozione non possono più i Socj, o Accomandanti domandar la restituzione dei loro capitali, conforme possono domandarla, quando la Società, o l' Accomandita finisce, e si scioglie per altra causa fuori di quella del suo fallimento, mentre allora ognuno dei Socj ricupera il suo capitale, e rispetto al medesimo è senza dubbio preferito ai Creditori del altro Socio (10)

Parimente seguita che sia la Decozione della Società non possono i Creditori della medesima esigere i loro crediti essendo obbligati di concorrere cogli altri. (11) E il denaro somministrato alla Società, che produceva lecitamente frutto, cessa di più produrlo, perchè la Decozione opera nel Debitore la morte civile, sopravvenendo la quale cessa il corso delle usure. (12)

Inoltre per questa morte civile operata dalla Decozione, non ha più facoltà il Decotto di fare alcuna alienazione, confessione, transazione, cessione, pagamento, o qualsivoglia altro contratto, o distratto, che sia in pregiudizio dei suoi Creditori. (13)

Un'altra rimarcabile, e trista conseguenza della decozione di un Mercante, o di una Società mercantile si è il Giudizio di Sindacato. Questo Giudizio è un Giudizio pubblico, che perseguita il Decotto, o Cessante con azione pubblica, e per via di accusa, giacchè è diretto a perseguitare quelle persone, che esercitano uffizio pubblico, quale è l' uffizio di Mercante non solamente utile, ma assolutamente necessario in tutti li Stati, e Governi ben regolati, e per mezzo del

quale viene il Mercante medesimo ad obbligarsi in certa maniera col Pubblico di esattamente osservare quella buona fede, che è l' anima del commercio, e la di cui infrazione può giustamente ascriversi a delitto pubblico. (14)

Al mantenimento di questa fede, di questo candor mercantile furono saviamente dirette le mire dei Compilatori dello Statuto del Comune di Firenze *lib. 3. de' Cessanti, e Fuggitivi*, che introdusse i Sindacati, come pure questo fu l' oggetto dei Statuti di Mercanzia *lib. 3. rub. 2.* che ne disposero con ampliazione. A questo tendono i rigori della Legge *dei 20. Aprile* 1582, e i Supremi Comandi dell' altra Legge *degl' 8. Novembre* 1622., e di altre successive Costituzioni, che vietarono ogni facilità, ogni indulgenza contro i Mercanti per loro colpa decotti (15)

I Requisiti pertanto voluti dalle nostre Leggi per l' effetto, che possa validamente intentarsi il Giudizio di Sindacato sono i seguenti. I. Che la persona, la quale si pretende far dichiarar cessante, e fallita sia Mercante, o Artefice pubblico, oppur simile all' Artefice, o Mercante pubblico. II. Che questo Mercan-

te, o Artefice pubblico sia o naturalmente, o civilmente mancato di fatto in stato di Decozione. III. Che il debito, per cui vien fatta istanza del Sindacato sia debito contratto dal Cessante per causa di mercatura. (16)

In ordine alla qualità di Artefice, o Mercante pubblico all' effetto di sottoporre il Fallito al Giudizio di Sindacato sono degni di osservazione non solamente lo Statuto del Comune di Firenze *de Cessant. & Fugitiv.* compilato l' *anno* 1415, che è il primo fra i Regolamenti, che introduca la forma del Sindacato, e ne determini gli effetti. (17); quanto ancora lo Statuto di Mercanzia *lib* 3. *rub.* 2. posteriormente compilato nell' *anno* 1577. per comando del Gran-Duca *Francesco I.* (18); e finalmente la moderna *Riforma* del detto Statuto di Mercanzia ordinata col Motuproprio del Gran-Duca *Cosimo III.* del dì 11. *Aprile* 1713, la quale parlando delle Persone, alle quali possa darsi il Sindacato, così si esprime al §. *Per resecare vers.* „ *Comanda S. A R che in avvenire in tutti i casi di Fallimento di qualche Mercante, o Artefice, o di chi sia altro, che tenga Bottega, o Negozio*

aperto, si osservi tra i Creditori di tali Falliti lo Statuto di Mercanzia, che parla di Mercanti cessanti, e fuggitivi „ (19)

Ma per costituire questa qualità di Artefice, o Mercante pubblico non si richiede nè l' esser descritto alla Matricola delle Arti, nè l' aver Bottega, o Negozio esposto alla pubblica vista, nè l' impiegare il maggior tempo, o la maggior somma delle proprie sostanze nell' esercizio dell' Arte, o della Mercatura; ma bensì si richede un complesso tale di atti mercantili, che renda notoria, e pubblica la qualità di Artefice, o Mercante, vale a dire, che gli atti stessi dimostrino al pubblico un uso, una frequenza, una consuetudine, una abituazione, un solito di esercitarsi in qualche Arte, o Mercatura. (20)

Non è però necessario, che tutto il Pubblico sappia questa qualità di Artefice, o Mercante, ma basta all' effetto della pubblica notorietà, ed estimazione la scienza di molte persone del medesimo grado, e condizione, in quella guisa appunto che trattandosi di Dignità, dipende principalmente, e sostanzialmente la pubblicità dalla scienza, che ne

hanno le persone più scelte. E perciò deve molto deferirsi in questa materia agli Attestati degli Artefici, o Mercanti delle respettive Piazze, i quali possono più sicuramente asserire, se alcuno sia stato pubblicamente reputato Artefice, o Mercante. (21)

Il Sindacato si dà o agli effetti *civili* solamente, o agli effetti ancora *criminali*, quando sia fraudolento, e doloso.

Gli effetti civili sono la esclusione del Fallito dal benefizio della cessione dei beni conceduto da tutte le Leggi a quei Debitori, che non mancarono che alla fede privata (22); la conquassazione delle Ipoteche, per cui vien tolto ai Creditori il privilegio dell' Ipoteca, e di quella anteriorità, che tutte le Leggi accordano a qualunque creditore; la repartizione del patrimonio del Fallito a soldo, e lira fra tutti i Creditori, o siano Ipotecarj, o Chirografarj; l' obbligazione del Padre, o dell' Avo paterno pel Fgliuolo, o Nipote, che al tempo del fallimento non erano emancipati, e parimente l' obbligazione dei Figliuoli, e Discendenti maschi non emancipati pel debito del Padre, o altro Ascendente; la proibizione di repudiare l' eredità del

Cessante, ed altri molti perniciosi effetti di simil natura, che vengono esposti, e dichiarati dai nostri Statuti, e Leggi, e specialmente da quella contro i Falliti del 20. *Aprile* 1582, che abbiamo di sopra rammentata. (23)

Gli effetti poi criminali del Sindacato consistono in gravissime pene degne di chiunque dolosamente tradisce la pubblica fede mercantile, e si appropria fraudolentemente le sostanze altrui, venendo il Fallito doloso con ragione paragonato al pubblico Ladro, perchè chiunque si prevale dell' astuzia, e dell' dolo per ingannare gli altri, è un uomo pericoloso alla società, ed è simile a chi ruba. Convien dunque punire con tutto il rigore i Falliti, e i Debitori dolosi, purchè consti del dolo, il quale non si presume, ma deve provarsi.

La citata Legge Toscana del 1582. vuole, che i Falliti dolosi non si possano da alcuno ricettare, e ajutare sotto la pena di scudi 500. e ad arbitrio del Giudice criminale; vuole che non si possano assicurare con salvocondotto dei Creditori, nè possa loro esser rimessa alcuna pena, o pregiudizio; vuole inoltre, che siano notati d' infamia, e privi

di ogni ufizio, ed onore tanto essi Falliti, quanto i loro Figliuoli, e Discendenti maschi per linea mascolina nati avanti, e dopo il fallimento; vuole finalmente, che il Tribunale non solo ad istanza dei Creditori, ma anche *ex officio* li faccia pigliare, e nelle loro Case proprie, e in qualsivoglia luogo esente, e privilegiato, e li faccia condurre nelle Carceri, come pubblici Ladri. (24)

La Legge poi Criminale del dì 30. *Novembre* 1786. pubblicata sotto il governo dell' immortale Pietro Leopoldo al §. 89. comanda, che il fallimento doloso sia punito secondo le regole prescritte per i furti qualificati, rispetto ai quali nell' antecedente §. 75. così si dispone „ ivi „ *Nei furti qualificati da scasso, scalamento, o chiave falsa, furti domestici, in quelli commessi da Borsaiuoli, negli Abigeati, nel Peculato, e nei furti ancora, che si commettessero in occasione di qualche incendio, rovina, o naufragio, basterà per andare alla pena dei pubblici lavori dichiarata di sopra, che il valore arrivi a scudi venticinque* „

Relativamente al Giudizio di Sindacato, e sue formalità devono i Creditori

comparire avanti il Tribunal competente, che nella nostra Firenze oggigiorno è quello chiamato il *Tribunale Esecutivo, e di Commercio*, e fare istanza, che sia dichiarato fallito il Mercante, o Ragione mercantile, e successivamente incorporarsi tutti i suoi effetti; E giusta essendo l' Istanza, suole il Tribunale fare il Decreto, per cui resta dichiarato decotto il Mercante, o la Ragione mercantile, incorporati a favore dei Creditori i suoi beni, eletti i Deputati, e sottoposto il Mercante, o l' Amministratore al Sindacato, e alle pene, che secondo le circostanze del caso egli merita. (25)

Una delle formalità più importanti del Giudizio di Sindacato prescritta dallo Statuto di Mercanzia *lib.* 3. *rub.* 2. *in princ.* si è, che il Tribunale dopo ricevuta l' Istanza dei Creditori, faccia metter bando nei luoghi pubblici, pel quale si faccia noto a qualunque persona, come per tali Creditori si domanda Sindacato al tale, o alla tale eredità, e beni, e che qualunque, che volesse opporre cosa alcuna, o contradire, si prepari a qualunque sua contradizione, o difesa nello spazio di quindici giorni correnti,

spirati i quali può il Tribunale procedere avanti, e spedire il Decreto di Sindacato. (26)

E perchè alcuna volta non ostante il suddetto pubbico Bando, o Notificazione i Creditori del Fallito sono negligenti in far *chiarire* i loro Crediti con danno, e spesa non tanto dei Creditori, che del Fallito, così fu ordinato dal medsimo Statuto di Mercanzia nella stessa *Rub.* 2. *lib.* 3 §. *E perchè alcuna volta*, che se i Creditori, che abitano nella Città, Contado, o Dominio Fiorentino, non saranno comparsi nel termine di mesi due dal giorno della suddetta Notificazione, e quelli che abitano fuori di tal Dominio, ma in Italia, nel termine di mesi quattro, e quelli che sono fuori d' Italia, nel termine di mesi sei, non possano più addomandare il loro credito, se pure dal Giudice non fosse dichiarato giusto, e conveniente di ammettere la loro serotina comparsa.

Quel Creditore per altro, che non è comparso dentro il termine prescritto non perde totalmente il suo credito, ma ha ancora a suo favore obligati la persona e i beni del Debitore: Non deve però partecipare di quelle robe, che sono già

state distribuite, o si dovranno distribuire fra gli altri Creditori, che sono comparsi, ma solamente di ciò, che può avanzare, come ancora di ciò, che può in futuro acquistare il Debitore col pervenire ad una miglior fortuna. (27)

Si vede ordinato ancora dal medesimo Statuto di Mercanzia alla stessa *Rub.* 2. §. *E se alcuni*, che se il Debitore *cessante*, *e fuggitivo* non averà pagato, e soddisfatto intieramente tutti i suoi Creditori della vera sorte, e capitali, sia tenuto, e possa essere astretto, pervenendo a miglior fortuna, a pagare ai detti suoi Creditori tutto quello, che avesse mancato di pagar loro fino all' intiero capitale, dentro le forze però delle sue facoltà, in modo che non gli manchino le cose necessarie da determinarsi dal retto arbitrio del Giudice; e ciò „ *non ostante qualunque composizione*, *transazione*, *ovvero staglio*, *fine*, *o patto di non domandare*, *o altra qualunque liberazione fatta a tal Debitore* „ come si esprime il medesimo Statuto di Mercanzia nel riferito luogo.

Secondo questa *Rub.* 2 *lib.* 3. degli Statuti di Mercanzia, e secondo la *Rub.* 10. dello Statuto del Comune *de Ces-*

sant., come pure secondo le Provisioni del 20. *Aprile* 1582. e degli 8. *Novembre* 1622. può introdursi il Giudizio di Sindacato tanto agli effetti civili, quanto criminali, e tanto unitamente, quanto separatamente contro del Debitore mercante, o suo patrimonio per ottenere il contributo, o pagamento a soldo, e lira, ed escluder quelli che pretendono di avere un diritto di prelazione contraria alla conquassazione delle ipoteche voluta nel Giudizio di Sindacato. (28)

Si trova però discusso nei nostri Tribunali l' Articolo, se possano alcuni Creditori convolare al Giudizio di Sindacato, che conquassa l' ipoteche, e riduce tutti alla pari, dopo essere già seguita la *Graduatoria*, e così in pregiudizio degli altri Creditori che avevano ottenuto il loro grado secondo l' anteriorità, e il privilegio dei proprj crediti. La risoluzione di un tale Articolo è stata doversi la Graduatoria eseguire, e non esser luogo al Sindacato. (29) Ma diversamente dovrebbe dirsi, se mai fra i Creditori del Fallito fosse stato espressamente convenuto di preservarsi la facoltà, e la strada di poter procedere a forma an-

cora di Sindacato, essendo in tal caso qualificato, e condizionato il consenso della Graduatoria. (30)

Può ancora il Creditore del Fallito, che vede di non poter conseguire la sua soddisfazione nel Giudizio di Graduatoria intentato in prima Istanza, convolare nella seconda Istanza al Giudizio di Sindacato, per la ragione, che quando il Creditore, eletta una azione, non trova modo di conseguire per mezzo di essa il pagamento, può variare azione, ed eleggerne una migliore, e più utile. (31)

Dalle Sentenze poi del Tribunale di Mercanzia chiamato oggigiorno *Tribunale esecutivo dei Pupilli*, non si può nè appellare, nè dar di nullità, nè domandar la restituzione *in integrum* per qualsivoglia capo, o privilegio, secondo il disposto dello Statuto di Mercanzia *lib.* 2. *rub.* 7., ma chiunque si sentisse aggravato, può ricorrer con supplica al Principe per ottenere il dovuto sollievo, conforme prescrive la Riforma di esso Statuto di Mercanzia degli 11. *Aprile* 1713 al § *Che dalle Sentenze*. (32)

Il sapientissimo Gran-Duca, e di poi Imperatore Pietro Leopoldo di sempre gloriosa ricordanza, volendo meglio uni-

formare alle regole prescritte nel suo *Codice Criminale* del 1786, di cui abbiamo fatta menzione, il sistema che nei casi di fallimento era stato osservato dal Supremo Tribunale di Giustizia, e dal *Tribunale Esecutivo dei Pupilli* fece pubblicare sotto dì 13. *Marzo* 1789. un nuovo Regolamento, per mezzo del quale combinando insieme il favore delle Arti, e del Commercio, la difesa della pubblica fede, e l' interesse dei Creditori, ordinò quanto appresso.

I. *In qualunque caso di Fallimento in Firenze, il Supremo Tribunale di Giustizia subito che gli sia presentata la querela, o l' istanza del Sindacato agli effetti criminali, senza aspettare, come in passato, il Decreto di conferma di Sindacato del Tribunale dei Pupilli, dovrà immediatamente ordinare l' arresto del Fallito, e dovrà procedere alla compilazione degli Atti per verificare se sia, o nò doloso nel modo, e colle regole prescritte dagli Ordini veglianti.*

II. *Parimente il Tribunale esecutivo dei Pupilli subito che gli sia presentata l' Istanza dei Creditori, dovrà procedere all' Inventario, e all'*

incorporo dei Beni del Fallito, all' elezione dei Deputati, ed a quanto altro venga dai Creditori richiesto a forma degli Statuti del soppresso Tribunale della Mercanzia, e di quanto è stato praticato finora per assicurare l' interesse dei Creditori, senza che gli faccià il minimo ostacolo nè l' arresto della persona per la via criminale, nè il Processo pendente al Supremo Tribunale di Giustizia.

III. *Quando il Fallito sia stato carcerato per la causa criminale, ancorchè non si provi contro di esso il dolo, non potrà essser rilasciato senza la previa partecipazione, e Decreto del Tribunale dei Pupilli, che a forma dell' Istanze fatte avanti di lui potrà farlo passare nelle Carceri civili a disposizione dei Creditori.*

IV. *Parimente alle Istanze del Querelante, o dei Creditori ciascuno dei predetti Tribunali parteciperà all' altro gli Atti compilati avanti di lui pel miglior servizio della Giustizia.*

V. *Per i Fallimenti, che seguissero in Provincia, i Giusdicenti, che hanno Giurisdizione civile, e criminale, s' intenderanno surrogati a tut-*

ti i precitati effetti al Supremo Tribunal di Giustizia, ed al Tribunale dei Pupilli, ed i Potestà, compresi quelli del circondario di Firenze, al Tribunale dei Pupilli, e dovranno procedere in quella forma medesima prescritta di sopra per i fallimenti, che seguono in Firenze, fermo stante ai primi l' obbligo di partecipare il Processo al Supremo Tribunale di Giustizia nelle solite forme.

VI. *I detti Giusdicenti Provinciali conosceranno privativamente dei Fallimenti seguiti nella loro Giurisdizione a forma dell' Editto dei* 12. *Giugno* 1778., *eccettuati i casi, di che nell' Articolo Sesto del* **medesimo**, **e** *fermo stante quanto si dispone nell' Articolo II. rispetto alle Cause spettanti al Tribunale di Livorno, o ad altri Tribunali, che prima della soppressione non dipendevano dal Tribunale della Mercanzia.* (33)

(1) *Stracch. de Decoctor. part.* 3. *num.* 52 *Rocc. de Mercat. tit. de Decoct. Notab.* 48. *num.* 148. *Florent. Literarum Cambii* 28 *Sept.* 1750 *num.* 9. *av.* il *Canc. Montordi*, e la *Florent. prat. Reivindicatio-*

nis 2. *Iun.* 1785. §. *Imperciocchè av. l' Aud. Brichieri Colombi*. Vedi la seguente *Not.* 4.

(2) Cosa veramente significhi in un Mercante il *far punto*, Ved. *Casareg. de Commerc. disc.* 192. *num.* 1. & *seq. tom.* 2. e la *Ruota* nostra nel *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 47. *num.* 31. ove che la frase di *far punto* non avendo da pagare, involve una specie di Decozione, e per lo più conviene a chi mercantilmente è mancato, *Ansald. de Commerc. disc.* 11. *sub. num.* 16. *Rot. post. Urceol. de Transact. quæst.* 34. §. *Quamvis enim*.

(3) *Liburnen. Concursus* 14. *Sept.* 1730. *Art.* 2. §. *Id tamen. av. gl' Audd. Finetti, Venturini, e Artimini*, e la detta *Florent. præt. Reivindic. av. l' Aud. Brichieri Colombi* § *Ed in fatti*.

(4) *Mans. Consult.* 497. *num* 10. *e* 11. *Zaul. ad Statut. Favent. lib.* 6. *rub* 1. *num.* 9. & *seq. tom.* 2. *Casareg. Cambist Istruito cap.* 2. *num.* 49. *tom.* 3. *delle sue Opere pag.* 45. ove dice, che l' opinione di quei Dottori, che ammettono per falliti tutti quelli, che non sono *solvendo*, non procede in quelli, che sono ancora in credito, benchè non siano *Solvendo*; ma solamente procede in quelli, che sono notoriamente *non solvendo* presso la Piazza, o suoi Creditori *Constant. ad Statut. Urb. cap.* 114. *Tondut. quæst. civil. cap.* 72. *num.* 6. & *seq. lib.* 1. Vedi la citata *Florent. præt. Reivind. av. Brichieri Colombi in fin.* e la *Bognonen. Nullitatis Sequestri* 29. *Sept.* 1798. *av. l' Aud. Simonelli*, ove molte cose si dicono in esclusione della pretesa latente decozione §. *XXVI. e più segg.* Si veda ancora la *Florent. Pignoris* 30. *Ian.* 1784. §. 31. e *segg. av. l' Aud. Ubaldo Maggi Rel.*

Trattandosi di Decozione vera, formale, in senso onninamente rigoroso, e in pregiudizio non solo del Mercante decotto, ma anche dei Terzi, che ab-

biano seco contrattato, deve chiaramente dimostrarsi con prove certe, e concludenti in forma, che ne venga a risultare la morte civile, e la perdita dello Stato della persona, che si pretende fallita; il che regolarmente non può farsi, che colla Sentenza Declaratoria del Giudice, col Giudizio Universale dei Creditori, colla formale dimissione di tutti i beni a loro comodo, colla fuga, o col ritiro in qualche luogo immune, *Romana Cambii super Decoctione 9. Iun. 1752. cor. Molino Liburnen. Condictionis Indebiti del dì . . . . Settembre 1766. av. l' Aud. Agnini, e Canc. Montordi* §. 22. Allorchè poi non si tratta del pregiudizio del Terzo, non si ricercano per provar la Decozione o la Sentenza declaratoria del Giudice, o altri Atti giudiciali, ma basta la latitazione, la fuga, o altro simile riscontro dimostrante lo stato d'impotenza a soddisfare i Creditori, *Ansald. de Commerc. disc.* 4. *num.* 6. *Altograd. cons.* 96. *num.* 4. *lib.* 1. *Caball. resolut. Criminal. cas.* 105. ove parla dei Statuti moderni di Mercanzìa di Firenze, che non esigono in questo caso la Declaratoria del Giudice, come neppur l'esige lo Statuto di Genova, conforme avverte il *Bottin. ad Statut.* §. 2. *e l' Alexio de Iurib. Credit. contra Decoct. cap.* 2. *num.* 19. *& seqq.* Anche agli effetti penali del fallimento si ricerca la Declaratoria del Giudice il che non procede quanto agl'effetti Civili, in ordine ai quali serve la Notorietà dello Stato di decozione, *Alexius de Iur. Credit. contra Decot. cap.* 3. *num.* 27.

Il nostro Statuto di Mescanzìa *lib.* 8. *Rub.* 3. presume, che dieci giorni prima del fallimento, fosse il Mercante latentemente decotto, ma ciò non è sempre vero, dipendendo dalle circostanze, e dal prudente arbitrio del Giudice il determinare un tal tempo, e questa è la Pratica costante dei Tribunali, benchè l'opinione più comune sia quella, che

prescrive il tempo di quattro, o sei giorni *Florent. Pecuniaria* 2. *Aug.* 1785. §. 17. *av l'Aud. Niccolò Salvetti*. Ved. il *Contramotiv. dell'Avv. Attilio Maria Bruni pag.* 9. e latamente di ciò parla *il Casareg. de commerc. disc.* 75. e nel *Cambist. Istr. cap.* 1. *num.* 5. *e segg.*

(5) *Casareg. de Commerc. disc.* 75. *num.* 10. *&* *seqq.* e nel *Cambista Istruito cap.* 1. *num.* 18. *e seg. Urceol. decis. Flor.* 7. *num.* 1. la *d. Liburnen. Condict. Indeb. av. Montordi* §. 22. *segg.* Il Mercante s' intende decotto, quando vi è la Sentenza di Sindacato, benchè proferita all'istanza d'un solo Creditore, la quale giova, e fa stato anche rispetto agl' altri, *Salgad. Labyr. Credit. part.* 1. *cap.* 23. *num.* 30. Si veda il *Caball. Resolut. Crim.* 105. *num.* 26. ove, che secondo i nostri Statuti, e precisamente secondo lo Statuto del Comune di Firenze il debitore si dice Cessante tanto nel caso, che sia fallito, quanto nel caso, che sia stato dichiarato cessante, oppure sia stato reputato per tale, e quando gli è stato dato il Sindacato come a Cessante. Si veda sù questa materia l'*Ansald. de Commerc. disc.* 37 *e disc.* 38.

(6) *Zanch. de Societ. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 66. *Rot. Rom. cor. Ansald. decis.* 23. *num.* 32 *in Adnot.*

(7) *Felic. de Societ. p.* 30. *num.* 14. *Michalor. de Fratrib. lib.* 2. *cap* 17. *num.* 2. *& seqq. Rot. Rom. in Recent. decis.* 431. *num.* 10. *part.* 19. *tom.* 2. *Liburnen. præt. Obligationis* 29. *Sept.* 1786. §. *I disordini av. l' Aud. Bargigli Sarchi*, e *Avv. Fantini*. Sotto il Vocabolo *Disordini* d'un Negozio Mercantile si comprende la Decozione del Mercante, *Liburnen. Obligationis* 24. *Sept.* 1784. §. *Nè poteva av. l' Aud. Vinci*, e il *Vot. Decis. dell' Aud. Ulivelli del* 10. *Maggio* 1785. §. *Ed in fatti*.

(8) *Florent. Divisionis* 4. *Maii* 1779. §. *Finalmen-*

te av l' Avv. Attilio Maria Bruni, e la *Pisana*, *seu Liburnen. Executionis* 30. *Sept.* 1786. §. 14. *av. l' Aud. Tommaso Simonelli*.

(9) *Rocc. de Decoctor. Notab.* 97. *num.* 297 *Mans. Consult.* 150. *num.* 1. la detta *Pisana seu Liburnen. Executionis* §. 15. E perciò i Deputati non agiscono in nome della Ragione mancata; ma in nome di Deputati, e cessionarj delle ragioni dè Socii. *Ibid.* §. 11. e 12.

(10) *Ansald. de Commerc. disc.* 37. *num.* 9 *&* *disc.* 34. *num.* 33. *Rocc. disput. Iur. cap.* 100. *num.* 2. *tom.* 2. *Zanch de Societ. part.* 4. *cap.* 12. *num.* 127.

(11) *Constant. ad Statut. Urb. Annot.* 26. *art.* 2. *num.* 96. *Rot. Rom. post. Merlin. de Pignor. decis.* 80. *num.* 14. la *Ruota* nostra nel *Tesor. Ombr. tom.* 4. *decis.* 38. *num.* 10.

(12) *Ansald. de Commerc. dis.* 37. *num.* 24. *&* *seqq. Zanch. de Societ. d. part.* 4. *cap.* 12. *num.* 129. *&* *seq.*

(13) La citata *Liburnen. Condictionis Indebiti av. Montordi* §. 39. e la detta *Decis.* 38. *num.* 11. *tom.* 4. *del Tes. Ombr.* e la riferita *Liburnen præt. obbligat. av. Bargigli Sarchi*, e *Fantini* §. *Perchè*, ove si dice, che ciò ha luogo soltanto in quei Contratti, che depauperano il patrimonio del Decotto, e che gli minorano i diritti già acquistati, e non già in quegl'atti, che riguardano i diritti futuri, e il Ius quærendo, e che in vece d'esser pregiudiciali, sono utili al fallito, *Salgad. Labyrint. credit. part.* 1. *cap.* 14. *num.* 49. *&* 63.. Si veda *Alexius de Iur. Credit. contra Decoct. cap.* 4. ove esamina la questione, se il Decotto, o latitante resti privato dell'Amministrazione dei suoi beni per sola operazione della Legge, oppur si ricerchi il ministero del Giudice, e conclude non esser questo necessario; E in ordine allo *Statuto di Genova* dice restar privato il Decot-

to non solamente dell' Amministrazione, ma anche del dominio dei propri beni, che resta trasferito nei Creditori. *Ibid. num. 17. & seqq.* I debitori poi del Decotto non possono pagargli il loro debito, ne restano liberati, se pure non allegassero qualche giusta causa d'aver ignorata la decozione, *Casareg. Cambista Istruito cap. 1. num. 23. e segg.*

La libertà, che dall' Ius Comune fu accordata ai Creditori di potersi far pagare con buona fede, e senza frode, ed inganno dai suoi debitori anche nello stato prossimo al fallimento, prima però, che si pubblicasse, fu in gran parte limitata dagli Statuti dè Luoghi particolari, specialmente mercantili, dai quali fu interdetto ai Debitori di poter diminuire il suo patrimonio con qualunque obbligazione, o contratto dentro un certo determinato spazio di tempo avanti al loro scoperto, e pubblico fallimento, presumendo tali Contratti, come fatti in frode, e inganno dè loro Creditori.

Lo Statuto del *Comune di Firenze lib. 3. rub. 11. de cessant. & fugit* rende nulle, ed invalide le alienazioni dei beni immobili fatte dal debitor cessante fra i tre mesi prossimi precedenti alla sua cessazione, e fuga, *Rot. nostr. in Thes. Ombros. tom. 12. decis. 3 num. 18.*

Lo Statuto di *Mercanzìa lib. 3. rub. 2. §. E perchè* dichiara inefficaci, ed invalidi, come fatti in frode dei Creditori i pagamenti, consegne, voltamenti di Scritture, e assegnamenti di robbe, di scritture, di denari contanti, di crediti, o di altre facoltà per via di Lettere di Cambio, o commissioni, o in altro modo, vendite, o altre alienazioni, ricevute, e confessioni di ricevute di prezzi, che siano state fatte dentro lo spazio di *dieci giorni* avanti il seguito fallimento, qualora il Contrattato non si dimostri con pubblico Istrumento per mano di pub-

blico Notaro, o per Scrittura privata sottoscritta almeno da trè Testimonj degni di fede „ Sono però escluse da questa disposizione le vendite, compre baratti, che di giorno in giorno senza frode si fanno secondo il solito del Mercante, e il vero uso, o sistema mercantile. *Ibid.* §. *E per la disposizione.* Si veda il *Mans. consult.* 11. *num.* 20. *& seq.* e il *Casareg. de commerc. disc.* 75. *num* 18. *& seqq.*

Relativamente ai pegni consistenti in cose manuali, lo stesso Statuto di *Mercanzìa lib.* 3. *rub.* 2. §. *Ancora considerato* accorda la prelazione al Creditore pignoratario, a cui siano stati consegnati senza frode, e inganno due, o più giorni avanti il fallimento, *Rot. nostr. in Thes. Ombr. tom.* 3. *decis.* 68. *e* 69. Si veda il seguente *Cap. XV.* di questo Opuscolo §. *Il creditore poi pignoratario, e seqq.*

(14) *Stracch. de Mercat. part.* 1. *num.* 11. *Gibalin. de univers. Negoc. lib.* 1. *cap.* 3. *art.* 3. *num.* 6. *De Hev. de commerc. terrestr. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 11. *& cap.* 2. *num.* 2. *Ansald. de commerc. disc.* 37. *&* 38. ove molto si parla del fallimento, e sindacato à termini dello Statuto di Mercanzìa di Firenze.

Contro il Socio non compete all' altro Socio l' Azione del Sindacato avanti che apparisca esser egli vero, e liquido debitore, e che abbia dolosamente amministrata la società; Senza di che compete soltanto l' Azione *Pro socio.* E lo Statuto di Mercanzìa *lib.* 2. *rub.* 8. che permette la cattura fra i Soci deve intendersi quando concorra il dolo, la frode, o l sospetto di fuga, *Florent. Revocationis Syndacatus, & Nullitatis Capturæ* 29. *Septembr.* 1779. §. *Per quello, & segg. av. gli Audd. Luci, Morelli, e Buratti* confermatoria d' altra *Decis. dell' Aud. di Mercanzìa Gaulard.* e la *Florent. Nullitatis Executionis* 10. *Maii* 1802. *av. l' Aud. Gio. Battista Rossi,* ove ampiamente si tratta di questa materia.

(15) Si veda il *Savelli Pratic. Univers.* §. *Falliti*, ove si citano molte Leggi sù questa materia, e ove al *num.* 30. si dice, che i falliti non godono delle esenzioni, e privilegj di Livorno concessi colla Legge del 1591. perchè questa Legge non deroga all'altra Legge del 1582.

(16) *Florentina Sindacatus* 24. *Sept.* 1801. §. *I requisiti av. l' Aud. Angiolo Felici Relat.* Conviene avvertire, che la causa della mercatura basta, che si verifichi rispetto alla persona sindacabile, non rispetto alla persona del Creditore, il quale non importa che sia Mercante. *Rot. nostr. in Thes. Ombr. tom.* 9. *decis.* 4. *num.* 84. Merita d'esser veduto il *Responsum Iuris in Florent. præt. Sindacatus in Causa Creditori* del *Baron Franceschi* disteso dal fu celebre *Avv. Attilio M. Bruni*, ove molto rigidamente si parla dei Requisiti del Giudizio di Sindacato. e si allegano le nostre Leggi, e Statuti, ma contro fu deciso nella *Florent. Sindacatus* 31. *Aug.* 1742 *av. l' Aud. Giovanni Meoli* nel *Tes. Ombros tom.* 5. *decis.* 47. essendo stato il Baron Franceschi sottoposto al Sindacato attesi gli atti mercantili, che lo caratterizzavano per mercante pubblico.

(17) La detta *Florent. Sindacatus av. Meoli num.* 5. 22. *e segg.*, ove si parla dell'ampiezza e universalità di questo Statuto, che comprende ogni trafficante o piccolo, o grande, o vero e proprio Artefice, o Mercante proprio, o improprio. *Ibid. num.* 24. e la *Florent. Sindacatus* 17. *Aug.* 1770. *av. l' Aud. Francesco Rossi*, ove si caratterizza per Mercante, o Artefice soggetto al Sindacato quello che ottenne la privativa di scavar miniere, e di manipolarne il prodotto.

(18) La menzionata *Florentina Sindacatus avanti Meoli n.* 7. ove si riferiscono le parole dello Statuto di Mercanzia, che sono molto estese, e univer-

sali, e comprendono indifferentemente tutti quelli di qualunque grado, stato, e condizione si siano, che verranno all' atto del fallimento.

(19) Lo Statuto di Mercanzia nel *lib.* 4. *rub.* 8. §. *Cessanti, e fuggitivi*, dispone, che s' intendano cessanti quelli, che saranno stati tocchi (come già praticavasi) ed incorsi nei pregiudizj di tali Cessanti quelli che hanno, o avranno avuto Sindacato o dalla Mercanzia, o da qualche altro Offizio, che avesse, o averà autorità di ciò fare; quelli che sono, o che saranno dichiarati cessanti per Sentenza dell' Officiale di detta Corte di Mercanzia *etiam in contumacia*; e quelli ancora, che saranno effettualmente, e notoriamente cessanti, e fuggitivi, benchè non dichiarati in alcuno di detti modi.

Secondo il medesimo Statuto di Mercanzia *lib.* 3. *rub.* 2. §. *Ed oltre*, il cessante, e fuggitivo colle pecunie, e robe altrui, si dice quello, che notoriamente cessa, e fugge colle robe altrui, si ritira in franchigia, o in qualunque modo fugge il conspetto dei suoi Creditori, serrando il suo traffico, o ricusando di fare il suo dovere a chi gli ha creduto. E questo Statuto comprende ogni Mercante Fiorentino, benchè non descritto alle Arti o sia nella Città, Contado, Distretto, o in qualunque altra parte del Mondo; E per provare la cessazione, e fuga oltre le giustificazioni juridiche ammette il deposto di quattro Testimoni degni di fede provanti di pubblica voce, e fama. *Ibid.* §. *E che alcuno*. Si veda l' *Urceol. Decis. Florentina* 7. *num.* 1. *& seqq.* ove distingue lo Statuto *vecchio* di Mercanzia del 1495. il quale ricerca copulativamente la cessazione, e il dolo, perchè alcuno possa dirsi cessante, e fallito, e possa incorrere nelle pene dei cessanti, e fuggitivi; e lo Statuto *nuovo* dell' anno 1577. il quale si contenta della

sola cessazione senza il requisito della frode, o dolo, comprendendo questo nuovo Statuto anche il caso della decozione non dolosa, e originata soltanto da vizio di fortuna, *Caball. resolut. crimin. cas.* 105. *n.* 30. *& seqq.* Si veda il moderno Editto dei 12. *Giugno* 1778. e annesse Istruzioni sull'Esecuzione personale §. *I. e II.* riportate nel seguente *Cap. XVII.*

La Ruota nostra nella *Florentina Decoctionis* 10. *Ian.* 1656. §. *Quorum auctoritate &* § *His minime av. l' Aud. Valentino Farinola Relat.* dice, che il Decotto, e soggetto al Sindacato dee reputarsi anche quello, che cade in tal disgrazia pel fallimento del suo Corrispondente, e che all' effetto, che alcuno si dica decotto, e sindacabile non si ricerca copulativamente la qualità di Cessante, e Fuggitivo, ma basta la sola qualità di Cessante. Nè ciò si oppone alla giustizia, e all' equità, perchè nel Decreto di Sindacato si assegna il termine di quindici giorni al Mercante, e a qualunque Interessato acciò si difenda; il quale stile è utile non tanto ai Creditori, che assicurano il loro interesse, quanto al Mercante, che può difendere, e conservare il suo credito, come avverte questa medesima *Decis.* §. *Cuius quidem*. Pare per altro, che le Leggi specialmente penali, che parlano dei Decotti, e Falliti, non debban comprender quelli, che sono ridotti alla decozione per un colpo di avversa fortuna, come avvertì la *Florentina Sindacatus av. l' Aud. Meoli nel Tesoro Ombros. tom* 5. *decis.* 47. *n.* 21. *e* 46. Si veda la Legge Leopoldina del dì 15 Marzo 1782. §. *XVI. vers. Terzo &c.*

(20) La detta *Florentina Sindacatus av. Meoli n.* 8 *e più segg.* e l' altra *Florentina Sindacatus av. l' Aud. Rossi n.* 5. *e segg.* Mercante propriamente si dice quello, che esercita la mercatura o da se, o per mezzo di altri, che compra le mercanzie, le

vende, le baratta per cavarne profitto, *Rota nostra in Thes. Ombros. tom. 3. dec. 16. n. 16.* e la *Florentina Pignoris 30. Ian. 1784. §. 21. av. l' Aud. Maggi ;* E trattandosi di Atti mercantili nessuna differenza passa fra il Mercante, e il Negoziante, come avverte la stessa *Florentina Sindacatus avanti Meoli num. 10. e la Florentina Pignoris av. l' Aud. Maggi §. 22.*

(21) La medesima *Florentina Sindacatus avanti Meoli n. 38.* Lo Statuto del Comune di Firenze nel Trattato dei *Cessanti* alla *rub. 3.* vuole, che in difetto della prova, che dal Detto dei Consoli possa raccogliersi, si sentano quattro Testimoni dell' Arte. *Ibid. num. 39.*

(22) Differiscono il Decotto, e il Cedente i proprj beni; il primo resta privato delle sue facoltà per ministero della Legge, e per questo medesimo ministero resta come annichilata la sua persona. Il Cedente benchè venga esso pure come cancellato dalla vita civile, ciò per altro succede non per operazione della Legge, ma per sua propria volontà, e liberamente lascia l' amministrazione dei suoi beni trasferendoli nella Curia, *Salgad. Labyrint. Credit. par. 1. cap. 14. n. 16. Alexius de Jur. Credit. contra Decoct. cap. 4. num. 11.*

(23) *Savell. Pratica Universale al §. Falliti n. 5. e seqq.* ove al *num. 17.* si citano varie Provisioni circa i Falliti, e circa la sodisfazione dei Creditori a soldo, e lira senza alcuna prerogativa; sopra di che si veda il seguente *Cap. XV.* di questo Opuscolo.

E' stato questionato, se la citata Legge del 1582 possa affliggere il Figlio di un Padre condannato in virtù di una Sentenza contumaciale, senza che il Padre fosse difeso, nè che alcuno assistesse alla Causa pel Figlio. Si veda la *Consultazione* nella *Florentina Sindacatùs in Causa Fantini* scritta da un *Avvocato*

Romano, che comincia „ *In Lege Municipali* „

Questa Legge *del* 1582. contiene due Capi. Il primo risguarda il Fallito non latitante, o fuggitivo, ma che passato un certo tempo dopo il fallimento si costituisce da se stesso in Carcere. Il secondo capo risguarda il Fallito contumace, e fuggitivo, rispetto al quale dispone, che si abbia per fraudolento, e fuggitivo con robe, e denari altrui; E in ordine ai Figli, e Discendenti di tali Falliti, e Fuggitivi comanda, che siano obbligati ai debiti paterni sì nella persona, che nei beni propri, quantunque non siano Eredi del Padre, e viceversa i Padri siano tenuti per i debiti dei Figliuoli decotti, e fuggitivi. *d. Consultazione pag.* 1. Vedi *Caball. Resolut. Crimin.* 105. *n* 1. 25. 31. 34 ove parla di questa Legge, e dell' interpetrazione che deve ricevere dagli Statuti, che dispongono della materia dei Cessanti, e Fuggitivi. Si veda lo Statuto del Comune di Firenze *de Cessant. & Fugit. lib.* 3. *rub.* 1. e lo Statuto di Mercanzia *lib.* 2 *rub.* 8. Nè i Figli pupilli, nè molto meno gl' Infanti restano soggetti ai pregiudizj del Sindacato dato al loro Padre in ordine a detta Legge del 1582. come avverte la *Pisana Primogeniture de Scorzis del* 26. *Agosto* 1766. §. 87 *av. gl' Audit. Agnini* , *Baldigiani*, *è Provic. Ricci*, ove citansi altre Reiudicate.

(24) *Savelli Pratic. Univers. loc. cit. Urceol. Decis. Florentina* 7. *n.* 16.

(25) La *Ruota* nostra nella *Florent. Decoctionis* 10. *Ian.* 1656. *av. l' Aud. Farinola*, presso l' *Urceol. dec.* 47. *in princ.* e nel *Tesor.* Ombr. *tom.* 3. *decis.* 80. *n.* 1. & 2. *e tom.* 9. *dec.* 4. *n.* 2. ove si cita la Legge del 1548.

(26) Si veda la citata *Decis.* 80. *in Thes. Ombr. tom.* 3. ove, che per disposizione dello Statuto di Mercanzia *d. lib.* 3. *rub.* 2. può darsi il Sindacato

anche all' Eredità del Decotto. *Ibid. n.* 14. *& seqq.* e la *Decis. in Florentina Caducitatis a Primogenitura* 26. *April.* 1742. §. *Che anzi av. gl' Audit. Venturini, Finetti, e Meoli.*

(27) *Urceol. d. Decis.* 47. *n.* 17. *& seqq.*

La Legge su i *Fidecommissi del* 1747. *al* §. 24 comanda quanto appresso „ Non solamente i Credi-
„ tori del Fallito potranno vivente lui ottenere il
„ pagamento dei loro crediti sopra i frutti dei beni,
„ che sono sottoposti al Fidecommisso, o Primoge-
„ nitura; ma se il Fallito è Mercante, o Banchiere,
„ potranno tali Creditori farsi ancora pagare sopra
„ la proprietà di questi medesimi beni dopo la mor-
„ te dell' ultimo Chiamato „

(28) La *Ruota* nostra nella *Florentina Sindacatus* 24. *Sept.* 1801. §. *Nel caso av. l' Aud. Felici Relat.*

(29) Così fu deciso dal *Magistrato Supremo* sotto dì 4. *Marzo* 1686 a relazione dell' *Aud. Farsetti* nella *Causa Maselli*, qual Decisione vien riportata nella *Florentina Sindacatus av. l' Aud. Meoli* nel *Tesor. Ombros. tom.* 5. *dec.* 47. *n.* 75.

(30) Detta *Decis.* 47. §. *ult. nel Tesor. Ombr. tom.* 5. Il Giudizio di Sindacato introdotto nel Tribunale di Mercanzia deve proseguirsi non ostante il Giudizio di Concorso altrove pendente, la *Ruota* nostra nel *Tes. Ombr tom.* 3. *dec.* 80. *n.* 26. Si veda la *d. Florentina Sindacatus* 24. *Sept.* 1801. §. *Nel caso e seg. av. l' Aud. Felici Relat.* ove fu detto non doversi proseguire il Giudizio di Concorso universale introdotto avanti il Magistrato Supremo per toglier di mezzo il Giudizio di Sindacato.

(31) *Florentina Sindacatus* 17. *Agosto* 1770. *av. l' Audit. Rossi nel Tesor. Ombros. tom.* 3. *decis.* 80 *n.* 21. *&* 22. *Emporien. Separationis Bonorum, & Sindacatus* 30. *Agosto* 1783. §. *Nè ci fece, e seg. av. l' Aud. Giuseppe Vinci Relat.* ove si fa fonda-

mento ancora sulle Clausule *salutari* in virtù delle quali vengono preservate tutte le azioni; e sugli Atti fatti *in Partibus* da' Procuratori, che siano poco informati, ed instrutti delle Leggi, e delle loro conseguenze.

(32) *Urceol. dec.* 26. *n.* 14. e il *Voto del Canc. Bartolommeo Archi* nella *Florentina Recursus del dì* 20. *Giugno* 1724. §. *La ragione*, ove si dice ancora che la precitata *Riforma del* 1713. non deroga al privilegio della *Leg. Unica Cod. Quand. Imper.* e in conseguenza non impedisce le Persone miserabili, e settuagenarie di poter ricorrere dalla Curia dei Mercanti al Tribunale dei Pupilli. *Ibid.* §. *Per quello;* E così hanno detto ancora, e fermato altri Giudici, e Forensi.

Ma per una Sentenza della Pratica Segreta del 5. *Marzo* 1748. confermata dal Consiglio in quel tempo di Reggenza con Rescritto della Consulta del dì 14. *Aprile* 1749. si vede stabilito, che le Cause *Esecutive* benchè appartengano alle Persone comprese nella *Leg. Unica* non si possono avocare dal Tribunale di Mercanzia, nè in esse inibire, nè prima, nè dopo l' esecuzione, ma si può sempre procedere avanti. Le Cause Ordinarie poi non si possono avocare dal medesimo Tribunale col privilegio del Povero, ma deve dedursi la povertà avanti al Magistrato, e domandar la remissione al Foro Ordinario.

(33) L' altra Legge *Leopoldina* del dì 26. *Ottobre* 1782. che abolisce a favore dei poveri Debitori l' Esecuzione personale, allorchè si trovi insufficiente la reale, eccettua al §. *VIII.* „ *Tutti i Debiti contratti per causa di mercatura, e nominatamente quei che dipendono da Lettere di Cambio, Accomandite, e Fondi posti in qualunque Negozio, o Traffico tanto per un' frutto certo, e determinato, quanto per stare all' utile, o scapito &c.* „

CAPITOLO XV.

Del Concorso, e Prelazione dei Creditori.

PASSA una sostanzial differenza fra il concorso, e prelazione dei Creditori prescritta dal *Ius* Comune dei Romani, e il concorso, e prelazione dei Creditori ordinata dalle nostre Municipali Costituzioni relativamente ai Beni del Mercante decotto, o fallito.

Il Testo nella *Leg. Potior* 11. *ff. Qui pòtior. in pign. hab.* preferisce i Creditori Ipotecarj ai Chirografarj, e vuole che gl' Ipotecarj siano anteposti secondo l' ordine del tempo „ ivi „ *Patior est in pignore qui prius credidit pecuniam, et accepit hypothecam, quamvis cum alio ante convenerat, ut si ab eo pecuniam accepit, sit ei res obligata, licet ab hoc postea accepit.*

Lo Statuto poi del Comune di Firenze compilato nell' anno 1415. *Lib.* 3. *Rub.* 9. *De Modo, et forma distribuendi bona cessantium, et fugitivorum inter Creditores eorum*, prescrive, che in mancanza

di qualche accordo, o composizione fatta fra loro dai Creditori, questi siano tutti eguali, e senza anteriorità veruna, privilegio, ed ipoteca; e siano tutti soddisfatti a soldo, e lira „ ivi „ *Solutio distributio, et satisfactio, quæ fieret de Bonis talium cessantium, aut de pecuniis exactis ex venditione bonorum ipsorum per Officialem Mercantiæ, vel quemcumque alium ad hoc deputatum, fiat, et fieri debeat secundum Concordiam, et compositionem habitam, et factam per dictos Creditores, vel duas partes omnium ipsorum pro numero personarum, et pro modo, seu mensura debitorum, ad quæ tales Cessantes tenerentur Creditoribus de Civitate, Comitatu, vel Districtu Florentiæ, vel per Sindicos, & Officiales ad id legitime deputatos, seu per Consiliarios Mercantiæ; Et si non esset, vel non appareret facta concordia super dictis solutionibus faciendis, fiant per solidum, & libram cuilibet Creditori tam Civi, quam Districtuali Florentiæ, secundum quantitatem, & modum sui Crediti. Salvo quod si Creditores forenses nollent stare concordiæ, vel recusarent concurrere cum aliis Creditoribus Florentinis per solidum, & libram,*

& de hoc appareret per publicum Instrumentum, vel per Acta dictæ Curiæ Mercatorum, vel cuiuscumque Rectoris, eo casu dictis talibus Forensibus possit, & debeat reddi ius, & iustitia secundum Iura Communia, & Leges Imperiales.„

Lo stesso, ne più ne meno, determina lo Statuto di Mercanzìa compilato più di un Secolo, e mezzo doppo, il quale così parla nel *lib. 3. rub. 2. dè Cessanti, e Fuggitivi* al §. „ ivi „ *Et i pagamenti, distribuzioni, e satisfazioni, che si faranno a Creditori, e tra i Creditori di tali Debitori si faccino, e far si possino, e devino secondo la Composizione, ed accordo avuto, e fatto da detti Debitori con detti Creditori, e ove non fosse, e non apparisse fatta composizione, ed accordo sopra tali pagamenti, e satisfazioni da farsi, si faccino, e far si possino, e devino a lira, e soldo a qualunque tal Creditore così Cittadino, Contadino, o Distrittuale Fiorentino, come Forestiero secondo la quantità, e misura del suo Credito. E se alcuno de' Creditori forestieri non vorrà concorrere con detti Creditori Fiorentini, o del Contado, e Distretto, e ciò significherà con pubblico Istrumen-*

to a detti Sindachi, o a chi sarà deputato per i Creditori, se gli amministri Giustizia secondo la Ragion comune, e Leggi Imperiali.

Anche la celebre *Riforma* degli Statuti di Mercanzìa del 1713. volendo sradicare le dispute, che succeder sogliono fra i Creditori in materia di anteriorità, e di privilegj o personali, o reali, o misti comandò al § *Per resecare ancora* „ ivi „ *Che in avvenire in tutti i casi di fallimenti di qualche Mercante, Artefice, o di chi sia altro, che tenga Bottega*, o *Negozio aperto, si osservi tra Creditori di tali Falliti lo Statuto suddetto di Mercanzìa, che parla de' Mercanti Cessanti, e fuggitivi, cioè che devino tutti concorrere fra loro egualmente senza che alcuno possa allegare Ipoteca, o privilegio di qualsisia sorte, o Anteriorità, dichiarando che in tal caso tali Ipoteche, Anteriorità, e Privilegj anco Fiscali, trattandosi di Cambj, o altri interessi per la negoziazione, siano, e s'intendino ipso jure tolti, e levati, e che siano detti Creditori in tutto, e per tutto eguali agli altri, che non hanno che l' Azione personale contro del Debitore comune* „

La ragione di questa parificazione di tutti i Creditori del Mercante, o della Società mercantile decotta, e della repartizione delle sue sostanze a soldo, e lira fra i medesimi Creditori, è fondata in quella buona fede, e sincerità mercantile tanto necessaria per la conservazione, e ampliazione del Commercio, e che fu principalmente contemplata dai nostri Legislatori, i quali rettamente considerarono, che se tutti hanno colla medesima ingenuità, e col medesimo candore fidato al Mercante, di tutti ancora sia eguale la sorte, comune il rischio, e l'evento, e non siegua la dolorosa disparità, che alcuni Creditori ottengano tutto, altri niente, alcuni siano al coperto, ed altri soffrano intieramente la rovina del comune debitore. (1)

Ma considerando dall'altra parte i nostri Legislatori che a volere estendere anche ai Forestieri la medesima disposizione correttoria del *Ius* Comune, avrebbero urtato in due difficoltà, la prima del difetto di Giurisdizione, la seconda del pericolo di guastare il Commercio cogli Esteri, i quali mal potevano soffrire di vedersi tolti i privilegj dell'anteriorita del tempo, e della poziorità delle ragioni conces-

si generalmente dalle Leggi Civili, e potevano anco cadere in qualche sospetto di frode, e di collusione, determinarono di lasciarli nel loro libero arbitrio o di concorrere *per æs, et libram* cogli altri Creditori Fiorentini, o di non concorrere, con obbligo però di dichiararsene per Atto pubblico acciò non volendo concorrere potessero, e dovessero ricever giustizia secondo il Diritto Comune, e le Leggi Imperiali, nelle quali tanto il Forestiero, quanto il Suddito camminano del pari ne' termini di ragione.

Perchè dunque abbia luogo questa disposizione dei nostri Statuti a favore degl' Esteri, è necessario il concorso de' seguenti requisiti.

Il primo, che il Forestiero si protesti in Atti di non voler concorrere cogl' altri Creditori Fiorentini, ma di voler che gli si amministri giustizia secondo il *Ius* Comune de Romani, e le Leggi Imperiali.

Il secondo Requisito si è, che il di lui credito sia munito d' Ipoteca.

Il terzo, che sia anteriore, e poziore al Credito ipotecario dei Sudditi Fiorentini, ai quali la disposizione Municipale non toglie l' ipoteca in concorso di quella dei Forestieri, ma bensì la preserva, e la

tiene in vigore secondo la prerogativa del tempo, ed i suoi speciali privilegj (2)

Dal che si ravvisa che erroneo, e mal fondato fu il sospetto imaginato da alcuni che la medesima municipale disposizione quanto dannosa ai Creditori Statisti, altrettanto fosse vantaggiosa ai Creditori stranieri, poichè volendo che fra loro si osservi la prerogativa del tempo, favorisce egualmente tanto gli uni che gli altri, e siccome i stranieri muniti d'ipoteca vengono preferiti a quelli che non l'hanno, così gli Statisti sono preferiti ai Forestieri ogni qual volta questi destituiti si trovino d'ipoteca; E siccome i forestieri possono provvedere al loro interesse coll'apporre l'ipoteca ai loro Crediti, lo stesso provvedimento, e cautela prender possono, ed usare anche i Creditori Fiorentini. (3)

Ne solamente i Crediti dei Forestieri furono nel suo congruo caso eccettuati delle nostre patrie Leggi dalla conquassazione delle Ipoteche, ma furono eccettuati ancora i Crediti per causa di *Dote*, e per causa di *Tutela*, e di *Cura*, rispetto ai quali fu ordinato doversi attendere la disposizione del *Ius* Comune, che accorda a tali Crediti il privilegio della anteriorità, e poziorità; Così letteralmente

stabilisce lo Statuto del Comune di Firenze *Lib. 3. Rub. 10. de Cessant. et fugitiv.* „ ivi „ *Unicuique Creditori talium Cessantium satisfiat per soldum, et libram tam de bonis dictorum Cessantium, quam de pretio redacto ex venditione ipsorum bonorum, nec alter alteri præferatur ratione alicuius hypotecæ tacitæ, vel exprssæ, nec ratione pignoris, aut privilegio cuiuscumque personalis, seu realis Actionis, vel mixtæ; sed omnes sint æquales, quibuscumque privilegiis, et prerogativis temporis, vel Actionis non obstantibus; Salvis tamen Dotibus, et etiam Debitis ex causa Tutelæ, vel Curæ, in quibus praedicta locum non habeant, sed stetur dispositioni Iuris Communis* „ Alla qual Disposizione si uniforma anche lo Statuto di Mercanzia *Lib. 3. Rub. 2. §. Ancora considerato &c.*

La menzionata *Riforma* poi del 1713. *al §. Per resecare, e seg* parificando i Creditori Ipotecarj agli altri che non hanno che la sola azione personale contro del Debitore comune, eccettua da questa parificazione non solamente le *Doti*, le *Tutele*, e le *Cure*, ma anche i *Salarj*, e *mercedi degli Operai*, le *Pigioni di Ca-*

se, *e Botteghe*, *e Luoghi simili*, colle dichiarazioni per altro che appresso „ivi„ *Eccettuando però le Doti della Moglie, Madre, ed Avola di tali Falliti, come anco delle di loro Nuore, che si giustificheranno legitimamente pagate; dalle quali Doti tanto dette Donne, che chi avesse causa da loro debbino godere del privilegio che di ragione se li compete, ed a loro medesimi sia solo ristretta questa prerogativa, e non ad altre persone, che pretendessero avere presso tal Fallito doti di qualsisia altra sorte &c.* „ E al §. seguente „ ivi „ *Vuole parimente che la medesima prerogativa detta di sopra per le Doti sopraccennate s' intenda anco riservata secondo la disposizione del medesimo Statuto per le* Tutele e Cure, Salarj e Mercedi degli operai, e per le pigioni di Case, e Botteghe, e Luoghi Simili *sopra gli effetti però ritrovati, e conservati in detti Luoghi solamente, à quali Creditori per simili titoli si riserveranno i loro privilegj d' Anteriorità, e specialità che di ragione gli competano* „

Secondo la riferita disposizione dello Statuto del Comune di Firenze *Lib.* 3. *Rub.* 10. *de Cessant. et fugitiv.* è stato

più volte deciso dai nostri Tribunali esser comprese nell' eccettuazione dal pregiudizio della conquassazzione delle Ipoteche non solamente le Doti vere, che fosse tenuto restituire il Cessante alla Moglie, all' Avia, o Proavia, e simili, ma anche le Doti *destinate* per un futuro matrimonio in genere (4). Ma secondo la *Riforma* del 1713. è stato deciso dai medesimi nostri Tribunali, non essere eccettuate dalla conquassazione delle Ipoteche le Doti *destinate*, giacchè per mezzo di tal destinazione ne potrebbero seguire molte cavillazioni, e collusioni in frode dei Creditori, alle quali cavillazioni, e collusioni la detta *Riforma* ha voluto provvedere, come espressamente ella si dichiara (5). Restano per altro eccettuate da una tal conquassazione d' Ipoteche le Doti già costituite o alle Sorelle, o alle Figlie, e Discendenti del Debitore fallito, le quali ritengono illesa quella prerogativa che vien loro accordata dalla disposizione di Ragion comune. (6)

Il Creditore poi pignoratario ha pel disposto delle nostre patrie Costituzioni la prerogativa di anteriorità a qualunque altro Creditore, benchè privilegiato, e

anteriore di tempo; e questa prerogativa gli vien concessa dallo Statuto di Mercanzia *lib.* 3. *Rub.* 2. *dei Cessanti*, *e Fuggitivi* §. *Ancora considerato*, il quale volendo temperare l' eccessivo rigore dello Statuto Fiorentino *lib.* 3. *rub.* 10. *de Cessant.* che conquassa le Ipoteche di tutti i Creditori, e tutti i privilegj *personali*, *reali*, *e misti* ancor di pegno, lo che produceva gravissimi inconvenienti a danno del commercio, stabilì con provido consiglio „ ivi „ Ancora considerato uno Statuto posto
„ nel Trattato, e Materia sotto la *Rub.*
„ 10. disponente che i Creditori di tali
„ Cessanti, salve le Doti, Tutele, e Cu-
„ re, siano intra di loro pari, nè sia l'
„ uno all' altro per ragione di pegno pre-
„ ferito &c. E considerato come tale
„ Statuto quantunque bene considerato
„ per il fine a che fu così stabilito, non-
„ dimeno per la sua strettezza toglie al-
„ cune volte la facoltà ai Debitori di
„ potersi in qualunque accidente aiuta-
„ re del loro, e volendo per quanto
„ comporta il dovere salvare detto Sta-
„ tuto, ed in un medesimo tempo soc-
„ correre quelli, che pure avessino bi-
„ sogno di aiutarsi con le loro proprie

„ facultà; Pertanto statuirono, et ordina-
„ rono che chi al tempo del fallimento di
„ alcuna persona si troverà avere in suo
„ potere, o d' altri a suo ordine in qua-
„ lunque luogo mercanzie, o robe di
„ qualsivoglia sorte, o nomi di Debito-
„ ri, o che saranno tali cose a cammi-
„ no per a ordine di chi l' averà a ri-
„ cevere, e tanto per conti proprj del
„ Mandante, quanto per qualsivoglia
„ conto a parte, o che averà ricevuto
„ per sua sicurtà, qualunque di tali co-
„ se, se sarà vero, e legittimo credito-
„ re di alcun tale così dipoi fallito, o
„ per denari di chi l' avesse servito, o
„ preso per lui a cambio, o accettato
„ carichi per lui, o in qualsivoglia mo-
„ do, salvo che per cose immobili, o
„ dependenti da cose immobili, sarà suo
„ legittimo creditore, come è detto, pur-
„ chè tutto sia seguito per due giorni
„ o più avanti si scuopra il fallimento,
„ abbia prima obbligato, ed ipotecato
„ per la concorrente quantità di tal suo
„ credito le mercanzie, o robe, di che
„ sopra, che alcun altro Creditore di tal
„ Fallito, e ne abbi la retenzione finchè
„ venga pagato, e per tal suo credito
„ per la concorrente quantità non sia te-

„ nuto a contribuire , o concorrere, o „ in alcun modo mescolarsi cogli altri „ Creditori, ma si possa in su quella, „ o quelli valere per via di vendita, co- „ me di sotto si dirà „

In dichiarazione, e ampliazione di questo Statuto di *Mercanzìa* , fu ordinato dalla menzionata *Riforma del* 1713. che il privilegio del Pegno accordato ai soli Mercanti, fosse esteso, e avesse luogo anche a favore dei non Mercanti; Ed inoltre per evitare gl' inconvenienti, che succedevano a danno dei Debitori, e loro Eredi, e dei Creditori stessi per causa dei Pegni occulti, e confidenziali, fu stabilito al §. *Occorrendo di più*, quanto appresso „ ivi „ Occorrendo di più „ molte volte, che le Persone non mer- „ canti per qualche loro urgente biso- „ gno di denaro non lo trovano, ben- „ chè per altro solventi, se non col da- „ re a chi gle lo somministra qualche „ pegno, del quale nelle scritte delle ob- „ bligazioni non vuole chi somministra „ il denaro se ne faccia menzione alcu- „ na acciò non gli sia levato da Cre- „ ditori anteriori , il che causa pregiu- „ dizj notabili tanto ai Debitori, o lo- „ ro Eredi, quanto agli altri Creditori,

„ mentre molte volte o per la morte dei
„ medesimi Debitori, o per quella di chi
„ a tal pegno non può giustificarsi, e
„ così restano gl' uni, e gli altri in que-
„ sto danno, per provvedere a quanto
„ sopra considerando la R. A. S. che
„ dal medesimo Statuto *lib.* 3. *rub.* 2.
„ vien disposto tra Mercanti che aven-
„ do alcuno di loro presso di se qualche
„ Pegno, e così mercanzie, ori, argenti,
„ gioje, e cose simili, debba il Posses-
„ sore di tal pegno esser sempre sopra
„ il medesimo pagato del suo credito
„ anteriormente ad ogni altro Creditore
„ benchè privilegiato, e privilegiatissimo
„ sì per l' Ipoteche anteriori, che per
„ privilegio proprio, vuole che questo
„ stesso che vien disposto fra Mercanti,
„ si osservi ancora fra gli altri non mer-
„ canti, tanto se chi dà, che chi rice-
„ ve il pegno saranno ambedue non mer-
„ canti, quanto se lo sarà uno di loro
„ solamente; dimodo tale che in av-
„ venire qualsisia persona, che nell' at-
„ to di dare in presto, o con altro tito-
„ lo riceverà dal Debitore qualche pe-
„ gno, di che ne apparisca scritta in
„ forma valida, e ciò per ovviare alle col-
„ lusioni, non possa esserli evitto, nè

„ levato da chi si sia altro Creditore,
„ benchè anteriore, e privilegiato, e molto meno, dal Debitore se prima non
„ sarà pagato del suo credito, e interessi
„ legittimi „

In ordine a queste Costituzioni è manifesto che il Creditor pignoratario non solo deve essere esente dalla conquassazione delle Ipoteche, ma deve avere la prelazione sopra tutti i Creditori esenti, ed eccettuati, e così anche sopra le doti, tutele, cure, salarj &c. altrimente ne seguirebbe che il Debitore o mercante, o non mercante mai potrebbe aiutarsi nei casi pericolosi di qualche disgrazia, o caduta, e in conseguenza mai avrebbe effetto nè lo *Statuto di Mercanzia*, nè la *Riforma* unicamente diretti al fine che il Debitore trovi nei suoi più urgenti bisogni chi gli presti il denaro, giacchè nessuno gle lo presterebbe sopra un pegno, sù cui avesse da temere tanti altri Creditori, cioè ai termini dello Statuto di Mercanzia *lib.* 3. *rub.* 2. la Dote della Moglie, dell' Avia, della Proavia, la Dote della Noverca, e della Nuora, la dote costituita, o semplicemente destinata, o della Figlia, o della Sorella &c., il Creditore per cau-

sa di tutela, e di cura, ed altri molti per cause sommamente privilegiate, come sarebbe la causa pubblica, e la causa pia: E ai termini della *Riforma* avrebbe potuto chi somministra il denaro temere tutte le Doti da restituirsi, e le Doti vere costituite, le cause di tutela, cura, e dei salarj, e mercedi &c.; tutti i quali Creditori se fossero anteriori al pegno o coll' ipoteca espressa, o colla tacita vincerebbero sempre il Creditore pignoratario posteriore, benchè munito dell' ipoteca espressa. (7)

E quantunque a scanso delle frodi, e degl' inganni richieda la detta *Riforma* del 1713. due requisiti, cioè che la consegna del Pegno debba apparire per scritta in forma valida, e che debba esser fatta nel primo istante, e nell' atto dello sborso del denaro, ciò non ostante rispetto al primo di tali requisiti può servire anche la prova per via di Testimonj, perchè l' oggetto della *Riforma* essendo quello di togliere i pegni occulti, e confidenziali, viene un tale oggetto ad ottenersi anche per mezzo della vista, e della scienza di Testimoni probi, ed onesti (8); E in quanto all' altro requisito della dazione del pegno nell'

atto dello sborso del denaro, la *Riforma* parla *dimostrativamente*, non *tassativamente*, e per somministrare il suo favore non esige per forma, e per essenza che il pegno sia dato nell' atto dell' impresto, ma basta che si verifichi che il Creditore riceva in qualunque maniera dal Debitore, e così anche dopo l' impresto, il pegno per cautela del suo credito, che è la sostanza della Legge. (9)

Quello che è necessario, trattandosi di Mercante decotto, si è che il pegno sia stato consegnato senza frode, ed inganno due, o più giorni avanti lo scuoprimento della decozione, nel qual caso non potrà essergli evitto, nè levato da qualunque altro Creditore benchè anteriore, e privilegiato, se prima non sarà pagato del suo credito, e interessi legittimi; E' bensì permesso non solo al Debitore, quanto agl' altri suoi Creditori il poter redimere detto pegno col dovuto pagamento, e forzare anche il possessore di esso a venderlo colle debite formalità, acciò l' avanzo del prezzo vada a benefizio o del Debitore, o degli altri suoi Creditori; E così a chiare note determina lo Statuto di Mercanzia *lib.* 3. *rub.* 2. al §. *Pertanto*, e la *Rifor-*

ma del 1713. al §. *Occorrendo di più* (10)

Anche il Venditore, o il Cedente di un Negozio, o Ragione mercantile, se siasi riservato il dominio, o la preambula ipoteca fino al pagamento del prezzo, merita di esser preferito sulla Ragione venduta, o ceduta a tutti i Creditori del Compratore nel caso di suo fallimento; purchè per altro la Ragione, o Taberna mercantile sia stata venduta, o ceduta come corpo universale. In fatti lo Statuto che toglie le Ipoteche, e chiama tutti i Creditori in contributo, e a soldo e lira, non comprende il padrone della cosa, nè abolisce quelle Ipoteche, che furono imposte sulla cosa medesima prima che passasse nell' altrui dominio. (11)

E quì fa d' uopo distinguere due casi fra loro molto diversi. Il primo quando il Compratore, o Cessionario ipoteca semplicemente la Taberna comprata a favore del Venditore, o Cedente per ragione del prezzo non pagato, e in questo caso deve il Venditore, o Cedente pel conseguimento del prezzo andar del pari cogl' altri Creditori a soldo, e lira. Il secondo caso si è quando il Venditore, o Cedente procedendo per via di riservo, o

si riserva il dominio, o si riserva l' ipoteca preambula sopra la Taberna venduta, o ceduta, e in questo caso il Venditore, o Cedente non deve andare in contributo cogl' altri, ma ad ognuno deve esser egli preferito. (12)

Non così procede allorchè sono state vendute, o cedute le merci della Taberna come specie particolari, essendo certo che le merci particolari durano di essere ipotecate fintantochè stanno appresso il principal Debitore, ma alienate che siano svanisce ogni ipoteca. Quindi è che sebbene il Venditore, o altro Creditore avesse a suo favore l' ipoteca sopra le merci, o denaro contante del Compratore, o altro Debitore, non potrebbe per questo valersi contro i Creditori della Taberna dell' ipoteca a suo favore contratta, quando l' identità delle merci, o altri effetti mobili ipotecati si fosse perduta nel giro delle moltiplici quotidiane contrattazioni fatte dal medesimo Debitore. (13)

Nè per supplire la durazione dell' ipoteca sopra le mercanzie considerate come specie particolari, e soggette alla quotidiana contrattazione, gioverebbe il ricorrere alla regola della *surrogazione* in

virtù della quale le altre merci introdotte nella Taberna subentrano in luogo delle alienate, e mantengono sempre viva l' universalità dove passano; poichè nascendo questo rimedio della surrogazione dalla natura del corpo universale, che sempre è il medesimo appresso qualunque possessore si trovi, non può mai aver luogo nelle robe particolari, poichè manca la causa, che lo produce. (14)

Per questa ragione le mercanzie ancora introdotte dall' Erede nella Taberna del Mercante defunto non restano affette ai Creditori del Defunto medesimo, perchè cessata per la morte del Debitore la negoziazione, viene a cessare ancora l' universalità del Negozio, sicchè le merci del defonto Mercante spogliata la natura di corpo universale, assumono l' altra di cose particolari incapaci di ricevere alcuna surrogazione, e di sentirne gli effetti. (15)

Esclusa poi nelle mercanzie la qualità di corpo universale, necessariamente ne deriva, che rimanendo quelle una congerie di parti singolari, e spezzate, viene a sciogliersi sull' aggregato che componevano, ogni vincolo d' Ipoteca statavi imposta, ed ogni diritto di prefe-

renza, poichè viene a mancare la prova dell' identità del Negozio obbligato, senza la quale non è esercibile dal Creditore la prelazione. (16)

Quegli ancora che ha somministrato il denaro, o mercanzie pel sostegno, e conservazione di un Negozio, o Accomandita che era per fallire, ha la prelazione sopra tutti gli altri Creditori della medesima, subentrando in questo caso la disposizione del celebre Testo nella *Leg. Interdum ff. qui potior. in pign. hab.* Ma una tal prelazione non compete a quel Creditore che ha somministrato il denaro, o mercanzie per l' erezione soltanto del Negozio, o Accomandita, non verificandosi in questo caso la ragione allegata dal riferito Testo in *L. Interdum*, vale a dire „ *Quod pecunia data communem pignoris causam salvam fecerit* „ (17)

Per una Consuetudine poi universale, e antichissima di giudicare, gli effetti, ed assegnamenti di qualunque Taberna, o Negoziazione pubblicamente esercitata da alcun Mercante, sono in special modo affetti, ed obbligati ai respettivi Creditori della medesima Taberna, o Negoziazione mercantile, cui hanno affi-

dato i loro averi, dimanierachè ogni altro Creditore per cause estranee dalla sfera di quella particolare Negoziazione sebbene munito della generale obbligazione, ed ipoteca dei beni spettanti in proprio al Socio debitore, non ha alcun diritto di concorrere coi Creditori della Ragione mercantile, o come volgarmente si dice, dello *sportello*. (18)

Questa consuetudinaria prelazione dei Creditori della Ragione, o dello *sportello*, sulla quale oggimai riposa la buona fede delle quotidiane contrattazioni nella mercatura, ha luogo senza dubbio quando il dominio assoluto della Ragione non appartiene per l' intiero al Socio debitore, ma risiede in comune presso più persone seco lui unite in società. Entrano in fatti in questo caso due potentissime ragioni per la prelazione dei Creditori della Società sopra il Creditore particolare del Socio. La prima che il Debitor Mercante non ha porzione propria nella Società che possa rimanere affetta ai suoi particolari Creditori, tutto il diritto del Socio sostanziandosi in ciò che resta nella final divisione, dopo saldati i Creditori della Società: La seconda che il Socio mercante rappre-

sentando formalmente due diverse persone, rappresenta anche due distinti patrimonj, il patrimonio, cioè, suo particolare, ed il patrimonio della Società, fra i quali due Patrimonj ha luogo il benefizio della *separazione* allegabile dai Creditori della Società per escludere i Creditori del patrimonio particolare del Socio, preservandosi il benefizio della separazione anco dagli Ordini di *Mercanzia* rapporto al Sindacato, non ostante la voluta generale conquassazione delle Ipoteche.(19)

In forza dunque di queste ragioni l' allegata Consuetudine di preferire i Creditori dello *sportello* a quelli del Socio, procede indubitatamente nelle Accomandite *Regolari* che sono complicate, e commiste colla Società, giacchè in questa specie di Accomandite il dominio della Taberna non appartiene per l' intiero all' Accomandatario, o Complimentario, che è il debitore, ma spetta ancora agli Accomandanti, presso dei quali egualmente risiede la proprietà, e *Ius* formale del Negozio. (20)

Ma cosa dovrà dirsi delle Accomandite *Irregolari*, nelle quali a differenza delle *Regolari* complicate colla Società, il dominio, e l' *Ius* formale della Ta-

berna, e di tutte le sue appartenenze risiede appresso l' Accomandatario? Un tale Articolo può esser disputabile, e per la sua giusta decisione fa d' uopo, più d' ogni altra cosa, l' esaminare il tenore, e i patti contenuti nella Scritta di Accomandita. Poichè se in questa Scritta fosse stato proibito all' Accomandatario di obbligar l' Accomandita per interessi, e traffici estranei dalla mercatura intrapresa, e che l' obbligazione contratta in proprio dall' Accomandatario fosse di questo carattere, estranea, cioè, ed aliena dal vero oggetto della negoziazione, in tal caso egli è certo che il Creditore particolare dell' Accomandatario, benchè munito dell' Ipoteca, non potrebbe venire in contributo, nè vincere i Creditori dell' Accomandita che hanno con essa contrattato per cause risguardanti il di lei traffico, ma il solo diritto che potesse avere, sarebbe quello di procurarsi il suo rimborso dalla persona, e beni del suo particolar debitore. (21)

In conseguenza di che se il Mercante Accomandatario avesse fatta qualche promessa a favore di alcuno coll' ipoteca di tutto il suo patrimonio, non averebbe

azione veruna il promissario di concorrere insieme coi Creditori dell' Accomandita sopra gli assegnamenti, ed effetti della mancata Ragione, ma sarebbe tenuto a concorrere per contributo cogli altri Creditori tutti sopra il solo particolar patrimonio del Complimentario, che fece la promessa. (22)

Gli Accomandanti poi benchè siano indubitatamente creditori pel respettivo capitale immesso nella Taberna, non hanno azione di venire in contributo coi Creditori Terzi, dovendo stare i loro capitali per la soddisfazione di detti Creditori, verso dei quali nell' erezione dell' Accomandita restano obbligati passivamente per le somme esposte alla negoziazione, e per gli utili che ne possono percipere. (23)

Ma se alcuno degli Accomandanti fosse insieme capitalista, e creditore dell' Accomandita per denari, o altre robe ad essa somministrate, averebbe diritto di agere contro l' Accomandita, e suo Complimentario pel conseguimento e del suo capitale, e del suo credito.

Sciolta pertanto, o terminata la Società, o l' Accomandita, l' ordine, e la regola da tenersi in questo caso per la di lui

soddisfazione sarebbe il seguente. In primo luogo dovrebbero restituirsegli quelle somme insieme coi frutti che somministrò al Negozio, potendo fino a tantochè non conseguisce la sua soddisfazione, impedire agli Accomandanti la divisione, e la restituzione dei loro capitali. In secondo luogo dovrebbero restituirsegli quei corpi che immesse nella Taberna come proprio capitale per averne la partecipazione degli utili in qualità di Socio, e Interessato. (24)

Se non una, ma due, o più fossero le Società, o Accomandite, e una di esse fallisse, in questo caso convien distinguere, che se uno sia il capitale, una la cassa, una la scrittura, e i Ministri gli stessi, allora la Società, o l' Accomandita dovrebbe dirsi una sola, quantunque comprendesse più, e diversi traffici, e i Creditori averebbero diritto di esser pagati sopra tutti gli effetti, ed assegnamenti di una tal Società, o Accomandita, benchè comprensiva di diverse negoziazioni. (25)

Se poi due, o più fossero le Società, o Accomandite fra loro separate, e distinte sì pel capitale, sì per la cassa, per i libri sociali, e per li Ministri, in

tal caso una di esse Ragioni a niente sarebbe tenuta per l' altra qualora fallisse, e i Creditori di una Ragione dovrebbero separarsi dai Creditori dell' altra Ragione, in quella stessa maniera che i Creditori del Defunto si separano dai Creditori dell' Erede. (26)

Questo benefizio della *Separazione* altro non è che un diverso riguardo di alcuni beni, e di alcuni Creditori da altri beni, e da altri Creditori; benefizio concesso dal *Pretore*, e fondato in una giustissima Equità, come abbiamo dal Testo nella *Leg. Procuratoris* 5. §. *Si plures ff. de Tribut. Act.* ove si figura, che uno degli antichi Servi avesse due Taberne, o dello stesso, o di diverso mestiere, per esempio una Taberna di panni lani, ed un altra di panni lini, oppure una Mercerìa in Trastevere, ed un altra simile in Campo Marzio, e che concorressero i Creditori per esser pagati; e vien deciso in detta Legge che i Creditori della Bottega di Lana, devono concorrere sopra le Lane, e le vesti di lana; quei della Bottega di Lino sopra i Lini, e Biancherie; i Creditori del Negozio di Trastevere sopra le merci del medesimo Negozio di Trastevere, e quel-

li del Negozio posto in Campo Marzio sopra le merci di Campo Marzio, perchè ciascheduno ha fidato i suoi Averi più a quella Bottega, o ragione particolare, che al Maestro, o Padron di quella; ne ragion vuole che chi ha fidato il suo concorra con chi non ha fidato cosa alcuna, non essendo giusto che uno si ripari sopra la roba, e denari altrui, e l'altro resti in danno. Soddisfatti però che sieno i Creditori d'una Taberna, deve l'avanzo andare a profitto dei Creditori dell'altra. (27)

Appoggiati a questa Testual disposizione hanno i Dottori comunemente stabilito, che debba accordarsi questo benefizio della *Separazione* nelle Negoziazioni Mercantili fra loro distinte, ancorchè esercitate dalla stessa persona in un medesimo tempo, e benchè vi sia lo Statuto che tolga le Ipoteche, e chiami tutti i Creditori a soldo, e lira. (28)

Quindi ne deriva che se l'Erede, in cui sono pervenuti i Beni del suo Autore, venga come Mercante dichiarato decotto, è cosa giustissima che separato il suo proprio Patrimonio da quello del suo Autore, con gli assegnamenti di questo si paghino i Creditori del Defunto con

ordine *Graduatoria* per non esser egli fallito; con gli assegnamenti poi dell'Erede decotto, e sindacabile si paghino in contributo, e a soldo, e lira i di lui particolari Creditori, salvi quelli, ai quali può competere, secondo le riferite nostre Costituzioni, il diritto della Prelazione. (29)

Ma se mai il Mercante defunto avesse ordinata nel suo Testamento la continuazione della propria Ragion Mercantile, non entrerebbe allora separazione del Patrimonio del Testatore dagli effetti, ed assegnamenti della Ragione, ne competerebbe alcuna preferenza sul Patrimonio del defunto a favore dei suoi particolari Creditori, e Legatarj in esclusione dei Creditori della continuata Ragione, essendo questa in sostanza la medesima che aveva instituita il Mercante defunto, e per cui egli era tenuto verso i Terzi Contraenti (30)

Il benefizio della *Separazione* non entra neppure quando gli effetti sono stati alienati ad una diversa Ragione, e ad una persona formale diversa, mentre allora hanno luogo bensì le azioni reali persecutorie della cosa, ma non mai il benefizio della separazione dè beni, perchè

questo si ammette fino a tanto che gli effetti sono nel dominio di quella Ragione, da cui si pretende la soddisfazione, e di quella persona formale, che è il Debitore (31); E perciò se la Ragione Mercantile sia passata nell'altrui dominio o per mezzo della vendita, o per mezzo della rinnovazione con diverse persone, non ha più luogo il menzionato privilegio della *Separazione*, ma bensì ha luogo a favore dei Creditori l'azione *rei persecutoria*. (32)

Intorno all' azione *rei persecutoria*, o piuttosto *rei vindicatoria*, si crede opportuno di quì avvertire, che ciò che sia fra persone non mercanti, ed a' termini dell' Ius Comune dei Romani, secondo le Teorìe forensi stabilite a favor del commercio, e secondo la Consuetudine, e Pratica mercantile, il Padrone, o Proprietario delle robe ad altri vendute, o pignorate non può redimerle senza rifusione del prezzo, qualora per parte del proprietario non si giustifichi o la mala fede in chi le comprò, o ricevè in pegno, oppure la decozione del Venditoditore, o Oppignorante nel tempo, in cui seguì la vendita, o oppignorazione. Altrimenti se quelli, che hanno compra-

te, o ricevute in pegno le merci, potessero rimaner soggetti a restituirle dipoi liberamente, ed a perdere il denaro sborsato, s' introdurrebbe nel commercio la diffidenza, le contrattazioni diventerebbero lenti, e rare, e tutto il sistema mercantile resterebbe notabilmente sconvolto. (33)

E

(1) *Casareg. de Commerc. dis.* 130. *n.* 4. *Rot. nostr. lib. Motiv.* 66. *n* 535. *Florent. Sindicatus* 31. *Aug.* 1742. *av. l' Avv. Giovanni Meoli nel Tesoro Ombros. tom* 5. *dec.* 47. *num.* 6.

(2) *Liburnen. concursus Creditorum* 15. *Iul.* 1695. *av. l' Aud. Sebastiano Marini nel Tesor. Ombr. tom.* 3. *decis.* 28. *num.* 7. *Florent. Decoctionis* 8. *April.* 1655. *av. l' Aud. Valentino Farinola nel Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 10. *e* 11. ove che i Forestieri non sono preferibili ai Creditori per causa di dote, tutela, e cura, e per altre cause privilegiate *Ib. num.* 16. *& ssq.*

(3) *Ibid. n.* 8. pienamente nella *d. Florent. Decoctionis* 8. *April.* 1655. *av. l' Aud. Valentino Farinola nel Tesor. Ombr. tom.* 5. *dec.* 11. *num.* 5. *& seqq.* I Forestieri non meno che gli Statisti sono capaci di partecipare dei benefizj dello Statuto di Mercanzìa rispetto al concorso, e alla prelazione sugl' effetti del comun Debitore, che esistono nello Stato, *Liburnen. Pecuniaria* 16. *Iul.* 1785. *av. l' Aud. Arrighi Rel.* stampata fra le *Selectior. tom.* 1. *part.* 1. §. 59. *& seqq.*

(4) *Magon. decis. Flor.* 86. *per tot. Ceball. cons. decis.* 133. *lib.* 2. *Florent. Decoctionis* 11. *Novembr.* 1669.

§. *His omnibus av. gl' Audd. Giovanni Argenti, e Francesco Venturini*. Di più è compreso il credito per Causa pubblica, o destinato per la medesima, *Relazione dell' Aud. Finetti in Causa Ergas, e Brisacier dè 23. Ottobre 1686. §. Ed in conseguenza*, che fu approvata dal Principe. Inoltre il Fisco creditore, e suo cessionario, *Rot. nostr. lib. Motiv. 48. a 687*. Alcune sorti di credito per causa Pia, o per causa simile alla Dote, o Tutela. *Rot. nostr. av. Palm. Nep. dec. 44. num. 22. d. Relaz. dell' Aud. Finetti §. Provata dunque*. Il Credito del Monte di Pietà. *Relaz. dell' Aud. Vinta del 1. Ottobre 1585*. Il Credito per causa degli ultimi medicamenti, e spese di mortorio, *d. Relaz. dell' Aud. Finetti al d. §. Provata dunque*. Si veda la *Florent. Pignoris del 10. Marzo 1746. av. l' Aud. Assunto Franceschini* nel *Tesor. Ombr. tom. 9. decis. 25. num. 4. e segg.*

(5) La medesima *Florent. Pignoris. num. 20*. Benchè l'accennata *Riforma del 1713*. tolga anche i privilegj Fiscali *trattandosi di Cambj, o altri Interessi per la negoziazione*, ciò non ostante non toglie i privilegj dipendenti dalle Regalìe del Principato, e perciò l'Appaltatore di qualchedana di esse è preferibile a qualunque altro Creditore, per la ragione che la *Riforma* deve intendersi dei soli Crediti Fiscali aventi origne da negoziazioni mercantili, *Liburnen. Concursus, & Prælationis 9. Maii 1736. av. l' Aud. Girolamo Bonfini*.

(6) *D. Florent. Pignoris n. 21. e 22*. ove si parla della citata *Riforma del 1713*. che preserva dalla conquassazione delle Ipoteche le Doti, Tutele, Cure, Salarj, e Mercedi degl' Operai, Pigioni di Botteghe ec. Si veda la *Vallis Arni Superioris, seu Reggellen. Separationis Bonorum, & Syndacatus 17. Febr. 1784. av. il Potestà Ant. Vieli*, ove *al §. A quest' effetto* si esime dalla conquassazione dell' Ipoteche il credito del

Difensore del Fallito per i suoi Onorarj; È la *Decis. dell' Aud. Giuseppe Vinci* nell' *Emporien. Separationis Bonorum, & Syndacatus* 30. *Aug.* 1783 §. *Ed in primo, e segg.* ove anche del Creditore dei miglioramenti, e pigioni della Casa, o Bottega del Mercante decotto, al quale si concede la prelazione, a termini della suddetta *Riforma*.

Questa medesima *Riforma* al §. *Inoltre* accresce gli alimenti da darsi alle Donne dei Falliti à causa delle loro Doti, che dallo Statuto di Mercanzìa *lib.* 3. *rub.* 2. erano stati tassati a scudi centoventi l'anno, fino alla somma di scudi Dugento annui, e più ancora a proporzione delle loro Doti, che giustificassero aver dato a tali falliti. Si veda questa *Riforma al* §. *Inoltre*, che abbiamo riportata in fondo del presente Trattato.

(7) Ampiamente la citata *Decis. dell' Aud. Franceschini* nel *Tes. Ombr. num.* 50. *e segg.*

Anche la sola destinazione di Nomi di Debitori, o di mercanzìe esistenti presso di un Terzo coll' ordine di pagare, o consegnare al Creditore induce il pegno, e da sù tali nomi, o mercanzìe così destinate due giorni, o più avanti il fallimento, la prelazione al Creditore contemplato, *Florent. Pignoris* 30. *Ianuar.* 1784 §. 16. *e Florent. Prælationis in concursu Creditorum* 11. *Iun.* 1794. §. *In primo luogo, ambedue av. l' Aud. Ubaldo Maggi Rel.* ove si parla dello Statuto di Mercanzìa *lib.* 2. *rub.* 3. Di fatti il pegno si costituisce legittimamente non solo colla tradizione vera della cosa oppignorata, ma anche colla tradizione *Simbolica*, la quale resta bastantemente effettuata subitochè al Creditore si consegni quel Documento, dal quale risulta il diritto, che il suo debitore ha sopra l' oggetto che vuole oppignorare, sia questa Mercanzìa, o sia Nome di debitore, *Ibid* §. *O si consideri e* la *Decis.* Conferma-

toria *del dì* 16. *Settembr.* 1795. §. 3. *e segg. av. l' Aud. Raffaelli Relat.*

In rapporto ai Nomi di debitori non può dirsi Creditor pignoratario se non l'attual detentore del documento, *Florent. Pecuniaria* 15. *April.* 1783. *av. l' Aud. Guido Arrighi Rel.* e la *Florent. Pecuniaria* 2. *Aug.* 1785. §. 32. *e seg. av. l' Aud. Niccolò Salvetti*. Si veda la *Ruota* nostra nel *Tes. Ombr. decis.* 68. *e* 69. *tom* 3. e nelle *Selectior. dec.* 48. *n.* 20. *e seg. tom.* 1. *part.* 1. ove si preferisce il Creditor Pignoratario al possessore materiale della cosa oppignorata, come sarebbe il Vettore, ne si considera la qualità di creditor forestiero, dovendo anche questo godere dei privilegj dello Statuto.

Anche al Cessionario del Pegno compete il privilegio della prelazione concessa dalle menzionate Statutarie disposizioni, *Liburnen. Mandati* 30. *Sept.* 1765 §. *Dal fatto*, *e seg. av. l' Aud. Lino Salvetti Relat.*

Lo Statuto di Mercanzìa *lib.* 2. *rub.* 8. e la *Riforma del* 1713. escludono qualunque Creditore anche privilegiato dal poter sequestrare il pegno già aggiudicato, benchè fosse ancora esistente, e non consumato, bastando l' Atto dell' aggiudicazione per la traslazione irrevocabile del dominio nel Creditore, *Florent. prat. Praelationis* 1. *Iun.* 1775. §. *Per sostenere*, *e segg. av. l' Aud. Rossi*, ove che il sequestro confermato induce un pegno giudiciale. Si veda il *Contramotivo* del Sig. *Avv. Lessi* §. *Per conoscere*, *e segg.*

(8) La menzionata *Decis. dell' Aud. Franceschini num.* 28. *e segg.*

(9) *Ibid. num.* 34. *e segg.* ove si distingue la forma *Sostanziale* dalla forma *Accidentale* volute dalla Legge, o Statuto. *Florent. Pignoris* 30. *Ianuar.* 1784. §. 14. *segg. Av. l' Aud. Maggi Rel.*

Il Pegno può darsi ancora per sicurezza d'un Credito antico purchè manchi il sospetto di collusione, e di frode in pregiudizio degl'altri Creditori, *Florent. Nullitatis Pignoris* 3 *Iul.* 1799. *av. l'Aud. Pietro Pardini*, ove fu dichiarato nullo il pegno dato per un vecchio Credito nel tempo che gli altri Creditori insistevano pel pagamento, e il Debitore niente aveva oltre la cosa pignorata.

(10) Detta *Florent. Pignoris av. l' Aud. Maggi* §. 16.

La cessione del Fondo, e Corpo della Bottega non da alcuna prelazione al Cessionario sopra le merci, non potendo considerarsi come Pignoratario quando la Bottega è stata venduta, o ceduta come Corpo Universale. *Liburnen. præt. Prælationis* 17. *Aug.* 1741. *av. l' Avv. Pietro Antonio Gioia* nel *Tesoro Ombros. tom.* 3 *decis.* 68. *n.* 1. *e segg.* La contrattazione poi delle pure Mercanzìe, e robe considerate come specie particolari, vien permessa dallo Statuto, qualora sia fatta per dieci giorni avanti il fallimento. *Ibid. num.* 3. considerandosi in tal caso le Mercanzìe come Cose Mobili. *Ib, num.* 5. Si risponde ancora in questa *Decisione num* 30. *e segg.* all' obietto che il fondo, e Corpo della bottega fosse stato dato a titolo di Pegno, e non di vera Alienazione, e dazione in pagamento, e perciò che il Pignoratario dovesse esser preferito, e non dovesse concorrere con tutti gli altri creditori; Poichè lo Statuto che preferisce il Creditor del Pegno, non deve intendersi di pegno contenente un Corpo Universale, o uno Stabile, ma di pegno di cose manuali, come meglio dichiara la *Riforma* del 1713. *al* §. *Occorrendo*.

Il nostro Statuto di Mercanzìa *lib.* 3. *rub.* 2. *al* §. E i *Vetturali*, vuole che i Vetturali, Padroni di Nave, Corrieri, Procacci, o altri portatori di Mer-

canzie, robe, facoltà, e denari, e quelli ancora a chi tali cose fossero indirizzate per passo per inviarle altrove, le abbiano anteriormente obbligate, e possano sopra quelle valersi per le loro mercedi.

(11) Vedasi il *Motivo in Causa di Livorno di pretesa Prelazione nel Fallimento Castinelli* 23. *Settembre* 1729. *av. l' Avv. Antonio Graffioni Rel.* §. *Cheche siasi*, ove anche in quei casi, nè quali per l'incompatibilità del Contratto il riservo del Dominio si risolve in Ipoteca, nondimeno il venditore deve esser preferito a tutti, ne andar deve in concorso cogl' altri a soldo, e lira, non ostante lo Statuto; per la ragione che quando il riservo del dominio si risolve in ipoteca, si risolve in una Ipoteca preambula, e privilegiata, e d'ugual forza del dominio vero. Si veda ancora la *Ruota* nostr. nel *Tes. Ombr. tom.* 4. *decis.* 38. ove fu esentato dal concorso a soldo, e lira cogl' altri Creditori del Fallito quello, cui erano stati assegnati i beni in conguaglio di divise. *Ibid. num.* 23. *& seqq.* ove della riserva del dominio si ragiona.

(12) Il medesimo *Motivo av. Graffioni al* §. *Pertanto*.

(13) *Florent. Concursus Creditorum ad bona Societatis del dì* 10. *Settembre* 1654. *Lib. Motiv.* 122. *a* 364. §. *Caterum ec. Florent. Prælationis 6. Mart.* 1740. §. *L'esclusione av. l' Aud.* Ranieri Francesco *Mari Liburnen. præt. Prælationis* 3. *April.* 1742. *Art. IV.* §. *Sostiene e segg. av. il medesimo*, e la *Florentina prætensæ Actionis Tributoriæ del di* 22 *Febbraio* 1796. §. 33. *av. l' Aud. Giovanni Bargigli Sarchi*.

Il venditore della merce stata venduta con essersi avuto fede del prezzo, non può aver prelazione sopra gli altri creditori, benchè la merce medesima in parte esistesse, *Florent. Separationis* 17. *April.* 1723. §. *Propose av. l' Aud. Rossi*, al quale per al-

tro sembra dura una tal massima, e meritevole di qualche provvedimento. Hanno però molti Dottori sostenuto, e con ragione, che competa al Venditore la *Vindicazione* della sua merce, benchè venduta con aver fede del prezzo, quando al tempo della vendita il Mercante Compratore era in grado d' imminente decozione. *Ved.* la *seg. Not.* 32. *in fin.*

(14) *Ibid.* §. 33. Pienamente la citata *Liburnen. prat. Prælationis av. Mari Art. IV. per tot.*

(15) Detta *Florent. Concursus Creditorum ad Bona Societatis* nel luogo citato. *Florent. Prælationis av. Mari loc. cit.*

(16) *Liburnen. prat. Prælationis cor. Mari d. Art. IV.* §. *Ma si raccoglie*, ove i Concordanti.

(17) *Merlin. de Pignor. lib.* 3. *quæst.* 5. *num.* 41. *&* 68. *Rodriguez de Concursu Credit.* part. 1. *Art.* 7. *num.* 27. *&* 28. *Rot. Rom. cor. Emerix. Iun. decis.* 487. *num.* 11. *Rot. nostr. cor. Bonfin. decis.* 22. *n.* 11.

(18) *Caball. cons. decis.* 95. *num.* 12. *e più segg. la Ruota* nostra fra le *Raccolte nel Tesor. Ombros. tom.* 10. *decis.* 11. *n.* 49. *e seg. Florent. prat. Actionis Tributoriæ* 22. *Feb.* 1796. §. 4. *e* 5. *av. l' Aud. Bargigli Sarchi.* V la *Florent. Separationis* 17. *April.* 1773. *av. l' Aud. Francesco Rossi* §. *Ne osta*, ove che per una consuetudine già canonizzata in Firenze, si devono cogli effetti della Ragione pagar prima i Creditori di essa, e sù quel che avanza soddisfar gli altri Creditori per cause estranee dalla Negoziazione. *ibid. in fin. Caball. cons.* 94. *num.* 14. *lib.* 1.

(19) La *decis.* 10. *tom.* 10. *del Tesor. Ombros. n.* 46. *e segg. Florent. Prælationis del* 6. *Marzo* 1740. *av. Mari Relat.* §. *Noi distintamente*, *e segg.* o la *Florent. Concursus Creditorum*, *&* *separationis del* dì 26. *Settemb.* 1747. §. *Perchè quantunque av. l' Aud.*

Giovanni Meoli, e la citata *Florent. praet. Actionis Tributoriae* §. 5. *av. Bargigli Sarchi*.

(20) La med. *Florent. praet. Actionis Tribut. av. Bargigli Sarchi* § 6 e 7.

(21) La *stessa decis. av. Bargigli Sarchi* §. 2. e *per tot.*

(22) Detta *decis. per tot.* ove si parla della promessa fatta dall' Accomandatario nella Scritta Nuziale pel trattamento della sua Nuora, alla quale fu negato di poter concorrere sopra gli Effetti dell' Accomandita, ma le fu soltanto concesso di poter concorrere a soldo, e lira con gli altri Creditori tutti sopra il solo patrimonio proprio del promittente. Si veda ancora la *decis.* 10. *tom.* 10. *del Tesor. Ombros.* nella quale fu detto che la Moglie del Socio, la di cui Dote in denaro contante fu da esso impiegata in comprar Mercanzie per la Società, non aveva diritto in pregiudizio dei Creditori della medesima di perseguitare gli Effetti Sociali, non potendo questi dirsi proprj di alcun Socio prima del Saldo de Conti, e dell' estinzione de' debiti della Società.

(23) Florent. *Syndacatus, & capturae* 22. *Mart.* 1684. *cor. Urceol.* fra le sue impresse *la* 47. *al num.* 4. *e segg.* Questa Decisione non parla troppo felicemente, come parlano altre posteriori Decisioni dei nostri Tribunali, della natura del Contratto di Accomandita, giacchè gli Accomandanti non sono a come essa suppone, Padroni, e veri Socii, ma piuttosto Creditori, e partecipi.

(24) *Liburnen. seu Florent. Accomanditae* 31. *Aug.* 1722. *cor. Aud. Francisco Ant. Bonfini* fra le sue raccolte *decis.* 22. *num.* 8. *e segg.* nella quale si parla di uno, il quale con scienza, e consenso dei Socj era stato dal Complimentario ammesso alla partecipazione degli Utili dell' Accomandita nella qualità

di Creditore, e di Capitalista per le somme da esso somministrate; e si decide aver egli diritto di agere pel conseguimento del suo Credito, e del suo Capitale non solamente contro il Complimentario, e suoi beni, ma anche contro i beni ed effetti della Società.

(25) *Zanch. de Societate part.* 4. *cap.* 12. *num.* 132. *Rot. Rom. in Nuperrim. decis.* 11. *num.* 4. & *seg. tom.* 5. *part.* 1.

(26) *Straccha de Decoctor. part.* 5. *num.* 13. *Ansald. de Commerc.* & *Mercat. disc.* 4. *num.* 11. *Zanch. de Societat. loc. cit. num.* 133. & *seq.* & *de Prælat. Credit. Exercit.* 6. §. 4. *per tot.*

(27) *Zanch. de Prælat. Credit. Exercit.* 6. §. 4. *num.* 54. & 55. e nell'altro Trattato *de Societat. part.* 4. *cap.* 12. *num.* 136. *e segg.* Si veda l'allegato *Motivo* dell'*Avv. Graffioni* nella *Causa Castinelli del* 23. *Settembre* 1729. §. *Che poi*, e la *decis.* 10. *tom.* 10. del *Tesoro Ombros. num.* 3. *e segg.* nelle quali Decisioni si illustra, e si spiega il citato Testo nella *Leg. Procuratoris* 5. *ff. de Tribut. Act.*

(28) *Sabell. in Summ.* §. *Statutum*, & *generalia de Statutis num.* 50. *Rot. nostr. Lib. Motiv.* 122. *a* 364. il detto *Motivo di Graffioni* §. *Dal qual Testo* ove si allegano parecchie autorità. V. *Florent. Separationis* 17. *April.* 1773 §. *Imperciocchè e segg. av. l' Aud. Francesco Rossi*, ove ampiamente di tali questioni concernenti la separazione dei beni, e dei creditori.

(29) *Emporien. Separationis Bonorum*, & *Sindacatus* 30. *Aug.* 1783. *per tot. av. l' Aud. Giuseppe Vinci Relat.* Parimente dovrà farsi la separazione dei Creditori, e dovrà ad essi concedersi la prelazione sugli effetti della Società, alla quale hanno fidato, quando due Società sieno state una dopo l'altra formate o per mezzo della Novazione, o in altro modo. *Zanch. de Societat. d. part.* 4. *Cap.* 12. *num.* 140.

& 141. *Romana Pecuniaria, seu Reintegrationis* 5. *Maii* 1719. §. *Maioris proinde & seq. cor. Corio*. Si veda l'allegato *Motivo di Graffioni al* §. *Ne pare, e seg.* ove che siccome una persona sola può avere nel medesimo tempo due distinte Ragioni in due distinte, e separate Botteghe, come nel caso della mentovata *Leg. Procuratoris* §. *ff. de Tribut. Act.* così può avere in diverso tempo due, o più separate, e distinte Ragioni sopra una sola, e medesima Bottega, giacchè sopra una stessa Bottega si può estinguere, e terminare la Ragione passata, e crearne una nuova, quando concorrano circostanze tali, che dimostrino chiara la diversità delle Ragioni Mercantili.

(30) *Liburnen. Pecuniaria del dì* 26. *Agosto* 1740. §. *Dunque riepilogando; e per tot. av. l' Avv.* e poi *Aud. Giovanni Meoli*, ove si dice ancora che devono i Creditori tutti della Ragion continuata per ordine del defunto, godere tal vantaggio, e distinzione dai Creditori dell'Erede. *Ib.* §. *Che se* ove si citano le *Decis.* 654. *e* 711. *cor. Dunozet. Iun.* seguitate dalla medesima *Ruota Rom.* nella *Romana Concursus, seu Dotium* 16. *Iun.* 1698. §. *Neque obstat &* §. *Unde cor. dell' Olmo*.

(31) Secondo la disposizione del Testo nella *Leg.* 2. *ff. de Separation.* ove *la Gloss. e i DD. Salgad. Labyriut. Credit. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 24. *De Luc. ad Franch. decis.* 246. *sub num.* 6 e il più volte citato Motivo dell' *Avv. Graffioni* §. *Per rispondere*.

(32) Il med. *Motiv.* §. *penult.* ove che avendo i Creditori acconsentito che la Bottega trapassi in un secondo Negozio, e a questo si unisca, e s' incorpori come capitale della seconda Ragione, non possono più pretendere l'opposto, cioè che la medesima Bottega debba essere scorporata, e separata dalla seconda Ragione.

Viene accordata la *Reivindicazione* al Venditore delle Mercanzìe non ostante che abbia avuta fede del prezzo, ogni qualvolta il Mercante nel tempo della compra era in istato d' imminente Decozione. *Mans. Consult.* 10. *num.* 27. *& seqq. Rocc. Respons.* 25. *n.* 1. *& seqq. t.* 1. E viene accordata ancora la *Reivindicazione* al Proprietario delle merci, se il Mercante, al quale erano state raccomandate, l' abbia distratte nel tempo che prevedeva la propria certa Decozione, *Casareg. de Commerc. disc.* 75. *num.* 16. *et seqq.* Diversamente, se la Decozione sia seguita all' improvviso per un colpo d' avversa fortuna *Ibid. num.* 18. *et* 19.

(38) Ampiamente la *Liburnen. præt. Reivindicationis in Causa Pastacaldi, e Guarini*, la *Liburnen. Pignoris* 22. *Augusti* 1749. *av. gl' Audd. Stefano Bertolini, e Ant. Fabbrini in Causa Dolfinetti, e Bassano*, e la *Florent. Pignoris* 30. *Ian.* 1784. *per tot. av. l' Aud. Ubaldo Maggi Relat.* ove *al* §. 36. si avverte che nel Pignoratario con titolo *oneroso* non basta il sospetto della Decozione del Pignorante per annullare il contratto, ma ricercasi la scienza certa, e sicura della stessa Decozione. Merita d' esser letta sù questo particolare una dotta *Allegazione* dell' *Avv. Pietro Burroni* intitolata *Florent. seu Liburnen. Sequestri, et Rei vindicationis in detta Causa Bassano* da una parte, e *Delfinetti* dall' altra; Meritano pure d' esser vedute sù questa materia le recenti Consultazioni del Sig. *Avv. Ant. Maria Piedi* nella *Florent. Pignorum in Causa Luchi, e terzi Possessori dè Pegni*, ove si dice ancora, esser qualche volta lecito al Pignoratario di oppignorare ad altri la cosa ricevuta in pegno, per la stessa somma, non per una maggiore, come nella sua *Secunda Iuris* §. *Senzachè, e seg.*, e nella *Tertia Iuris* §. *Avvegnachè*, e nel *Supplemento* alla *Quinta Iuris*.

CAPITOLO XVI.

Delle Concordie, e delle nostre Leggi sopra di esse.

ANCHE i più duri, i più inesorabili Creditori quando vedono che l' impotenza del loro Debitore è tale da non poter esser soddisfatti per l' intero, si adattano per mezzo di transazioni, o *Concordie* anche volontarie, e spontanee, a prender meno del loro credito, rimettendo, e condonando il rimanente; sistema assai migliore di qualunque altro, e dei Giudizj ancora di *Graduatoria*, i quali colle loro lunghe formalità, e moltiplici controversie assorbiscono i patrimonj intieri senza verun profitto dei Creditori, la maggior parte de' quali resta bene spesso allo scoperto.

Quantunque secondo i principii del Diritto naturale, e civile, non possano alcuni Creditori far simili transazioni, e concordie in pregiudizio di altri Creditori non consenzienti, ai quali senza il fatto proprio nessuna cosa può togliersi che loro appartenga, e per poter esser dannificati dai Creditori concorrenti alla concor-

dia, si ricerchi non meno che un Rescritto Sovrano, come abbiamo dal Testo nella *Leg. Rescriptum* 10. *ff. de Pact.*, ciò non ostante per una commiserazione dovuta agl' infelici Debitori, commiserazione che tende al vantaggio così del debitore come dei Creditori, i quali sperar possono l'intiera loro soddisfazione da un Debitore che si trovi in uno stato meno che sia possibile infelice, si sostengono benissimo, e meritano di esser osservate tali concordie, e transazioni anche dai Creditori non consezienti, quando i consenzienti formano la maggior parte. (1)

Questa maggior parte dee però considerarsi non pel maggior numero delle persone; ma per la maggior somma del credito; ed essendo le persone dei Creditori eguali nella somma del credito, preferir si deve il maggior numero dei Creditori; ed essendo questi eguali in numero, preferir si devono i più degni, e i più congiunti di sangue al Debitore; ed ove il tutto sia uguale, seguitar devesi quel sentimento, che più all' umanità, e all' equità conviene. (2)

Indipendentemente dalle Leggi, e Statuti particolari, che dispongono delle *Concordie*, e delle loro formalità, sembra sen-

za dubbio, che nei tre seguenti casi la Concordia fatta dai Creditori maggiori di numero, o di somma, affligger possa i Creditori minori parimente di numero, o di somma.

Il primo caso si è quando il Debitore stante la sua povertà vuol procedere alla cessione de' Beni se dai Creditori non gli viene accordata o la diminuzione del debito, o la dilazione al pagamento, dovendo in questo caso il minor numero dei Creditori stare alla Concordia del maggior numero, essendo questa manifestamente vantaggiosa anche per i Creditori non consenzienti. (3)

Il secondo caso si è quando il debitor decotto è morto, ed il suo erede non vuole adire l'eredità senza che dai Creditori gli venga condonata una parte del debito, dovendo anche in questo caso il minor numero stare alla Concordia del numero maggiore dei Creditori, che accettò la domanda fatta dall'erede, giacchè una tal concordia ridonda in utilità anche dei Creditori non concorrenti. (4)

Il terzo caso si è quando il debitore è fuggito, e più non si trovano i suoi beni, talchè manca ai Creditori ogni mezzo onde poter esser pagati. In questo caso

ancora, se il debitore volendo ritornare al Paese abbia domandata ai Creditori o la remissione d'una parte del debito, oppur qualche dilazione al pagamento, e ciò sia stato accordato dal maggior numero dei Creditori, non può il minor numero contravvenire a questa concordia utile, e vantaggiosa anche per essi. (5)

Tutto ciò per altro riceve delle dichiarazioni, e limitazioni, che meritano d' esser qui avvertite.

La prima dichiarazione si è, che il Debitore presenti una nota esatta de' suoi capitali, e de' suoi debiti prima che si proceda alla domandata transazione, o concordia. (6)

La seconda dichiarazione si è, che i Creditori consenzienti abbiano unitamente, di comun consenso, e col dovuto esame, e ponderazione deliberato sulla quantità del debito da condonarsi al debitore; Anzi è sistema opportuno, e giusto che siano interpellati i Creditori tutti benchè assenti; e che v' intervenga ancora il Decreto del Giudice, il quale esser dee bene informato se i Creditori consenzienti siano maggiori e pel numero, e per la somma del debito, acciò la concordia venga rettamente, e giustamente conclusa. (7)

La terza dichiarazione si è, che la maggior parte dei Creditori può ne' suoi congrui casi rimetter parte del debito, ma non già il debito intero, perchè rimettendolo interamente non fa cosa alcuna di utile, ed eccede i limiti del giusto, e dell' onesto. (8)

La quarta dichiarazione si è che, la concordia fatta dalla maggior parte dei Creditori o col debitore che difficilmente può convenirsi, o coll' erede che non vuole adire l'eredità, non nuoce a qnei Creditori, che sono muniti di pegno, o d' ipoteca, o di mallevadoria, potendo sempre questi creditori, ai quali non è utile la Concordia, agere o sopra i beni pignorati, ed ipotecati del loro debitore benchè esistenti presso i terzi possessori, o contro i loro respettivi mallevadori. (9)

La quinta dichiarazione si è, che dimostrandosi dalla minor parte dei Creditori non consenzienti l' ingiustizia della concordia fatta dal maggior numero dei Creditori che concorsero alla medesima, non è loro proibito di provocare, o appellare dall' altrui deliberazione, e sentenza, e stante questa provocazione non è lecito ai Creditori concorrenti di attentare ulteriormente cosa alcuna. (10)

Ne deve ommettersi, che le Concordie fatte dal maggior numero dei Creditori allora solamente si sostengono, e affligger possono i Creditori non consenzienti, quando, come abbiamo di sopra accennato, sono seguite con buona fede, e con una sincera dimostrazione fatta dal debitore delle sue sostanze, e de' suoi debiti, e mediante un patto gratuito, e volontario dei Creditori, non forzato, ne estorto con frode, ed inganno; Sostenendosi le concordie fatte con sincerità, e buona fede ancorchè seguite fossero con un Debitore o decotto, o in prossimo stato di decozione. (11)

Non dee neppur ommettersi che se il Debitor decotto non osserva, o non vuol osservare in qualche parte la seguita concordia, non sono obbligati nemmeno i Creditori concorrenti a stare alla medesima, non ostante qualunque promessa benchè amplissima, e giurata. (12)

Ed in vero le concordie sebbene approvate dalla maggior parte dei Creditori, ogniqualvolta si vedano non adempite dal Debitore, danno diritto ai medesimi Creditori di ritornare alle loro prime ragioni, come se le concordie stesse state fatte non fossero; Senza esser obbligati i Cre-

ditori a interpellare o il debitore, o gli eredi, e possessori del suo patrimonio; perchè trattandosi di contratti innominati, come sono le Concordie, le Transazioni, e simili, ognivolta che da chi promette non si mantiene quanto fu promesso, si dà il dritto di agere contro il contravventore come se verun patto, e convenzione fosse seguita, dandosi in tal caso a favore dei Creditori il regresso ai primitivi diritti anche senza interpellazione a purgar la mora. (13)

Questionano i Forensi se pervenendo il debitore a miglior fortuna dopo la concordia, possa venire astretto dai Creditori all' intiera loro soddisfazione. In questa controversia sembra più vera, e più giusta l'opinione negativa, non dovendo fuori del caso di collusione, e di frode, così facilmente accordarsi il regresso a quei diritti ai quali fu volontariamente renunziato, ne dovendo ammettersi il pentimento d'una azione misericordiosa e benefica; richiedendo per altro l' equità che il debitore diventato comodo, e facoltoso si muova a soddisfare spontaneamente, e per l'intiero i suoi Creditori. (14) Per la stessa ragione non possono neppur convenirsi i mallevadori oltre la somma

concordata, per essere estinta rispetto al rimanente del debito l' azione contro il principal Debitore; Se pure il Creditore non fosse uno dei Dissenzienti, oppure non fosse assente, nel qual caso non s' intende che abbia voluto rinunziare all' azione solidale contro il mallevadore (15)

Sù i beni poi che rimasero al Debitore dopo la concordia, e il pagamento, e che al tempo della concordia medesima egli possedeva, non possono certamente i Creditori sperimentare la loro azione, essendosi contentati delle somme concordate; il che però deve intendersi quando la remissione del residuo del debito sia seguita per un patto gratuito, e volontario, e non già involontario, ed estorto dal debitore con quegli artifiziosi modi, dei quali spesse volte si servono i pretesi Decotti per indurre i loro Creditori alla concordia, facendo comparire il proprio patrimonio più involuto, e più scarso di quello che in realtà egli sia. (16)

Venendo adesso a parlare di quanto individualmente prescrivono i nostri Statuti, e Leggi sù questa materia delle concordie, si presenta in primo luogo lo Statuto di Mercanzia *Lib.* 3. *rub.* 2. §. *E nelle cancordie, e seqq.* il quale dispone,

che nelle concordie intentate dal Debitore contro i suoi creditori, e delle quali si domandasse la confermazione per sentenza della Corte di Mercanzia, e oggigiorno del Tribunale *Esecutivo*, *e di Commercio* affine di obbligare a concorrere anche i Creditori non consenrienti, è necessario „ ivi „ Che v' intervenghino „ almeno i tre quarti di tutti i Creditori di tal Debitore così per il numero delle persone, come per la quantità, o misura del credito, ed oltre a „ ciò precedente la petizione di tale Debitore con l' espressione dei nomi di „ tutti i suoi Creditori con la quantità „ dei loro crediti, e così di chi concorra, come di quelli che non concorreranno. E fatto, ed osservato quanto „ di sopra, l' Offiziale della presente Corte a richiesta di tale debitore sia tenuto, e debba far richiedere in persona, o alla Casa dell' usata abitazione „ a vedere tale domanda ciascuno di „ quelli Creditori che non concorreranno, ed a contradire, et apporre, e fare ogni loro difesa, e passati giorni „ otto dal dì di tal citazione, avanti si „ proceda ad alcuno altro atto in detta Causa, faccia il Debitore un qua-

„ dernuccio secondo il solito, ove nel„ la prima parte ponga tutti i suoi Cre„ ditori che averanno concorso con la „ somma a canto dei loro respettivamen„ te crediti, lasciando spazio convenien„ te a piè di ciascun nome, e posti ta„ li Creditori, ponga ancora quelli che „ non averanno concorso, e respettiva„ mente le somme dei loro crediti „

Dispone inoltre questo Statuto di *Mercanzia*, che verificato per mezzo del suddetto *Quadernuccio*, e di altre richieste formalità, che il numero dei Creditori, e il cumulo dei loro crediti sia tale conforme ricerca lo Statuto medesimo, si devono citare a sentenza „ ivi „ Tutti quelli Creditori che non con„ correranno una volta in persona, e „ due alla Casa della loro usata abita„ zione, e si possa procedere alla con„ fermazione di tale concordia, e segui„ ta tal Sentenza tutti quelli Creditori, „ che non fussino concorsi, o non ave„ ranno consentito, siano tenuti stare a „ quella, et osservarla in tutto, e per „ tutto, come se avessino espressamen„ te consentito, e l' avessino ciascuno „ di loro soscritta, non ostante qualun„ que poziorità, o priorità di ragione,

„ o ipoteca, o altro qualunque privile-
„ gio, o prerogativa, eccetto quello che è
„ detto nella Legge, ovvero Capitolo del
„ pegno, eccetto ancora i Creditori per
„ cagione di dote, o donazione per le
„ nozze, o di tutela, o cura, i quali fuo-
„ ra della loro volontà non siano tenu-
„ ti stare a tale concordia, nè pregiu-
„ dichi loro tale Sentenza, et i Credi-
„ tori che non averanno concorso che
„ averanno mallevadore, o pegno se-
„ condo la Legge, o Capitolo di che
„ di sopra, ancorchè venghino condan-
„ nati a concorrere, non s' intenda loro
„ fatto pregiudizio sopra tale malleva-
„ dorìa, o pegno, nè debbino esser con-
„ dannati nelle spese, se però averanno
„ allegato, e prodotto in causa di avere
„ tali mallevadori, o pegno, e possino
„ procedere contro tali mallevadori, o
„ pegno secondo che per le Leggi è
„ disposto, non ostante tale accordo „

„ Dichiarando che se tali concordie
„ non saranno soscritte da tutti i Cre-
„ ditori di tale Debitore che cercherà fa-
„ re tale accordo, non saranno conferma-
„ te secondo il presente ordine intra sei
„ mesi dal giorno della prima soscrizione
„ d' alcuno de' Creditori, o se fosse l'

„ accordo fatto per pubblico Istrumen-
„ to, dal giorno di tal fatto a principio
„ Istrumento, o nel tempo della proro-
„ ga (di due mesi) di che di sotto si
„ dirà, s' intendino ipso iure spirare, e
„ più non durino, e sia come se soscrit-
„ te, o fatte non fussino, nè pregiudi-
„ chino ad alcuno, che si fusse soscrit-
„ to, o vi avessi consentito, ma restino
„ in quel grado, et essere che ciascuno
„ era avanti tale soscrizione, o consen-
„ timento, e non vaglia la renunzia, o
„ patto che si facesse, o fosse fatto con-
„ tro la disposizione di che di sopra. (17)

„ E le concordie di che di sopra ove
„ saranno i Creditori tutti soscritti, val-
„ ghino, e tenghino, e non abbino bi-
„ sogno di confermazione, restando non-
„ dimeno a qualunque dei Creditori, che
„ vi venissi dannificato per fraude, o
„ inganno del Debitore, facultà di fare
„ dichiarare tal fraude, o inganno, e di
„ ciò si debba stare alla dichiarazione
„ dei Sei, che per i tempi saranno, etiam
„ per loro semplice partito, citata prima
„ nondimeno la parte, e seguita tal di-
„ chiarazione tali concordie venghino
„ del tutto annullate, e non pregiudichi-
„ no ad alcuno che si fosse sottoscritto

„ se già non si contentassi quanto a se
„ di tale concordia, dovendo manifesta-
„ re al Debitore la sua intenzione per
„ gl' atti pubblici di detta Corte „

Provvede in seguito lo Statuto di Mercanzia nel §. *E perchè e segg.* alle collusioni, che seguono non di rado nelle concordie in pregiudizio dei Creditori, e della buona fede mercantile, imponendo delle pene pecuniarie tanto al Debitore, quanto a quel Creditore, che di concerto avesse commesse tali collusioni, ed inganni, e annullando la concordia benchè confermata con Sentenza, e sottoscritta da tutti i Creditori.

Per rimediare a somiglianti disordini, che pur troppo seguir possono non solamente nelle concordie intentate dai Debitori avanti il Tribunale, ma ancora negli accordi che volontariamente si trattano nelle Cause di fallimenti, o in altri simili Giudizj, fu pubblicata sotto il Governo del gran Legislatore Pietro Leopoldo Gran-Duca di Toscana, e precisamente nel dì 15. *Marzo* 1782 una Legge, o Regolamento in dichiarazione, correzione, e riforma, in questa parte, delli Statuti di Mercanzia della Città di Firenze, e Siena, dell' Istruzione dei 22

Febbraio 1773. e di ogni altra Legge Statuto, uso, e Consuetudine vegliante su tal materia. (18)

Questa nuova Legge, o Regolamento è di tale, e tanta importanza, che merita di esser quì interamente riferito, ed è del seguente tenore.

„ I. Che in avvenire qualora alcun
„ Debitore vorrà intentare un Giudizio
„ di Concordia debba colla sua domanda,
„ e colla nota dei Creditori concorrenti
„ presentare ancora per tutti gli effetti che
„ di ragione, un' altra nota in cui sie-
„ no fedelmente descritti tutti i suoi be-
„ ni, mobili, immobili, semoventi, azio-
„ ni, ragioni, ed ogni altro assegnamen-
„ to atto a contribuire all' offerta sod-
„ disfazione dei suoi Creditori, e man-
„ cando, o non facendo esatta, veridi-
„ ca, e completa la detta nota, non sia
„ ammesso alla concordia, o respettiva-
„ mente decada dal benefizio della me-
„ desima, ancorchè confermata con Sen-
„ tenza, e non solo per interesse dei
„ Creditori non concorrenti, ma anco-
„ ra dei concorrenti, ben' inteso però
„ che questo non abbia luogo quando
„ la mancanza consistesse in cose di pic-
„ colo oggetto, a dichiarazione, e secon-

„ do il prudente arbitrio del Giudice.
„ II. L' istanza nei Giudizj di Con-
„ cordia sarà di sei mesi da incomincia-
„ re e decorrere dal dì della principal
„ domanda, quattro cioè, e questi comu-
„ ni al Debitore, ed ai Creditori dissen-
„ zienti per il termine probatorio, e gli
„ altri due mesi per il decisorio.
„ III. Le verificazioni però, che il De-
„ bitore è tenuto di fare in ordine ai
„ Creditori sottoscritti alla concordia,
„ dovranno esser compite dentro i tre
„ primi mesi del probatorio, spirati i
„ quali si procederà alla pubblicazione
„ delle dette verificazioni, e quei nomi di
„ Creditori, che si troverà non essere
„ stati verificati dentro il detto termine
„ di tre mesi, si avranno, non ostante
„ la loro sottoscrizione alla Concordia,
„ per i Creditori dissentienti.
„ IV. Tutte le volte, che il Debitore
„ in qualunque termine più ristretto dei
„ detti tre mesi dichiarerà negli Atti di
„ aver per la parte sua concluso in cau-
„ sa, e di non aver altro da dedurre, o
„ giustificare, dal dì di una tale dichia-
„ razione non resterà ai Creditori che
„ il tempo di un mese a far le loro in-
„ cumbenze, e questo spirato si inten-

„ derà concluso in causa anche per la „ parte loro, ed incomincierà a decorre- „ re il termine decisorio, quantunque il „ probatorio stabilito come sopra non „ fosse consumato, il qual termine de- „ cisorio potrà pure, e dovrà il Giudi- „ ce ristringere quel più che lo stato „ della causa permetterà.

„ V. All' incontro se per le circostan- „ ze del caso troverà giusto, e secondo „ la sua coscienza crederà necessario il „ prorogare i detti termini assegnati per „ il probatorio, avrà facoltà di farlo, „ purchè la proroga, o sia domandata „ dal Debitore, o sia domandata dai „ Creditori dissenzienti, non ecceda il „ tempo d' un mese accordabile a peti- „ zione di ciascuna delle parti, sicchè „ nel caso che venga chiesta dall' una, „ e dall' altra parte l' Istanza dichiarata „ di sopra all' Artic. II., non resti pro- „ rogata in tutto, e per tutto, che per „ altri due mesi.

„ VI. L' Inibitoria che in alcuni Tri- „ bunali è stato praticato accordarsi al „ Debitore pendente il Giudizio di con- „ cordia da esso intentata, tanto per l' „ esecuzione reale, che personale, non „ sarà in avvenire concessa da verun

„ Giudice, se non nel caso che il Debi-
„ tore assicuri in valida forma o co' pro-
„ pri beni, o con idoneo Mallevadore
„ di adempire le condizioni offerte nella
„ detta concordia, ed accettate da Cre-
„ ditori sottoscritti alla medesima in quel
„ numero, e per quella quantità di cre-
„ dito che si ricerca per la sua confer-
„ mazione, talmente che ancora nel ca-
„ so che la concordia non venisse con-
„ fermata, abbiano i Creditori tanto con-
„ correnti, che non concorrenti questa
„ special cauzione, oltre tutte le altre
„ azioni, e ragioni ad essi competenti
„ secondo la natura, e qualità de loro
„ crediti; nè per l' effetto di ottenere
„ la detta inibitoria, quanto all' interes-
„ se dei Creditori non concorrenti, ba-
„ sterà che renunzino alla cauzione di-
„ chiarata di sopra, i Creditori concor-
„ renti ancorchè fossero e per il nume-
„ ro, e per la quantità del credito suf-
„ ficienti per la legittimità della Concor-
„ dia; E se si tratterà di Debitore mer-
„ canre, o artefice dovrà dar cauzione
„ non solamente di pagare a forma del-
„ la Concordia venendo questa confer-
„ mata, ma ancora l' intero suo debito
„ nel caso che non restasse confermata.

„ VII. Se il Debitore per non aver
„ concluso nel termine dell' Istanza la
„ prova necessaria, in vece di riportare
„ la confermazione della Concordia, avrà
„ una Sentenza contraria, o l' Istanza
„ sarà dichiarata perenta, non gli sarà
„ permesso l' intentar nuovamente la con-
„ cordia se colla nuova domanda non esi-
„ birà la sottoscrizione di un maggior
„ numero di Creditori, e per maggior
„ quantità di credito di quel che aves-
„ se legittimamente provato essere il nu-
„ mero dei Creditori consenzienti, e la
„ quantità del loro credito nel Giudizio
„ che era stato terminato come sopra,
„ o colla Sentenza nel merito, o colla
„ dichiarazione di perenzione d' Istanza,
„ nè i Creditori allora consenzienti si
„ avranno per tali, se non avranno fir-
„ mato un nuovo consenso.

„ VIII. Non potrà riassumersi nel ca-
„ so, e nella forma già detta il Giudi-
„ zio di Concordia, che si averà come
„ Giudizio di prima Istanza, se non che
„ in quel medesimo Tribunale nel quale
„ era già stato agitato.

„ IX. Intentandosi dentro i dieci gior-
„ ni secondo gli ordini da una parte, o
„ dall' altra il rimedio dell' appello, o

„ restituzione in integrum dalla Senten-
„ za proferita in prima Istanza nel Giu-
„ dizio di Concordia, il termine di que-
„ sta seconda Istanza sarà di quattro me-
„ si, due per il probatorio da incomin-
„ ciare dal dì della commissione della
„ Causa dove questa sia necessaria, e non
„ essendo necessaria dal dì del presen-
„ tato appello al Giudice Superiore, per
„ il quale effetto avrà l' Appellante il
„ termine d' altri dieci giorni, oltre que-
„ gli concessigli ad appellare, e gli al-
„ tri due mesi per il decisorio.

„ X. Le Concordie volontarie, e dove
„ di fatto non sia stato proceduto al
„ Sindacato, ed all' elezione de' Depu-
„ tati al fallimento, benchè si tratti di De-
„ bitore mercante, o artefice non si ammet-
„ teranno, nè avranno luogo se non vi
„ sia il consenso dei tre quarti dei Cre-
„ ditori, e per la corrispondente som-
„ ma del credito; e questo si dovrà an-
„ cora osservare in tutti i casi, e cau-
„ se di simili concordie attualmente pen-
„ denti, fin quì non decise.

„ XI Chiunque in frode dei Crditori
„ concorrenti, e respettivamente dei non
„ concorrenti, o non darà in nota tutti
„ i suoi veri Creditori, o fingerà dei

„ Creditori non veri, o farà parzialmen-
„ te con alcun Creditore per tirarlo a
„ sottoscrivere la concordia, delle con-
„ venzioni, o promesse più vantaggiose
„ delle dichiarate in Giudizio, e concor-
„ date dagli altri Creditori consenzienti,
„ oltre la nullità della concordia pre-
„ scritta in simili casi dalli Statuti, sa-
„ rà trattato come falsario, e caderà
„ nella pena di carcere, esilio, confino,
„ o altra maggiore afflittiva di corpo fi-
„ no a pubblici lavori inclusivamente ad
„ arbitrio del Giudice da regolarsi se-
„ condo le circostanze del caso.

„ XII. Nella stessa pena incorreranno
„ i complici della detta frode, e falsità,
„ ed in specie chi nella sottoscrizione
„ della Concordia si sarà finto Creditore
„ quando realmene non è tale, o non
„ sarà Creditore di tanta somma quanta
„ è quella data in nota, e da esso asse-
„ rita, o avrà ricevuto, o gli sarà sta-
„ to promesso dal Debitore migliori con-
„ dizioni delle offerte agli altri Credito-
„ ri, e che dai concorrenti, come da
„ lui medesimo nella sottoscrizione del-
„ la Concordia appariscono accettate, e
„ ciò parimente in aumento della pena
„ imposta dalli Statuti di dieci soldi per

„ lira del vero, e respettivamente asse-
„ rito credito, a tutti quei Creditori che
„ sieno stati a parte clandestinamente ac-
„ accordati, o che stanno in figura di
„ creditori, e non sono, o son credito-
„ ri di minor somma di quella che han
„ dichiarato

„ XIII. Per rendere esenti dalle dette pe-
„ ne i Contravventori, e le concordie dal-
„ la nullità, non si avrà alcun riguardo,
„ che anche considerati tali difettosi Cre-
„ ditori come dissenzienti, vi concorre-
„ rebbero non ostante sì rispetto al nu-
„ mero dei Creditori, sì per la quan-
„ tità, e misura del credito i necesessa-
„ rj reqnisiti per ottenere la conferma-
„ zione della concordia; volendo in ogni
„ evento, che gli Statuti disponenti di
„ quanto sopra, e la presente Ordina-
„ zione si osservino alla lettera, e che
„ sia considerato come fine principale
„ della disposizione il reprimere la te-
„ merità di coloro che ardiscono di com-
„ parire in Giudizio con falsità, o si-
„ mulazioni contro il prescritto della
„ Legge medesima.

„ XIV. La cognizione delle antedette
„ delinquenze spetterà in Firenze al Su-
„ premo Tribunal di Giustizia, in Sie-

„ na al Tribunale dell' Auditor Fiscale, „ ed in tutti gli altri luoghi del Gran- „ Ducato a Rettori, che averanno Giu- „ risdizione Criminale, salve le solite „ partecipazioni, si procederà ex officio, „ e ciascheduno ne potrà essere denun- „ ziatore, o accusatore.

„ XV. Tale provvedimento, e giusto „ rigore si osserverà ancora nel caso „ degli accordi che sogliono proporsi da' „ Deputati ai fallimenti dei Mercanti, e „ Artefici, o da Falliti medesimi al Giu- „ dice, d' avanti al quale pende la cau- „ sa del fallimento, e del Sindacato da- „ to ai Falliti, tutte le volte che si sco- „ prirà essere intervenute, come in que- „ sto caso pure possono intervenire del- „ le collusioni tanto per parte del Falli- „ to, che d' alcuni dei suoi Creditori in „ frode dell' accordo che venisse a for- „ ma delli Statuti determinato, e que- „ sto pure in aumento di tutte le pene „ e pregiudizi dei Falliti, che in Giudi- „ zio Civile avendo avuto il Sindacato „ vengon rimesse al Foro Criminale.

„ XVI. E perchè alcuna volta è sta- „ to dubitato se ne' Giudizj di Sinda- „ cato non essendo stato concluso l' ac- „ cordo tra il Debitor fallito, ed i suoi

„ Creditori, e perciò rimanendo esposto
„ il detto Fallito, dopo il Decreto di
„ confermazione di Sindacato, ad ogni
„ sorte di esecuzione, mentre si trovi
„ carcerato nelle Carceri de' Debitori
„ Civili, sia capace di godere di quella
„ specie di Accordi, che soglion farsi
„ anche contro voglia de' Credirori da
„ chi presiede alle dette Carceri, e son
„ nate ancora delle controversie sopra la
„ competenza, e facoltà di trattare ta-
„ li accordi; perciò il metodo, e rego-
„ lamento, che in avvenire dovrà in
„ questa parte tenersi, sarà.

„ Primo. Che da Falliti, i quali avran-
„ no avuto il Sindacato, non possano
„ domandarsi, nè da Deputati al Falli-
„ mento proporsi accordi d' alcuna sor-
„ te coattivi de' Creditori non consen-
„ zienti, se non nel caso, e dopo che
„ dal Giudice competente sia stato rico-
„ nosciuto, e dichiarato il detto Falli-
„ mento non doloso.

„ Secondo. Che pendente una tal di-
„ chiarazione, benchè il Fallito sia rite-
„ tenuto nelle Carceri de' Debitori Ci-
„ vili, e ad istanza soltanto de' suoi
„ Creditori, nè il Magistrato delle Stin-
„ che in Firenze, nè altrove gli Ufizia-

„ li, o Ministri, che hanno una simile
„ incumbenza potranno ingerirvisi, ma
„ ogni interesse del Debitor fallito, e
„ la sua persona dependerà dal Giudice
„ del Sindacato.

„ Terzo. Che se il Fallito avrà potuto
„ legittimamente giustificare la sua de-
„ cozione non esser proceduta da dolo,
„ ma da infortunio, ed avrà senza fro-
„ de alcuna reso conto di se, e de' suoi
„ assegnamenti in guisa che abbia otte-
„ nuto un' assoluzione dalla Criminalità,
„ allora non ostante il Sindacato confer-
„ mato dal Giudice Civile, e l' incor-
„ poro dei beni del Fallito fatto per gli
„ Atti del di lui Tribunale, ritrovando-
„ si il detto Fallito carcerato, sarà repu-
„ tato come Debitor Civile, e come ta-
„ le trattato in tutto, e per tutto, ed i
„ suoi Creditori dovranno soggettarsi al-
„ le deliberazioni, che a forma degli
„ Ordini saranno fatte da chi presiede
„ alla cura, e protezione de' Carcerati
„ per causa civile; il che però non avrà
„ luogo rispetto a Creditori di Livorno
„ per causa di mercatura, i quali come è
„ stato fin quì praticato, non potranno
„ citarsi, e molto meno forzarsi a fare
„ accordi nel modo che sopra.

„ XVII Qualunque Debitore di ogni
„ stato, qualità, e condizione avrà ma-
„ liziosamente ingannato i suoi Credito-
„ ri, contraendo con essi quei debiti,
„ che egli sapeva, o doveva sapere di
„ non potere in tutto, o in parte sodi-
„ sfare, o dilapidando il suo Patrimonio
„ si ridurrà in un grado egualmente pre-
„ giudiciale ai predetti suoi Creditori,
„ potrà esserne querelato criminalmente
„ e convinto, o sufficientemente indizia-
„ to d' una tal reità, oltre la pena che
„ parrà al retto arbitrio del Giudice ave-
„ re esso meritato, e doversegli impor-
„ re, sarà sempre, e indispensabilmen-
„ te condannato nella degradazione da
„ tutti gli onori di Nobiltà, di Cittadi-
„ nanza, e di ogni altro, di cui fino al-
„ lora fosse stato rivestito.

„ XVIII. I Giudici, e Tribunali, d'
„ avanti a' quali penderà alcun Giudi-
„ zio di Concordia, o di concorso di
„ Creditori, visto che i Creditori o tut-
„ ti, o parte di essi non saranno per
„ ricavare dai Beni liberi del Debitore
„ una pronta, e intiera sodisfazione dei
„ loro crediti, talchè sieno costretti a
„ doverla ricevere o diminuita, o con
„ dilazione da frutti di Beni vincolati,

„ o in altra forma che produca un loro
„ discapito, avvertiranno di tassare gli
„ alimenti, ed il giornaliero trattamento
„ di un Debitor tale nella somma la più
„ moderata, e più ristretta che sia pos-
„ sibile, e senza avere il minimo ri-
„ guardo alla qualificazione, o rango del
„ Debitor medesimo, considerandolo co-
„ me persona che dee vivere a spese al-
„ trui, nè mai procederanno a tassare i
„ detti alimenti senza citazione dei Cre-
„ ditori, ai quali resterà salvo in ogni
„ caso il ricorso al Tribunal competen-
„ te sentendosi aggravati.

„ Tale è la Nostra volontà, la quale
„ senza derogare a tutte le altre Leggi,
„ Statuti, e Ordini veglianti in quelle
„ parti nelle quali non sono contrari,
„ nè diversi dalla presente Provvisione,
„ e Riforma, Vogliamo che sia osservato
„ in tutte le Città, Terre, Provincie,
„ Feudi, ed in qualunque altro luogo
„ del Gran-Ducato, niuno escluso, nè
„ eccettuato; Non ostante.

Dato li quindici Marzo mille sette-
cento ottantadue.

(1) *Brunemann. Comment. in Pandect. Lib.* 2. *tit.* 14. *de Pact. ad Leg. Maiorem*. 8. & *Leg. Rescriptum* 10. *num.* 2. *Sanchez. de Melo de Induc. Debitorum quaest.* 1. *num.* 18. ove che la disposizione del citato Testo in *Leg. Rescriptum* non comprende il benefizio della dilazione al Pagamento per esser questo più gravoso di quel che sia il benefizio della condonazione d'una parte del debito, amando i Creditori piuttosto il ricever meno sollecitamente, che l'aspettar per molto tempo, ed anche per un Quinquennio il pagamento intiero. Si veda la seg. *Not.* 4 ove l'*Afflict. decis. Neapol.* 288. *num.* 2. ferma il contrario.

(2) Così letteralmente prescrive il rammentato Testo in *Leg. Maiorem.* 8. *ff. de Pact. Stracch. de Decoctor. part.* 6. *sub num.* 9. *Voet. ad Pandet. lib.* 2. *tit.* 14. *n.* 29. il quale si esprime come appresso.

„ Maior autem pars debitorum in hac pactione
„ non ex numero personarum, sed mole debiti aesti-
„ manda est, *Leg.*; neque etiam alia hic veniunt
„ debita consideranda, quamquae invito Creditore
„ possent ex maiore creditorum consensu diminui
„ quaeque eiusdem sunt naturae, ut ex sola debiti
„ mole pars maior ad se trahat minorem; atque a-
„ deo hypothecariorum creditorum voluntas haud ex-
„ ploranda, eo quod his ius hypotecae non potuit
„ simplicium chirographariorum conventione tolli,
„ *Leg.* &c.

(3) *Leg final. Cod. Qui bon. ced. poss. Stracch. de Decoct. loc. cit. num.* 5. *in fin Afflict. decis.* 288. *n.* 4. Si avverta che secondo le nostre Leggi il Debitor fallito non gode del benefizio della cessione de' beni, come si è detto nel *Cap. XIV.* § *Gli effetti*.

(4) *Voet. ad Pandect. loc. cit. num.* 24. *Stracch. loc. cit. sub num.* 5. *Afflict. d. decis.* 288. *num.* 2.

ove dice, che questo deve più facilmente aver luogo quando l' erede domandasse la dilazione al pagamento, essendo questa meno gravosa ai Creditori, di quel che sia la condonazione d' una parte del debito. A forma delle nostre Leggi è proibito di repudiare l' eredità del cessante, o fallito. *Ved. d. Cap. XIV.* nel luogo *cit.*

(5) *Stracch. ub. supr. num.* 5. *Afflict. d. decis. num.* 3. Nel caso che il Debitore si trovasse in luogo da poter esser efficacemente convenuto, non si sosterrebbe la remissione d' una parte del suo debito, *Stracch. & Afflict. ibid.*

(6) *Brunemann. Comment. in Pandect.* ad *Leg. Maiorem*, *& Leg. Rescriptum ff. de Pact. num.* 6. *Berlich decis. n.* 36. Si veda quanto dispone su questo particolare lo Statuto di Mercanzìa *lib.* 3. *rub.* 2. *§. E nelle Concordie, e seq.* e la Legge de' 15. *Marzo* 1782. §. 1. che si riporteranno in appresso.

(7) *Brunemann. loc. cit. num.* 8. *Stracch. ibid. num.* 9. *Berlich. d. decis.* 236. *num.* 2. Si vedano le dette nostre Leggi.

(8) *Roman. Singular.* 100. *Stracch. loc. cit. num.* 12. *Berlich. d. decis. num.* 35.

(9) *Brunemann. loc. cit. num.* 8. *Stracch. num.* 13. *Voet. ad Pandect. lib.* 2. *tit.* 14. *num.* 29. I Creditori ipotecarj anteriori non possono neppur essi colla Concordia togliere le ipoteche dei Creditori posteriori, *Brunemann. ibid. Berlich. d. decis.* Molto meno toglier le possono i Creditori Chirografarj anteriori. *Ibid. Voet. ad Pandect. loc. cit.* Circa i Creditori privilegiati mancanti d' ipoteca, è cosa molto controversa se possano restar pregiudicati dal maggior numero de' Creditori concorrenti. Il *Brunemann.* nel luogo *cit. num.* 13. sostiene l' opinione affermativa; Il *Voet.* nel luogo parimente *cit.* e il *Vinn. de Pact. cap.* 17. *num.* 6. *et* 8. tengono la ne-

gativa come più conforme alla ragione, sebbene non assistita dal rigor della Legge, *Berlich. decis.* 236. 237. 241. 242. ove molto parla di questa Controversia. Presso di noi per lo *Statuto di Mercanzìa lib.* 3. *rub.* 2. riportato in questo *Cap.* le Concordie giudiciali sottoscritte dal maggior numero de' Creditori e confermate con Sentenza, tolgono ai non Concorrenti qualunque poziorità, o priorità di ragione, o ipoteca, o altro qualunque privilegio, o prerogativa, eccettuati i Creditori per causa di dote, o donazione per le nozze, o di tutela, o cura, e quei Creditori che avessero mallevadore, o pegno.

(10) *Bartol. in leg. final. col. penult. num.* 7. *ff. de Appell. recip. Stracch. nel* luogo *cit. num.* 17.

(11) *Stracch. ibid. num.* 1. *&* 2. *Rocca disput. Iur. cap.* 134. *num.* 11. *Rot. Ianuen. de Mercat. decis.* 168. *num.* 15. *& seq.* la *Ruota* nostra *cor. Urceol. decis.* 7. *num.* 19. *&* 20., ove che a tali concordie fatte con sincerità, e buona fede non si oppongono li Statùti, che proibiscono i Contratti ai Falliti, o prossimi al fallimento.

(12) *Castrens. cons.* 179. *col.* 2. *part.* 2. *Soccin. cons.* 273. *Stracch. ub. supr. num.* 23.

(13) Rot. *Rom. cor. Molines decis.* 653. *num.* 3. la *Ruota nostr. nel Tesoro* Ombros. *tom.* 11. *decis.* 33. *num.* 11. e nella *Florent. Sindacatus* 24 *Sept.* 1801. §. *Ma queste av. l' Aud. Angiolo Felici Rel.* ove si dice ancora che le concordie non osservate, ritorna ai Creditori il diritto primitivo, e segnatamente quello di agere contro il Debitore per via di Sindacato. *Ibid.* §. *Le concordie*, *Florent. Sindacatus* 17. *Aug.* 1770. *av. l' Aud. Francesco Rossi* nel *Tes. Ombr. tom.* 3. *decis.* 80. *num.* 19. *et seqq.* e l' *Emporien. Separationis Bonorum, & Sindacatus* 30. *Aug.* 1783. §. *Ne ci fece av. l' Aud. Giuseppe Vinci*

(14) *Brunemann. loc. cit. num.* 16. *Voet. ad Pan-*

dett. loc. cit. num. 27. *Moller. Semestr. lib.* 4 *cap.* 6. *num. ult.*

Secondo lo Statuto del Comune di Firenze *de Cessant. & Fugitiv. Rub.* 12. il Debitore pervenendo a miglior fortuna è tenuto all' intiera soddisfazione de' suoi Creditori non ostante qualunque Composizione, Transazione, fine, e patto. E così ancora dispone lo Statuto di Mercanzia *lib.* 3 *rub.* 2. §. *E se alcuni*, come si è accennato nel *Cap. XIV.* §. *Si vede*. Lo *Stracch. de Decoctor. part.* 6. *num.* 1. parla d' una simile Costituzione della Città di Perugia, e merita di esser veduto.

(15) *Voet ub. supr. d. num.* 27. *Brunemann. ibid. num.* 18. *Stracch. loc. cit. num.* 15. ove che dai Creditori concorrenti non può agersi contro il mallevadore se non per la somma concordata, competendo, allo stesso mallevadore quella medesima eccezione che competerebbe al debitore, o al suo erede. *Berlich. decis.* 225. *num.* 15. 16. & 17.

(16) Pienamente lo *Stracch.* nel luogo *cit. n.* 2.

(17) Sulla disposizione di questa parte di Statuto è da vedersi la *Ruota* nostra cor. *Urceol. decis.* 7. *num.* 13. & *seqq. e decis.* 47. *num.* 22. ove che la Concordia fatta da alcuni Creditori coll' Amministratore, o Complimentario del Negozio non può affliggere l' Accomandante creditore de' suoi Capitali, che non concorse alla medesima Concordia, e in specie quando sia mancante dei requisiti voluti da questo Statuto, i quali consistono nella soscrizione di tutti i Creditori. e nella confermazione della Concordia per sentenza del Tribunale nello spazio di sei mesi dal giorno della Soscrizione.

(18) Sul disposto di questa Legge, e segnatamente sul §. *VI.* di essa, è da vedersi la *Ruota* nostra nella *Pisana*, *seu Liburnen. Executionis* 30. *Sept.* 1786. §. *Penult. av. l' Aud. Tommaso Simonelli*,

ove che il Giudizio di Concordia intentato dal Debitore non impedisce ai Deputati della mancata Ragione di procedere all'esecuzione quando non è stato dal tribunale proferito il Decreto Inibitoriale, giusta il §. *VI.* di detta Legge, e molto meno toglie loro la facoltà di convolare al Tribunale Esecutivo dei Pupilli, perchè il detto Giudizio essendo un Giudizio Ordinario non può fare ostacolo alla variazione del Foro nel diverso Giudizio Esecutivo.

CAPITOLO XVII.

Delle Esecuzioni Reali, e Personali, di alcuni privilegj dei Mercanti Livornesi, e del Salvocondotto.

L'Esecuzione Reale si rilascia contro i Beni, l'Esecuzione Personale contro la Persona del Debitore.

L' ordine, o metodo prescritto per le Esecuzioni dalla saviezza delle Leggi Romani, e precisamente dal Testo nella *Leg. A Divo Pio ff. de Re iudic.* come pure dallo stile, e pratica Forense, è il seguente I. Nei Mobili, e semoventi II. Negl' Immobili III. Nei Nomi di Debitori IV. Nei Beni del Mallevadore. V. Nella Persona del Debitore (1)

Quest' ordine, o metodo Esecutivo è

certamente analogo, e conforme ai principj dell' Umanità, e della Ragion naturale, i quali negli affari civili aborriscono i mezzi violenti, e si oppongono alla soverchia rigidezza, e animosità di quei Creditori, che vorrebbero senza necessità arrecare il maggior male possibile ai loro Debitori, disturbar la quiete delle Famiglie, e sconcertare la pubblica tranquillità.

Animato, forse soverchiamente, da questi sentimenti di Umanità, e di Clemenza il Legislatore della Toscana PIETRO LEOPOLDO, ordinò coll' Editto de' 12. Novembre 1777. „ *Che non ostante qualunque Statuto, Legge, uso, e Consuetudine non si possa procedere all' Esecuzione personale per debiti Civili di qualunque somma senza che prima sia stata intentata, e trovata ineseguibile l' Esecuzione Reale* „ E col successivo Editto dè 26. Ottobre 1782 comandò „ *Che per i Debiti di qualunque somma, i quali mediante le varie indigenze, a cui universalmente sono soggetti ancor gli onesti Uomini, occorrerà in avvenire che si contraggano, quantunque sperimentata, e riuscita inutile l' Esecuzione reale, non abbia luogo la Personale* „

Ma volendo nello stesso tempo quel saggio Principe mantenere nel suo giusto rigore l' uso di tutti quei mezzi, che possono contribuire a difender dalle frodi la buona fede mercantile, onde si stabilisse sempre più, e si aumentasse il commercio nazionale, prescrisse col citato Editto del 1777. „ *Che rispetto ai Debitori forestieri, e ai Sospetti di fuga non s' intenda innovata cosa alcuna* „ E colla susseguente Dichiarazione de' 17. Gennaio 1778. ordinò „ *Che possa procedersi all' esecuzione personale contro i Falliti sottoposti al Sindacato, i Debitori di Lettere di Cambio accettate, i Confessionarj di Pegni, Seguestrarj, e Promissori alle Carcerazioni* „ E tutto questo restò avvalorato dal Motuproprio, e annesse Istruzioni de' 12. Giugno 1778. che riferiremo in appresso. Coll' altro posteriore Editto de' 26. Ottobre 1782. fu dichiarato al §. *VIII.* „ *Che dall' abolizione della Esecuzione personale accordata ai poveri Debitori siano eccettuati tutti i Debiti contratti per causa di mercatura, e nominatamente quei, che dipendono da Lettere di Cambio, Accomandite, e fondi posti in qualunque Negozio, o Traffico tanto*

per un frutto certo, e determinato, quanto per stare all' utile, o scapito, da Fidi di merci, o robe d' ogni genere a chi ne faccia negozio, Assicurazioni, Cambj maritimi, Noleggi, Polize di carico, consegne fatte a qualunque vettore tanto di terra che di mare, e generalmente da ogni Contrattazione, e obbligazione tra mercante, e mercante „ E al §. *IX.* restano eccettuati ancora „ *I Mallevadori a debiti dichiarati di sopra, i Forestieri che non hanno casa aperta, ed abitato familiarmente in Toscana per lo spazio di cinque anni continui, gli Amministratori di beni, o effetti di altri, che saranno rimasti debitori in conto della loro amministrazione, e conseguentemente gli Esattori, e risquotitori di denari, o assegnamenti altrui, che non avranno corrisposto coll' esatto, e riscosso, i Confessionarj de' Pegni, e sequestrarj, che dopo le giudiciali intimazioni trattengono di rimettere il pegno, o la roba sequestrata, ed i Promissori alle Carcerazioni, dove queste a forma de' presenti ordini avranno luogo* „(2) Per la Legge poi de' 17. Marzo 1786. venne accordata l' Esecuzione personale contro

i Debitori, che occultano le loro robe in pregiudizio dei loro Creditori, e fu concessa al Giudice la facoltà di procedere *ex officio* contro di essi come *Truffatori*.

Indipendentemente da questa moderna Toscana Legislazione, trattandosi di Credito liquido, e di Giudizio esecutivo, è in libertà il Creditore, secondo le antiche nostre municipali Costituzioni, di convenire il suo debitore in quella maniera, che più gli piaccia; e di cominciare ancora dall' Esecuzione contro la persona (3) Come ancora trattandosi di Istrumenti muniti del precetto della *Guarantigia* (4) può cominciarsi dall'esecuzione personale tralasciata la reale, che anzi il Creditore ha diritto di valersi di ambedue nel medesimo tempo, come apertamente rilevasi dallo Statuto del Comune di Firenze *Rub.* 42. *lib.* 2. (5)

E il Debitore ancora per pubblico Istrumento liquido non *quarantigiato* può venir forzato dal Giudice al pagamento personalmente, e realmente, coll' incominciare ancora dalla cattura quando così piaccia al Creditore, o suo Erede, conforme dispone lo stesso Statuto Fiorentino nella *Rub.* 57. *del lib.* 2. (6)

In virtù di questo medesimo Statuto alla *Rub.* 41. dello stesso *lib.* 2. non solamente i pubblici Istrumenti *Quarantigiati*, ma eziandio le Scritte private hanno il privilegio dell' esecuzione personale dopo passato il termine convenuto in tali Scritte, e se non hanno termine, dopo quindici giorni dal dì della requisizione, o precetto fatto al debitore dal Giudice competente, acciò paghi dentro il medesimo termine di giorni 15. (7)

A forma poi del nostro Statuto di Mercanzìa *Lib.* 2. *Rub.* 8. §. *Possa ancora*, devono mandarsi ad esecuzione „ *Qualunque pubblici Istrumenti fatti in qualunque parte del Mondo per mano di pubblico Notaio, e così qualunque Scritture pubbliche, o private, o soscrizioni fatte dal Debitore, o da altri di suo ordine, commissione, preghi, richiesta, o volontà; di qualunque lettere di cambio accettate da qualsivoglia persona havente tale Autorità, e non pagate, e tornate con il protesto, accettate, o non accettate, e qualunque altre ragioni e crediti, che secondo li Statuti del Comune di Firenze hanno l' Esecuzione parata* (8)

Contro l' Esecuzione *parata* sì reale,

che personale di questi Istrumenti, e Scritture non sono ammissibili altre Eccezioni, se non di *Fine*, *Compensazione*, o *Pagamento*, conforme prescrive il medesimo Statuto di Mercanzìa nel citato *Lib.* 2. *rub* 8. „ ivi „ *E nelle Esecuzioni delle cose soprascritte, o alcuna di quelle non si possa opporre se non di fine, compensazione, o pagamento, che si debba provare per pubblico Istrumento, o per scrittura di mano del preteso Creditore, potendosi nondimeno, ove non fussi Instrumento pubblico, o tale Scrittura, far chiarire per sententia tal pagamento, o il credito all' incontro per poterlo compensare, o tal fine per produrre la sententia al Giudice che sarà avanti la causa di tale esecuzione* „ (9)

Giustificato pertanto il Credito per mezzo degli accennati Documenti aventi l' esecuzione *parata*, non sono ammissibili Eccezioni torbide, che ricerchino una più alta indagine, come può farsi nei Giudizj ordinarj, ma solamente quelle che sono chiarissime, o che si provano *incontinenti*, queste soltanto, e non altre potendosi ammettere nei Giudizj Esecutivi per ritardare l' Esecuzione *parata* tanto contro i Be-

ni, quanto contro la Persona del Debitore (10)

Parlando primieramente dell' Esecuzioni reali, queste a forma delle moderne Istruzioni pubblicate nel 12. Giugno 1778. e tratte dallo Statuto, e Riforme del Tribunale di Mercanzìa, si commettono come appresso, cioè.

„ I. Pubblicata la Sentenza con citazio-
„ ne della Parte condannata, e decorsa la
„ Notificazione del termine, che per Sen-
„ tenza, ò Decreto venisse assegnato al
„ pagamento.

„ II. Nella Città di Firenze si facciano
„ l' Esecuzioni per mezzo dei Capisqua-
„ dra, e Famigli; e fuori di Firenze si
„ commetteranno agl' Iusdicenti con Let-
„ tere esecutive.

„ III. Le robe gravate, se sono di faci-
„ le trasporto, si consegnino al pubblico
„ Depositario, o ad un idoneo seguestra-
„ rio, da cui se ne faccia la confesssone
„ nell' ordine eseguito, e ne renda conto
„ ad omne Mandatum.

„ IV. Se il seguestrario non le conse-
„ gna, o non paga il debito, richiesto che
„ sia, abbia il Creditore per obbligati il
„ Debitore principale, il seguestrario, ed

„ i Famigli che accettarono un sequestro
„ non idoneo.

„ V. Dentro dieci giorni dal dì della
„ fatta Esecuzione facciano i Famigli il
„ rapporto, e non facendolo siano co-
„ stretti a farlo, e rimettere le spese
„ percette.

„ VI. Il rapporto, e le confessioni dei
„ Sequestri individuino cosa per cosa,
„ e ne sia preso registro dal Tribunale
„ committente in un libro perciò de-
„ stinato.

„ VII. Il Sequestrario, purchè sia ido-
„ neo, porrà confessare d' avere presso
„ di se tanti mobili, e robe del Debito-
„ re, per quanto importa il debito ese-
„ guito, e tal confessione si prenda co-
„ me una solidale mallevadoria, ed in
„ caso di doversi eseguire, si eseguisca
„ coll' azione di causa mista.

„ VIII. I Famigli esecutori prendano
„ un pegno tale che equivaglia al debi-
„ to eseguito, e alle spese dell' Esecu-
„ zione; e se non giungerà a tanto, ben-
„ chè rapportato per tal somma, siano
„ tenuti a rifinire l' esecuzione, e a in-
„ dennizzare il Creditore; possano però
„ rapportare l' Esecuzione per somma
„ minore del Credito, quando asserisca-

„ no non aver trovato altro da gravare.
„ IX. Se i Famigli esporteranno il Pe-
„ gno, le spese di tale Esecuzione le
„ paghi il Creditore, che se ne rivarrà
„ nel prezzo del Pegno venduto che sia;
„ se il Pegno resterà nelle mani di un
„ sequestrario, le paghi il Debitore.
„ X. Se alcuno dirà essere suo pro-
„ prio il Pegno gravato ad un tal De-
„ bitore, e lo giustificherà concludente-
„ mente se gli renda; ma paghi le spe-
„ se dell' Esecuzione, se non sono an-
„ cora pagate, per rivalersene contro del
„ detto Debitore.
„ XI. Se non sarà dal Debitore notifi-
„ cata al Creditore l' Inibitoria, o altro
„ legale impedimento, per cui non si
„ possa eseguire, o non ne sarà fatto
„ registro nel Tribunale del luogo, ove
„ sono sottoposti i beni di tal Debito-
„ re, le spese dell' Esecuzione siano pa-
„ gate dal detto Debitore non ostante.
„ XII. Se il Debitore contradirà all'
„ esecuzione dentro i giorni dieci dal
„ dì della fatta Esecuzione, si esamini-
„ nino le ragioni di ambe le Parti, e
„ si confermi, lo revochi l' Esecuzio-
“ ne; se non contradice, dopo i die-
„ ci giorni si proceda alla conferma-

„ zione con le debite citazioni, non
„ ostante la sua contumacia.

„ XIII Se alcuno domanderà prela-
„ zione sul Pegno gravato, si ammini-
„ stri giustizia alle tre parti interessate.

„ XIV. Con la Sentenza di conferma-
„ zione di gravamento si aggiudichi il
„ Pegno al Creditore. Otto giorni dopo
„ la notificata Sentenza non si ascolti
„ veruno, che pretendesse sul Pegno mag-
„ gior privilegio del Creditore, neppure
„ la Moglie del Debitore per le sue
„ Doti. (11).

„ Decorso il termine dell' aggiudica-
„ zione, si venda il Pegno al pubblico
„ Incanto, e si paghi il prezzo al Cre-
„ ditore. „

Affinchè l' Esecuzione reale, o Gravamento abbia la sua validità, ed efficacia è necessario che le robe gravate siano nel vero, e assoluto dominio del Debitore, altrimenti benchè possa dirsi valido, e sussistente il Mandato del Giudice, che ordinò il Gravamento, è sempre nullo il fatto dell' Esecutore, che consumò il Gravamento medesimo sopra robe di altrui pertinenza. Lo che è tanto vero, che nei Tribunali si vede comunemente fissata la regola che il Grava-

mento, o sia reale esecuzione non si sostiene neppur sù i mobili, o altre robe, che sono comuni *pro indiviso* tra più Fratelli, o Consocj. (12)

La qual regola è stata perfino adottata nel caso, in cui il gravamento sia stato fatto in tanti mobili, o robe della parte spettante al Debitore nelle divise da farsi tra esso, ed i suoi Fratelli, o Consocj, perchè trattandosi di cose comuni fra più persone, le rate, o porzioni a ciascheduna di esse spettanti, sono bensì *intellettualmente*, e *moralmente* certe, ma non sono *fisicamente*, e *materialmente* separate, e distinte. Quindi è che i beni comuni *pro indiviso* tra più Consocj sono bensì suscettibili di un Mandato esecutivo del Giudice per la sola rata spettante ad alcuno di essi, ma non sono però suscettibili, prima che segua la divisione, dell' Esecuzione vera, e materiale; che è quanto dire può *ordinarsi* ma non *consumarsi* l' esecuzione, essendo quel che si chiama *consumazione* dell' Esecuzione, un fatto materiale, e corporeo dell' Esecutore (13)

Nè per salvare dalla nullità il Gravamento fatto sopra beni comuni a più persone, può giovar la circostanza di

essere state rilasciate dall' Esecutore le robe gravate presso uno dei Condomini senza farne l' effettiva, e materiale *asportazione* al Tribunale, quasichè una tal circostanza dimostri non essere stata effettivamente consumata l' Esecuzione, o Gravamento. Poichè questo si ha per consumato non tanto mediante la materiale *asportazione* delle cose gravate al Tribunale, quanto ancora mediante la *confessione del pegno* fatta da quegli, presso di cui furono esse rilasciate, portando la confessione del pegno nel Depositario, o Sequestrârio l' obbligo di custodire il pegno, e di esibirlo *ad omne mandatum Iudicis*; e quest' obbligo, e vincolo, stante la comunione delle robe gravate, viene a cadere tanto sulla porzione del Condomino debitore, quanto sulle porzioni degli altri Condomini non debitori, e perciò niente meno che la materiale asportazione al Tribunale, impedisce ai condomini non debitori il libero esercizio del loro condominio, che è appunto quel pregiudizio, a cui i Dottori, e i Tribunali hanno voluto provvedere coll' accennata massima che il gravamento fatto sopra una cosa comune *pro indiviso* fra più Consocj pel debito di un solo di essi, sia nullo in tutto. (14)

Questo rilascio, o confessione di pegno, che importa consumazione di gravamento, non deve prendersi per un *sequestro ad effectum sistendi* finchè non sia seguita la material divisione delle cose comuni; poichè quando il Giudice ha ordinato il gravamento, non ha l' Esecutore alcuna facoltà di procedere ad un sequestro *ad effectum sistendi*, che sarebbe arbitrario, attentato, e di veruna efficacia. (15) E tanto meno vi è luogo a immaginare un sequestro *ad effectum sistendi* quando l' Esecutore ritirò i diritti del Gravamento da lui fatto nella precisa somma prescritta dalle *Tariffe* per i *Gravamenti*, e non già nella somma stabilita per li *Sequestri*, e quando nel suo Referto chiaramente si espresse di aver *gravato*. (16)

Il sequestro fatto *ad effectum sistendi* e molto diverso dal sequestro fatto *ad effectum solvendi*. Il primo si fa a solo fine di assicurare il Giudizio, e perchè il giudicato futuro non resti elusorio, e questo sequestro è un semplice *preparatorio* del Giudizio anche ordinario, e si chiama perciò *assicurativo*. Il secondo si fa in vigore di ragioni eseguibili all' effetto principalmente di es-

ser pagati, e perciò si chiama sequestro *esecutivo*. E per vedere se il Giudizio sia Ordinario, o Esecutivo non deve attendersi il sequestro, che è un accidente del Giudizio, ma il Giudizio medesimo, a cui serve il sequestro, e che assume la natura del Giudizio, a cui si premette. (17)

Nel sequestro della prima specie, cioè fatto per assicurare il Giudizio futuro, non si ricercano ragioni liquide, e chiare, come si ricercano nella seconda specie di sequestro esecutivo, il quale può anche revocarsi se le ragioni non siano liquide, ed eseguibili. (18) E quando si tratta di confermazione del sequestro, che è un vero Giudizio Esecutivo, le prove del credito esser debbono del tutto chiare, ed evidenti. (19)

Vero è per altro che in questa materia di sequestri ha gran parte l' arbitrio del Giudice regolato da prudenziali riflessi sopra la natura del Giudizio intentato, sopra il carattere della persona sì del Creditore, che del Debitore, sopra la natura e la prova del credito, e sopra la qualità, e quantità dei beni che si pretende di far sequestrare, avvertendo sempre, che il sequestro o sia *esecu-*

tivo, o sia *assecurativo*, toglie al padrone delle robe sequestrate l' esercizio dei suoi diritti naturali, e civili; e trattandosi di persone addette alla mercatura, può loro togliere ancora la pubblica estimazione, che forma il più prezioso capitale dei Mercanti.

Quindi è che nullo, e immeritevole di conferma può giudicarsi il seguestro anche assicurativo fatto sopra tutti i beni, libri, scritture, e mercanzie di un Negoziante, che gode di una universale stima, e reputazione, benchè non la goda in mente di qualche suo Creditore. (20) A questo odioso effetto è certamente necessaria la prova del credito, la citazione del Debitore, l' assegnazione di un termine al medsimo ad aver confessato, o contradetto; atti tutti molto interessanti un Debitore, specialmente negoziante, il quale o può dimostrare l' insussistenza, o illiquidità dei crediti allegati; o può cautelare il Creditore, ed offerirgli un modo conveniente al pagamento, evitando così le ingiuriose non meno che gravissime conseguenze di un sequestro universale. (21)

Nè per sostenere un tal sequestro, e procedere alla sua confermazione giovar

potrebbe la regola forense, e lo stile dei Tribunali di confermare l' Esecuzioni tuttochè nulle, ogni qualvolta le resultanze degli Atti assicurino la buona fede, e il buon diritto dei Creditori. Poichè una tal massima può aver luogo quando la nullità provenga dall' omissione di quelle solennità che risguardano soltanto l' ordine giudiciario, che osservar si dee negli atti iniziativi del Giudizio Esecutivo; ma non ha luogo una tal massima, e stile forense, quando la nullità dipenda non solamente dal negletto ordine giudiciario, ma ancora da un difetto intrinseco della sostanza dell' azione, e dalla mancanza degli estremi necessarj onde agere coll' azione proposta nella forma, con cui fu dedotta all' esercizio. (22)

Ma se il Debitore, ancorchè Mercante, avesse perduta presso il pubblico la sua reputazione, se fosse sospetto di fuga, o di asportazione di Beni, o notato di altre macchie, e difetti, non vi è dubbio, che valido sarebbe, e degno di confermazione il sequestro anche Assicurativo fatto ad Istanza del Creditore sopra tutte le sostanze del Debitore, osservata per altro la forma prescritta in tali

casi dagli Statuti, e dalla Pratica del Foro (23). Che anzi potrebbe rilasciarsi contro di esso l'Esecuzione *Personale*, di cui passiamo ora a parlare.

I requisiti per l'Esecuzione personale, o sia Cattura d'un Debitore sospetto di fuga sono i seguenti. I. La prova sommaria per parte del Creditore del suo credito. II. Il giuramento del Creditore che il Debitore non ha beni stabili nel luogo capaci a soddisfare il suo Credito III. La mallevadorìa *de calumnia* per la somma di lire dugento IV. Il deposto giurato di due Testimonj, i quali con loro plausibile credulità confermino l'allegato sospetto di fuga nel debitore. E questi Requisiti, ai quali può aggiungersi la deteriorazione della condizione del debitore dopo il contratto debito, si vedono prescritti non solamente dallo Statuto del Comune di Firenze *Lib.* 4. *Rub.* 15. *de Cessant.*, e dallo Statuto di Mercanzìa *Lib.* 3. *Rub.* 3. ma anche dal riferito Editto Sovrano *de'* 12. *Giugno* 1778. ed annesse *Istruzioni* §. *XII.* (24)

Queste Istruzioni relative all'Esecuzione personale meritano d'esser qui riferite, e sono del seguente tenore.

„ I. L'esecuzioni Personali si facciano

„ dentro la Città, e un miglio attorno
„ precedente in vece del Tocco (25) u-
„ sato finora, un Precetto al debitore per-
„ chè nel termine di ore ventiquattro pa-
„ ghi il suo debito, o si costituisca in
„ carcere da per se stesso, altrimente sa-
„ rà considerato come cessante.

„ II. Si possono dichiarare cessanti i
„ debitori anche per Sentenza, in sussidio
„ del detto Precetto.

„ III. I detti Precetti si rapportino in
„ un Libro per ciò destinato nel dì se-
„ guente al fatto Precetto, esprimendo il
„ Nome del Creditore, del Debitore, la
„ somma del credito, e la dependenza.

„ IV. Dentro le ore ventiquattro dal dì
„ del Rapporto, se il Debitore così pre-
„ cettato non paga, o non contradice,
„ per evitare il rossore della pubblica car-
„ cerazione, e il pagamento delle spese,
„ può andare nelle carceri da per se stes-
„ so col mandato del Tribunale commit-
„ tente.

„ V. Se il Debitore contradice al detto
„ Precetto, abbia Inibitoria per giorni quin-
„ dici, e tale Inibitoria possa esser pro-
„ rogata dal Giudice, che conoscerà del-
„ la contradizione quante volte crederà
„ necessario di giustizia.

„ VI. Se non contradice dopo le ore
„ ventiquattro dal Rapporto, sia cessante,
„ e soggetto alla Cattura; se contradice
„ sia soggetto alla Cattura, qualora nel
„ termine di giorni quindici non sia re-
„ vocato il detto Precetto, o non abbia
„ ottenute nuove proroghe d'Inibitoria.
„ VII. Anco chi è dichiarato cessante
„ per Sentenza si descriva al Libro dei
„ cessanti.
„ VIII. Il Precettato che paga il suo
„ Debito sia sollecito di farsi cancellare
„ dal Libro di tali Precetti, altrimenti sia
„ soggetto alle pene dei cessanti.
„ IX. Il cessante, che si abusa di tal
„ benefizio, può esser catturato in di fe-
„ riato, esclusi alcuni feriati solenni, e
„ nella propria Casa, purchè i Famigli in-
„ contrino la porta principale aperta, e non
„ può agere contro i suoi Debitori, se non
„ con licenza del Giudice, ed all'effetto
„ di pagare il suo creditore. (26)
„ X. Porta principale di una Casa che
„ s'appigioni a quartieri, di cui la Porta,
„ che ammette in tutto il Casamento, stia
„ sempre aperta, si chiama quella, che in-
„ troduce nel Quartiere del Debitore.
„ XI. Contro dè Forestieri non domi-
„ ciliati in questi Stati colla dimora di

„ cinque anni, e contro i sospetti di fu-
„ ga ec. non si proceda all'enunciato Pre-
„ cetto, ma si catturino de *facto*.
„ XII. Il sospetto di fuga si giustifichi
„ col deposto di due Testimonj esamina-
„ ti avanti al Giudice; Giuri il Credito-
„ re che il Debitore non ha beni stabili
„ nel Dominio Fiorentino capaci a sod-
„ disfare il suo credito, e dia Mallevado-
„ re de calumnia per la somma di lire
„ dugento.
„ XIII. I Forestieri, e quelli, che sono
„ dichiarati sospetti di fuga, possono es-
„ ser catturati in tempo di notte.
„ XIV. Dell'Esecuzioni Personali se ne
„ faccia il rapporto, come si è detto del-
„ le reali.
„ XV. Possono i famigli rilasciare un
„ catturato prendendo idoneo Mallevado-
„ re, che prometta di pagare nel termine
„ di giorni tre, e non pagando siano te-
„ nuti a favor del Creditore il Debitor
„ principale, il Mallevadore, e i Famigli.
„ XVI. Seguita la carcerazione del De-
„ bitore, il Creditore paghi immediata-
„ mente le spese dell'Esecuzione.
„ XVII. Ogni Debitore catturato in *par-*
„ *tibus*, il quale ne farà istanza al Tribu-
„ nale, d'ordine di cui sarà stato carce-

„ rato, dando idoneo Mallevadore de se
„ *constituendo* in un breve termine alle
„ carceri delle Stinche, potrà essere scar-
„ cerato per ivi domandare, e forzare il
„ Creditore all'accordo, o alla dichiara-
„ zione del miserabile, e per godere dell'
„ elemosine.

„ XVIII. Se il Debitore carcerato non
„ si costituirà nelle Carceri delle Stin-
„ che, sarà tenuto per esso al debito il
„ Mallevadore, e se non sarà idoneo, il
„ Messo del Tribunale, che lo approvò.

„ XIX. Contradice il carcerato all'Ese-
„ cuzione fattagli dentro due mesi dal dì
„ della carcerazione, spirati i quali non sia
„ più udito.

„ XX. La contradizione non giovi per
„ esimersi dalla carcere a chi ha doman-
„ dato di costituirsi nelle carceri delle
„ Stinche, ma si costituisca il Debitore,
„ e si difenda in carcere.

„ XXI. Le carcerazioni ingiuriose sia-
„ no quelle fatte contro l' espressa con-
„ venzione del Creditore, e Debitore, e
„ contro la letterale disposizione delle
„ Leggi.

„ L'Esecuzione reale, o personale fat-
„ ta per somma maggiore del credito si
„ confermi per la vera quantità, e si con-

„ danni nelle spese l'una, e l'altra parte
„ ad ratam victoriæ. „ (27)

L' Esecuzione Personale, ossia cattura del Debitore è diversa non poco dall' *Arresto;* e sembra, che fra l'uno, e l'altro di questi due Atti Giudiciali Esecutivi, vi corra quella stessa differenza, che in ordine all'Esecuzione reale abbiamo avvertito, essere fra il Gravamento, o *Sequestro Esecutivo*, e il Gravamento, o *Sequestro Assecurativo*. In fatti l'Esecuzione Personale, ovvero cattura è diretta a conseguire l'immediata soddisfazione d'un Credito certo, e liquido, l'Arresto poi del sospetto di fuga, o del Forestiero ha per oggetto di assicurare il credito, e di radicare nel proprio Tribunale del Creditore il Giudizio perchè non sia costretto con suo grave danno, ed incomodo a seguitare il Foro benchè lontano del Debitore, e perchè questi venga obbligato a dare un esatto discarico delle sue economiche circostanze per venire in cognizione della sua solvenza, o insolvenza, e per domandare, ed esiger da esso ne' suoi congrui casi, una idonea cauzione, e sicurezza (28); Vigilanza assai commendata nelle Leggi Romane, dalle quali riconosce l'Arresto Personale l'origine sua, vedendosi fin dai

primi tempi di Roma ordinato dai Decemviri nelle Leggi delle XII. Tavole, e quindi stabilito con maggior chiarezza nella *Leg. Ait Prætor* 10. §. *si debitorem ff. Quæ in fraud. Credit.*

Dall' aver confuso molti Forensi questi due Atti Esecutivi Personali, n'è derivata in alcuni l'erronea opinione, chenon sia lecito di arrestare quelle Persone che sono congiunte al Creditore coi vincoli del sangue, o con quelli di gratitudine, non riflettendo che dalla proibizione della carcerazione all' effetto di esiger con violenza il proprio Credito, non può argumentarsi alla proibizione dell' Arresto all' oggetto di assicurarsi della persona d' un Debitore o forestiero, o sospetto di fuga, e di esaminare nel proprio Foro la qualità del Debito, le forze del Debitore, ed i privilegj, e riguardi che gli sono dovuti. (29)

Qui fa d' uopo l' avvertire, per una maggiore intelligenza dei nostri Statuti, che il caso, in cui procedasi all' Arresto, o personale Esecuzione contro un Debitor forestiero è molto diverso dall' altro caso, in cui personalmente procedasi contro un Debitore sospetto di fuga; come ancora è ben diverso il caso, in cui proceder si vo-

glia personalmente contro un Debitor forestiero per un debito liquido già maturato, e scaduto, dall'altro caso, in cui proceder si voglia contro il medesimo per un debito non ancor maturato, e scaduto. Parla del Debitor forestiero lo Statuto nostro di Mercanzìa alla *Rub.* 8. *del lib.* 2. ed in lettera prescrive che contro di esso si proceda alla cattura senza alcuna precedente intimazione, purchè solamente constar si faccia della liquidità del credito. Del Debitor poi sospetto di fuga parla lo Statuto medesimo di Mercanzìa nella *Rub.* 3. *del lib.* 3. e mentre permette contro di questo ancora la personale esecuzione senza bisogno di alcuna precedente intimazione, o precetto, prescrive però l' intervento di alcune solennità, le quali sono state da noi superiormente avvertite al §. *I Requisiti*, e senza le quali solennità sarebbe nullo, e di veruna efficacia l' Arresto del Debitore sospetto di fuga. E questa medesima distinzione tra il Forestiero. e il sospetto di fuga è tenuta ferma dalla riferita Legge, e *Istruzioni* annesse del *dì* 12. *Giugno* 1778. le quali benchè permettano sì contro l' uno, che contro l' altro l' Esecuzione personale senza bisogno di precedente Notificazione, o Precet-

to, vogliono però quanto al sospetto di fuga la stessa necessità delle prove sommarie, e altre solennità ricercate dallo Statuto di Mercanzìa, e niuna ne esigono quanto al Debitor forestiero, come dal §. XI. e XII. di dette Istruzioni chiaramente risulta. (30)

I Debitori, che nella nostra Toscana sono liberi, esenti, e sicuri per le Persone, Beni, e Mercanzìe loro da qualunque reale, e personale esecuzione, sono gli Abitatori di Livorno, e i Mercanti forestieri di qualsivoglia Nazione, i quali vengono a stabilire il loro domicilio in Livorno, ed in Pisa.

Il Granduca *Ferdinando I* Principe di grandi vedute, per agevolare i mezzi di ottenere una florida popolazione, e stabilire il commercio in Livorno allora quasi nascente, concesse colla Deliberazione del 12. *Febbrajo* 1591. ai nuovi Abitanti di quell' Emporio Mercantile amplissimo Salvocondotto personale, e reale per i debiti contratti anco con Sudditi Toscani in Stati alieni avanti la loro abitazione in Livorno; per debiti contratti nelli Stati di Toscana con Sudditi, o Forestieri prima del preso domicilio; e per debiti col Pubblico, o colla Camera Ducale, purchè non eccedessero la somma di scudi 500. Invitò

quindi per mezzo delle sue Patenti del 10. *Giugno* 1593. tutti i Mercanti Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani, ed altri, a trasferire il loro domicilio in Livorno, o in Pisa col favore di molti privilegj, fra i quali un libero Salvocondotto, e sicurtà reale, e personale, non volendo che per qualsivoglia debito civile, o Criminale contratto da essi, o dalle loro Famiglie fuori del Dominio Toscano, fossero in alcun modo molestati da verun Giudice, Tribunale, o Magistrato de' suoi Stati. (31)

Ma scorgendo in seguito il medesimo *Ferdinando I.* che s'introduceva l'artifizio, e la frode di far servire il Salvocondotto alla sovversione dei Creditori, dai quali il Debitore riportando una dilazione al pagamento, prendeva avanti la scadenza della medesima il Salvocondotto in Livorno, fece pubblicare ne' 10. *Settembre* 1603. una Deliberazione, colla quale ordinò, che cume presa in fraude non valesse l'esenzione del Salvocondotto per chi in avvenire lo piglierebbe dentro il termine di quattro mesi dal giorno del contratto debito. (32)

Per l' Editto poi del Granducà *Pietro*

Leopoldo non inferiore in vedute, ed in meriti a *Ferdinando I.* pubblicato ne' 20. *Maggio* 1783. venne con maggior chiarezza ordinato „ ivi „ *Che l' Esenzione, e franchigia enunciata in detti Privilegj del* 10. *Giugno* 1593. *all' Art. IV. per i Debiti contratti fuori di Stato, non possa aver luogo per i debiti contratti dentro i quattro mesi antecedenti al giorno dell' impetrato Salvocondotto, ma solamente per i Debiti contratti antecedentemente ai quattro mesi; e tutti i Salvocondotti da accordarsi per l' avvenire siano fatti con detta limitazione* „

Non godono però del Salvocondotto i Condannati negli Stati alieni per delitti commessi, essendo con nuovi Ordini Sovrani stato derogato in questa parte alla Deliberazione del 1591. §. *Tutti i Condannati*, e alle Patenti del 1593. §. *II.* E oggigiorno l' Assicurazione per i delitti commessi in Stati esteri si nega anco quando è stata richiesta per grazia. (33)

Non godono neppure del Salvocondotto i Debitori del Pubblico, e della Camera, essendo anche in questa parte stato derogato alla deliberazione del 1591. §. *In primo*; E in oggi le Patenti dei

Salvocondotti si spediscono coll' espressa eccettuazione dei Debiti contratti col Pubblico. (34)

Siccome poi l'oggetto politieo delle accennate Leggi fu quello, come si è detto, di popolar Pisa, e Livorno con Famiglie di Mercanti utili, probi, ed onesti, quindi è che non sono meritevoli del privilegio della Franchigia, e Salvocondotto quelle Persone estere, che non hanno la qualità di Mercante, fra le quali possono annoverarsi i Mercanti dolosamente falliti, e condannati per tali nel loro Paese, mentre ad essi non conviene il Nome di Mercante. (35)

Parimente non sono meritevoli del Salvocondotto quelle Persone che non tengono Casa *residente* in Pisa, o in Livorno, giacchè per godere del privilegio si ricerca l'abitazione nel luogo privilegiato, e per assentarsi e' necessaria la Grazia Sovrana. (36)

Non sono neppur meritevoli del Salvocondotto quelli che l'hanno ottenuto a solo fine di delinquere, e d' ingannare gli altri, e perciò non sono salve dal sequestro, o altra reale esecuzione le robe furtive trasportate da essi in Pisa, o in Livorno. (37)

Finalmente non merita di godere del Salvocondotto chiunque l'impetrò orettiziamente, o surrettiziamente tacendo, o esponendo al Principe delle qualità, e circostanze per le quali restò ingannata la Giustizia, e la Clemenza Sovrana (38)

Ne deve omettersi che per ottener dal Principe il Salvocondotto, o dilazione a pagare, è necessario di narrar sinceramente la natura, e qualità del debito, essendovene alcuni, per li quali non si accorda regolarmente alcuna grazia. In fatti il Salvocondotto, o dilazione al pagamento non comprende le quì appresso Cause, mentre non ne sia fatta un'espressa, e special menzione, cioè Debiti per causa di alimenti; Debiti per causa di Dote; Debiti di Pigioni; Debiti che procedono da delitti, o vogliam dire Fiscali; Debiti sopra i quali sia seguita sentenza; Debiti per prezzo di robe comprate per contanti, e poi non pagate; Debiti per depositi; Debiti con Vedove, Pupilli, o altre privilegiate persone; Debiti antichi, e pei quali fosse stata ottenuta altra dilazione; Debiti finalmente contratti da Falliti fraudolenti, e fuggitivi, da Golosi, Giuocatori, e da altri

simili scioperati, e viziosi indegni di qualunque commiserazione. (39)

(1) *Fenzon. ad Statut. Urb. cap.* 193. *num.* 7. & *seqq. Ridolphin. Prax. Iudic. cap.* 14. *num.* 347. *part. I. Pisana, seu Liburnen. Exequutionis* 30. *Sept.* 1786. *av. l' Aud.* Tommaso Simonelli fra le *Select. tom.* 2. *part.* 2. *num.* 14.

Godono l'esenzione dall'Esecuzione reale i Bovi destinati all'Agricoltura, e non al mercimonio, i ferramenti, strumenti, e arnesi dell'Arte Agraria, per qualsivoglia debito pubblico, o privato, Civile, o Criminale, o Fiscale, e ciò non tanto per Ragion Comune, quanto per i Bandi, e Leggi della Toscana; Sopra di che può vedersi *Asin. in Prax.* §. 31. *limit.* 33. *Pech. de Iur. Sistend. cap.* 5. *num.* 16 *Ciarlin. controv.* 112. *per tot. lib.* 1. *Mauson. de Caus. Execut. Ampliat.* 15. *Savell. Pratic. Univers.* §. *Contadini*, e §. *Bovi*, ove avverte che molti privilegi dè Contadini riferiti dai Dottori, in pratica non si osservano.

(2) Il nostro Statuto di Mercanzìa *Lib.* 2. *Rub.* 8. aveva già disposto, che potessero farsi l'Esecuzioni personali, e da queste ancora incominciarsi contro le infrascritte Persone, cioè, *Compagni*, *Institori*, *Marruffini*, *Cassieri*, *o qualunque Garzoni*, *Fattori*, *o Ministri di qualunque Compagnia*, *o di particolari persone*, *così Salariati*, *come non Salariati*, *che sian proposti a* Negozj *Mercantili*, *Risquotitori deputati*, *e non deputati*, *che si troveranno aver riscosso delle pecunie*, *e facoltà di qualunque persona*; *Fattori*, *Sindachi*, *e Procuratori se averanno accettato*, *o effettualmente esercitato tali Uffizj*, & *affinchè ciaschuno di loro renda ragione*, *o restituisca quello*,

che in alcun modo si dicesse aver riscosso, finito, e confessato d' aver avuto. Dichiarando però che quello, contro chi sarà cominciato dall' esecuzione, per liberar la sua persona, o Beni gravati, Staggiti, o Sequestrati possa sodare per uno, o più idonei Mallevadori, all' approvazione dè Sei che per i tempi saranno, e seguito tal sodamento debba esser rilasciato, o liberati i suoi Beni per la Causa, che avera sodato ec.

In virtù di questo medesimo Statuto alla stessa *Rub.* 8. *lib.* 2. §. *Compagni* può procedersi esecutivamente contro il Socio, e si sostiene la cattura anche senza il credito liquido, purchè questo si giustifichi dopo la cattura, *Urceol. decis. Florent.* 47 *num.* 43. Sull' intelligenza di questa Statutaria disposizione si veda la *Florent. Nullit. Executionis* 10. *Maii* 1802. §. 18. *e segg. av.* l' *Aud. del Tribunale Esecutivo Gio. Battista Rossi*. V. il *Capitolo XIII.* §. *Prima* di questo Trattato.

E a forma ancora di questo Statuto nella detta *Rub.* 8. *lib.* 2. Colui che ha un diritto eseguibile può agere per la via esecutiva tanto contro il debitore, quanto contro il terzo possessore, non facendo questo Statuto differenza tra essi, *Florent. Mobilium* 23. *Decembr.* 1647. §. *Tollitur autem av.* l' *Aud. Carlo Bianchelli Lib. Motiv.* 118. *pag.* 385.

(3) La *Ruota* nostra nel *Tesoro Ombros. tom.* 1. *decis.* 25. *num.* 7. ove che non basta neppure che il Creditore abbia il pegno in mano, col quale possa soddisfarsi, come stabilisce ancora la moderna *Decis.* nella *Florent. Validitatis Arresti* 28. *Settembre* 1802. §. *Imperciocchè av. l' Aud. del Tribunale Esecutivo Gio. Battista Rossi*.

(4) *Ridolphin. loc. cit. num.* 348. *Rot. nostr. in Florent. Decoctionis* 8. *April.* 1655. §. *Difficile obtentu av. l' Aud. Valentino Farinola*, ove pone la differenza, che passa fra l' Istrumento *Quarantigiato*, e quel-

lo in *forma Cameræ*, avendo il primo fin da principio forza di confessione, e di precetto giudiciale, e il secondo avendo solamente aggiunta „ *censuram & mandati executivi susceptionem* „ come si esprime il *Gross. in Prælud. Except. num.* 22. *fol.* 1. Si veda sulla natura, ed efficacia dell'Istrumento Quarantigiato il *Coler. de Process. Execut cap.* 3. *part.* 2. *num.* 6. *pag. mih.* 385. e lo Statuto nostro Fiorentino *lib.* 2. *rub.* 42. de *Præcept. Quarantigiæ*, ove della virtù della Quarantigia tanto contro i Beni, quanto contro la Persona del Debitore benchè forestiero.

(5) *Salust. Tiber. in Prax. lib.* 1. *cap.* 41 *num.* 3. *& seq. Galganett. ad Statut. Urb. lib* 1. *cap.* 82. *n.* 5. *& seq. Ridolphin. loc. cit. Scacc. de Sentent. gloss.* 14. *quæst.* 10. *num.* 6. *& seq.* Ed è tanta l'efficacia dell' Istrumento quarantigiato, che i Forensi l'hanno estesa ancora a quelle cose che non espressamente, ma tacitamente, e interpetrativamente si deducono dal medesimo Istrumento, *Gratian. Discept. forens. cap.* 223. *num.* 9. *Mart. Medic. Exam.* 28. *n.* 10. *Magon. Decis. Florent.* 3. *num.* 20.

(6) Si veda *Soccin. Sen. cons.* 89. *num.* 1. *lib.* 3. *cons.* 96. *num.* 9. *&* 19. *lib.* 4. *Asin. in Prax.* §. 31. *cap.* 58. *num.* 2. *de Exeq. lib.* 1. *cap.* 31. *num.* 2. *&* 3. *& cap.* 32.

(7) *Asin. de Exeq* §. 1. *cap.* 15. la *Ruota* nostra *av. Catan. decis.* 11. *num.* 1. *& Lib. Motiv.* 87. *pag.* 655. e nel *Tesor. Ombros. decis.* 9. *num.* 4. *&* 5 *tom.* 3. ove si parla di Cambio marittimo, e si nega al Debitore la purgazione della mora, e la restituzione *in integrum*, *num.* 59. *& seqq.* Ciò per altro è contrario alla disposizione del Ius Comune, secondo il quale le Scritture private non meritano esecuzione, *Ab Eccles Observ. forens.* 108. *sub num.* 6. e la stessa *Decis.* 9 *n.* 5 *tom.* 3. del *Tesoro Ombros.*

Si veda il *Coler. de Process. Executiv. cap.* 2. *part.* 3. *per tot.* ove dopo aver posta la Regola quasi generale, che le Obbligazioni, e Istrumenti comunque degni di fede, non hanno l'Esecuzione *parata*, ma bisogna intentar l'azione nel Gindizio Ordinario, viene a limitare in molte maniere questa medesima regola, e singolarmente nell'Istrumento *Quarantig ato*; in quello che ha annessa la *clausula esecutiva*; e in quello, a cui dallo Statuto, o dalla Consuetudine Locale vien concessa l'Esecuzione *Parata*. Sulla Natura dell'Esecuzione *parata* derivante da lo Statnto, o dalla Consuetudine, si veda il medesimo *Coler. de Process. Execut. cap.* 3. *part.* 1.

(8) La *Ruot.* nostra cor. *Accaris. decis.* 50. *n.* 1. e nella *Florent. Fideiussionis* 9. *Sept.* 1711. § *Hac inquam cor. Aud. Bonfini*, e nel *Tesor. Ombros. tom.* 3. *decis.* 54. *num.* 1. ove si parla di Apoca Cambiaria.

Le Lettere di *Cambio* hanno l' esecuzione *parata* non solamente contro il *Trattario*, ma anche contro il *Traente* ogniqualvolta non siano state adempite, ne il Traente può liberarsi da una tale esecuzione coll' opporre dell' eccezioni estrinseche dal ventre della Cambiale, a che ricerchino un alta indagine, *Florent. Literæ Cambii* 30. *Sept.* 1779. *per tot. av. l' Aud. di Mercanzìa Gio Battista Gaulard*, e la Confermatoria dell' *Aud. di Ruota Giuseppe Vernaccini Relat.* nella *Florent. seu Lugdunen. Literarum Cambii* 13. *Settembre* 1780.

Le lettere di Cambio da *Piazza a Piazza* hanno l'esecuzione parata, ne si ammette contro di esse alcuna eccezione; il che non procede rispetto alle Lettere di Cambio, che si dicono *in Piazza*, contro le quali opporre si possono le opportune eccezioni. Dopo la Legge dè 26. *Ottobre* 1782. compete l' esecuzione reale, e personale alle Cambiali fra

Mercante, e Mercante, non già alle Cambiali, o *Pagherò*, che non siano fra Mercante, o Mercante. Si veda il *Baldasseroni Leggi, e Costumi del Cambio Art.* 2. §. 2. 3. e 4. Queste Schedule chiamate *Pagherò* equivalgono fra i Mercanti ai pubblici Istrumenti, ed hanno l'esecuzione parata a somiglianza delle Lettere di Cambio,. *Ansald. de Commerc. disc. general. num.* 171. *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 530. *num.* 1. *& in Romana Pecuniaria* 4. *Iun.* 1745. §. 3. *cor. Bussio*, la *Ruota* nostra nella *Montis Politiani Pecuniaria 6. Iun.* 1792 §. 9. e 10. *av. l' Aud. Gio. Benedetto Brichieri Colombi Rel.* ove che per disposizione dello Statuto nostro Fiorentino si equiparano ai pubblici Istrumenti, e costituiscono una *prova provata*, e provano il Credito non solamente a favore del Creditor principale, ma ancora del Cessionario, o Giratario, che per mezzo della *Gira* acquista il domino del denaro, e del credito contenuto nel medesimo *Pagherò*.

Anche alle Partite dei Libri Mercantili compete la via esecutiva; E perciò a ritardarne l'esecuzione non può allegarsi o il pagamento, o la mutazione del termine, o la falsità, o la simulazione, o il dolo, o altra Eccezione, come prescrive lo Statuto Fiorentino *lib.* 2. *rub.* 10, e solamente si ammettono tali Eccezioni qualora siano chiare, e perfette. Vedasi il *Contramotivo degl' Avv. Bruni, e Martellini* alla *Decis. in Florent. Pecuniaria* 30. *Sept.* 1780. *av. l' Aud. Gaulard.* e la *Risposta* a questo *Contramot. degl' Avv. Felici, e Cocchi* ove ampiamente si parla della fede dei Libri Mercantili, e dei loro requisiti per ottenerla.

Secondo la Legge Toscana de' 15. *Febbraio* 1789. viene accordata alle Partite dei Libri mercantili l' esecuzione in qualunque tempo, se riguardino cose dipendenti dalla Mercatura, e dalle Arti, e il De-

bitore scritto nè Libri del Mercante, sia esso pure Mercante, o Artefice. Che se il Debitore non sia nè Mercante, nè Artefice in tal caso vien concessa contro di esso l'esecuzione qualora sia convenuto in Giudizio nel tempo d'un anno, o dal giorno in cui fu scritto debitore, o dal compimento del termine fissato al pagamento, o dal giorno della pubblicazione di questa Legge. Sono però riservate al Creditore altre prove non dipendenti dai suoi libri. „ Del rimanente per consuetudine generale dell' Italia tutta i Libri dei Mercanti fanno una piena prova, e dal nostro Statuto *lib.* 4 *rub.* 14. è tanto esaltata la loro fede, che le Partite dei Libri Mercantili ben tenuti, si reputano come pubblici Istrumenti guarantigiati, e costituiscono a favore del Mercante Creditore l'Ipoteca, *Florent. Cambiorum* 25. *Aug.* 1743. *pag.* 11. *av. l' Aud. Meoli*, la *Ruota* nostra *nel Tesoro Ombros. decis.* 25. *num.* 6. *tom.* 3. ove dichiara esser necessaria l'autenticazione giudiciale delle Partite, stante la quale l'ipoteca può desumere il suo principio dal giorno della Partita scritta, non dal giorno dell'autenticazione, ed approvazione. Si veda sù questa materia la *Decis. dell' Aud. Francesco Rossi* nella *Florent. præt. Prælationis* 1. *Iun.* 1775. §. *Per rimuovere, e seqq.* ove si nega l'Ipoteca alle Partite dei Libri del Mercante Creditore, specialmente se trattisi di Mercante estero, e di Libri scritti in estero Dominio.

Circa l'Ipoteca risultante a favore del Mercante Creditore dalle Partite dei Libri spettanti al Mercante Debitore, si veda la *Decis.* 25. *n.* 13. *e segg. e num.* 25. *e seg. tom.* 4. *del Tesoro Ombros.*

Per la validità dell'Esecuzione ottenuta in virtù d'Istrumento, o Scrittura, basta che la *Gabella* sia stata pagata in seconda Istanza avanti la pronunzia della Sentenza definitiva; Così dichiarò la

Ruota nostra sotto di 3. *Luglio* 1599. *Lib. Motiv.* 82. *pag.* 118. *e Lib.* 34. *pag.* 192. Vedi sù questo particolare la medesima *Ruota* nostra *Lib. Motiv.* 51. *pag.* 316.

Lo Statuto delle Gabelle nella *Rub. dei Notaj* §. *Ancora si provvede*, dichiara che siano nulle le Sentenze emanate in esecuzione di Scritte private, o Partite di Libri non gabellate.

(9) La *Ruota* nostra nella *Florent. Executionis* 2. *Octobr.* 1575. §. Sed his *&* *seqq. av. l' Aud. Francesco Venturini* . ove che il riferito Statuto di Mercanzìa non esclude altre Eccezioni Iuridiche simili, benchè si serva di parole tassative.

La Compensazione è una eccezione che si ammette anche contro le Lettere di Cambio accettate, la *Ruota* nostra nel *Tesoro Ombros. tom.* 9. *decis.* 18. *num.* 29. E l' eccezione del pagamento può sempre opporsi anche nell' Atto dell' Esecuzione, *Sabell. in Summ.* §. *Exceptio num.* 37. *Magon. Decis. Flor.* 94. *n.* 9. *&* 10. L' Eccezione del non numerato denaro non può opporsi contro le Lettere di Cambio, giusta la più vera opinione comprovata dall' uso Mercantile, e ricevuta ancora nella nostra Città di Firenze, *Thes. Ombros. decis.* 15. *num.* 3. *&* *seqq. tom.* 4. Si veda la precedente *Not.* 8.

(10) La *Ruota* nostra nel medesimo *Tesoro Ombros. tom.* 1. *decis.* 10. *num.* 1. *e tom.* 8. *decis.* 30. *num.* 21. *e decis.* 31. *num.* 12. *&* 22. ove ampiamente si parla di questa materia.

L' esame assunto nel merito quando è cagionato unicamente dall' Eccezione del Reo, non impedisce la via esecutiva, se l' eccezione medesima, non ostante la degustazione del merito, si riconosca di una più alta indagine, *Florent. Pecuniaria, seu prætensæ Compensationis* 3. *Iul.* 1773. §. 10. *av. il già Signor Aud. Orazio Cattani*, il quale bene avverte

al §. 9. che non è in facoltà del Giudice il confonder Giudizj, e togliere alle Azioni i loro privilegj; e se la di lui Sentenza vulneri l'Esecuzione, non estingue, e non toglie, per essere ingiusta, quei privilegj che all'intentata Azione competono.

(11) Circa l'*Inibitorie* delle Donne per le loro Doti si veda il Motuproprio del dì 2. *Aprile* 1785. ove per provvedere all'interesse dei Creditori in concorrenza delle Doti fu ordinato che qualora per parte della Donna venga domandata l'assicurazione, o restituzione della sua Dote, non si possa dal Tribunale accordar l'Inibitoria, ne spedirne il Decreto se prima non sarà stato giustificato il credito dotale, e non avrà la Donna dichiarato sopra quali beni intenda che la Dote le sia assicurata, o restituita, e ne averà esibita nell'Atto stesso la nota, o descrizione, talchè l'Inibitoria non sia mai generica, ma abbia la sua espressa, e speciale relazione ai beni, che saranno stati dichiarati, e de' quali resterà sempre nel Tribunale la Nota, o Inventario insieme colle giustificazioni del Credito Dotale.

(12) Si veda la *Ruota* nostra nella *Pisana Nullitatis Executionis* 13. *Maii* 1785. *per tot. av. l' Aud. Giuseppe Vernaccini*. Ma in altra Decisione della medesima *Ruota* nostra intitolata *Florentina Mobilium* 23. *Decembr.* 1647. §. *Unde & seqq. av. gli Audd. Ferdinando Gucci*, e *Carlo Bianchelli*, par che si fermi il contrario, e che il gravamento fosse in quel caso confermato sopra la porzione dè mobili comuni spettante al Debitore; Ma vi era la circostanza che i mobili comuni erano stati maliziosamente divisi, non essendo rimasta presso il Fratello debitore alcuna parte di essi, sù cui potesse eseguirsi la cosa giudicata. Merita d'esser veduta la *Consultazione* del Sig. *Avv. Tommaso Magnani* nella *Florent. praet. Nullit. Executionis in Causa Faini*, e *Tortoli* § *Anzi*.

nel caso, nella qual *Consultaz.* a norma di cui fu deciso dal Tribunale Esecutivo *sotto* di 18. *Giugno* 1801. si sostiene che dopo essere stata fatta l'esecuzione, e dopo essere consumato il gravamento, se il Terzo pretenda la nullità dell'Esecuzione per essere stata fatta sopra beni non spettanti al Debitore, è in obbligo di ciò dimostrar concludentemente, militando sempre a favor del Creditore la presunzione legale della pertinenza de' beni gravati al suo Debitore, e della validità della fatta Esecuzione, o Gravamento.

(13) La cit. *Pisan. Nullit. Execut. av. Vernaccini* §. 12. *&* *seqq.* ove si risponde alle contrarie Autorità.

(14) Detta *Decis.* §. 19. *&* *segg.*

(15) *Ibid.* §. 21.

(16) *Ib.* §. 22.

(17) *Palm. Allegat.* 302. *num.* 53. *la Ruota di Lucca* presso il medesimo *decis.* 114. *num.* 4. *tom.* 2. e *decis.* 207. *num.* 6. *tom.* 3. *Rot. nostr. cor. Magon. decis.* 31. *num.* 12. *&* 13. *&* *Lib. Motiv.* 120. *a* 182. e *Lib.* 121. *a* 130.

Il sequestro s'intende fatto *ad effectum Sistendi* e per cautela del credito, non all'oggetto dell'esecuzione, e del pagamento, quando il Creditore è proceduto per la via ordinaria facendo istanza che fosse dichiarato *esser costato*, *e constare del credito*, ed ha permesso che fossero restituite al Debitore le robe sequestrate coll'altrui Mallevadoria, la *Ruota nostra* nelle *Select. decis.* 21. *num.* 6. *tom.* 1. *part.* 1.

Allorchè il sequestro è stato fatto all'oggetto del pagamento, ogni danno che accada nella roba sequestrata o per colpa, o per decozione del sequestrario, appartiene al Creditore, specialmente se questi sia stato negligente in lasciar la roba più del dovere nelle mani del Sequestrario, *Florent. seu Li-*

burnen. Pecuniaria 28. *April.* 1778. §. 4. *& seqq. av. l' Aud. Raffaelli Rel.*

(18) *Palm. decis. Lucens.* 207. *num.* 6. *&* 7. e *decis.* 349. *num.* 26. *&* 27. la *Ruota* nostra nelle *Select. tom.* 1. *part.* 1. *decis.* 25. §. *Trattavasi*. Il Creditore non può ottenere il sequestro *esecutivo* in forza del suo Credito risultante dall' Istrumento, se non prova di avere adempiti i patti contenuti nel medesimo Istrumento, *Liburnen. Sequestri* 23. *Novembr.* 1658 § *Quamvis & seqq. av. l' Aud. Carlo Bianchelli Rel.*

(19) La *Rot. nostr.* nel *Tesor. Ombr. tom.* 3. *decis.* 19. *num.* 30. e nella *Florent. Confirmationis Sequestri* 24 *Mart.* 1775. *av. il Canc. Vinci*, ove ancora si dice che nel Giudizio esecutivo di confermazione di sequestro non si ammettono eccezioni torbide contro il Documento avente l' esecuzione parata. §. 19.

Il sequestro fatto per una somma eccedente il vero credito non si sostiene neppur per la somma dovuta, e non vi è luogo alla parziale confermazione del Sequestro colla condanna nelle spese *ad ratam victoriæ*, a forma ancora di quanto prescrivono le Istruzioni pel Tribunale di *Mercanzia del* 1778., che sono state da Noi riferite, quando il Credito è di natura sua illiquido, ed ineseguibile, *Rot. nostr. in Select tom.* 1. *part.* 1. *decis.* 23. *num.* 9. *&* 10., ove si risponde alle contrarie Autorità, le quali parlano nel caso, in cui sia stato agito per un credito eseguibile, il quale poi si riconosca eccessivo, onde la nullità del sequestro venga soltanto dedotta dall' eccesso.

Sulla questione se il Sequestro fatto per un Credito non sussistente, o non eseguibile possa confermarsi per un altro Credito sussistente, ed eseguibile, si vedano i *Dubbj con le loro Risposte* nella *Li-*

burnen. Nullitatis Sequestri in Causa Bertagni e Pareto.

(20) Pienamente la *Rot. nostr.* nella *Bagnonen. Nullitatis Sequestri* 29. *Sept.* 1798. *av. l' Aud. Simonelli Rel.*

(21) La med. *Decis.* §. 6. *e segg.*

(22) *Peck. de Iur. Sistend. cap.* 17. *num.* 7. & 12. la *Rot. nostr.* nel *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 12. *num.* 57. *e la cit. Bagnonen. Nullit. Sequestri av. l' Aud. Simonelli* §. 10.

(23) La stessa *Bagnonen. ec.* §. 11. ove dei requisiti per intentare il sospetto di fuga, dè quali parleremo in appresso.

(24) La *Ruot. nostr.* presso *l' Aud. Conti decis.* 76. *num.* 1. *e segg.* nella *Florent. seu Liburnen. Nullitatis Capturæ* 22. *Iun.* 1672. *per tot. av. l' Aud. Farsetti*, e nella cit. *Bagnonen. Nullit. Sequestri* §. 11. *av. l' Aud. Simonelli*.

L'Esecuzione personale fuori del sospetto di fuga, non si rilascia regolarmente per un credito illiquido tanto nella qualità, che nella quantità benchè una parte fosse liquida, *Florent. Nullit. Capturæ* 6. *Octobr.* 1700. §. *Cui Nullitati av. l' Aud. Andrea Farsetti*; E che non possa rilasciarsi per un Credito non ancora liquidato, la *Florent. Nullitatis* 7. *Sept.* 1690. §. *Secunda ratio & seqq. av. l' Aud. Ascanio Venturini*. Si vedano le mie *Celebriores DD. Theoricæ part.* 1. *pag.* 53. & *seqq.*

(25) Di questa singolare Esecuzione, che si faceva per mezzo del *Tocco*, parlano ampiamente le Consultazioni nella *Florent. Cessationis, seu Nullitatis in Causa Tavanti, e Massi*, e l'annesso Sommario di Decisioni. Si veda ancora la *Florentina Nullitatis Tactus del dì . . . . av. il Canc. Archi*, ove che il *Tocco* è una Esecuzione, e che si reputa nullo se il Debitore non sia stato ricercato per otto giorni avanti l'esecuzione, quando la di lui obbli-

gazione non contiene ne termine, ne espressione di pagare ad arbitrio del Creditore. *Ib.* §. *Il motivo*. Si veda la *Ruota nostr. in Florent. Tactus av. l' Aud. Marzio Venturini* nel *Tes. Ombr. tom.* 1. *decis.* 25.

Che l' Esecuzione, e gravamento fatto in giorno festivo non si sostenga ne per Ius Civile, nè Municipale, Ved. *Bald. in Leg. In Minorum Cod. in quib. caus. in integr. restit.* la *Rot. nostr. Lib. Motiv.* 86. *a* 551.

(26) La Cattura non si rilascia in Firenze nel giorno di *Berlingaccio*, secondo la Riforma della Curia del 30. *Decembre* 1771. il qual giorno non è feriato nelle altre Città della Toscana, rispetto alle quali si osserva la Legge *del* 23. *Ottobre* 1749. Ved. la *Florent. seu Praten. Nullitatis Capturæ* 21. *Iul.* 1780. §. 8. *e segg. av. l' Aud. Gio. Battista Gaulard*, nella qual Decisione si esaminano le Leggi del 1777. e 1778. che proibiscono l' esecuzione personale non premessa la reale; Il qual privilegio compete ancora ai Sudditi Toscani, i quali per ragione di Mercatura soggiornano fuori di Stato. *Ib.* §. 25. *e segg.* Per la Legge del mese di Maggio 1793. si concede l' esecuzione personale per i Debiti sopra le trenta lire, premessa però l' Esecuzione reale.

Circa l' Esecuzione personale che non possa farsi nella Casa di propria Abitazione per debiti civili a forma del nostro Statuto *lib.* 2. *rub.* 42. si veda la *Decirione* del *Tribunale dei Conserv. di LL. del* 9. *Luglio* 1742. *av. Quaratesi* ove si legge ancora la condanna in tutte le spese, danni, e ingiurie secondo la liquidazione, e senza compensazione.

(27) Vedi la precedente *Not.* 15. A forma ancora dello Statuto di Mercanzìa *lib.* 2. *rub.* 8. l' esecuzione personale fatta, ed eseguita per una somma maggiore del vero Credito, deve confermarsi per il credito vero, *Florent. seu Liburnen. Nullit. Capturæ*

6. Sept. 1779. §. *Finalmente av. l' Aud. Alessandro Luci Rel.* ove si dice che questo Statuto non ha luogo trattandosi di esecuzione contro un Forestiero, e di esecuzione fatta per una somma eccessivamente superiore al vero credito, *Ib.* §. *La seconda.*

(28) *Voet ad Pandect. lib.* 2. *tit.* 4. *De in Ius vocand. num.* 22. *& seq. Vilosa de Debitor. suspect. & fugit. Cap.* 19. §. 2. *num.* 108. *Florent. Validitatis* Arresti 19. *April.* 1791 §. 1. *e segg. av. l' Aud. Francesco Raù*, ove pienamente, e per i suoi principj si tratta dell' Arresto contro il Forestiero sospetto di fuga, a forma delle nostre statutarie costituzioni.

(29) *Pech. de Iur. sistend. Cap.* 5. *num.* 18. *Mev. de Arrest. Cap.* 8. *num.* 173. *& seqq.* la medesima *Florent. Validitatis Arresti* §. 2. Quindi non è impedito al Fratello di fare arrestare il Fratello, e perfino al Figlio emancipato di fare arrestare il Padre, qualora colla fuga tentino di esimersi dal dovuto pagamento, *Voot. ad Pandect. lib.* 2. *tit.* 4 *num.* 47.

(30) Ampiamente la *Decisione* dell' *Aud. del Tribunale Esecutivo, e di Commercio Gio. Battista Rossi* nella *Florent. Validitatis Arresti del di* 28. *Settembre* 1802., ove si dice ancora non poter fare ostacolo alla validità dell' Arresto del Debitor forestiero, ne la mancanza della prova della sua deteriorata condizione, quando si tratta di debito già scaduto; ne la dazione d'un pegno convenzionale, quando si tratta di Credito liquido, e di Giudizio Esecutivo; ne finalmente qualche variazione della prima obbligazione, quando non è stata novata, e il Creditore si riservò i primitivi diritti, e ragioni contro il suo Debitore

(31) Quanto ai Debiti Civili si veda la limitazione della Deliberazione del 1603. e del Motuproprio del 1783.

(32) Si veda la *Liburnen. Salviconductus* 22. &

29 *Iul.* 1782. av. il già *Sig. Bartolommeo Martini Auditor Vicario del Tribunale di Livorno*, e di poi *Consigliere di* Stato. il quale decise non potere il Debitore opporre il Salvocondotto contro il Creditore, all'Ordine del quale assunse di pagare in vicinanza della sua partenza da Paese straniero alcune Cambiali a tre, a sei, a otto, a dodici, e respettivamente a due mesi dopo la respettiva data. Si tratta parimente in questo *Motivo* della comprensione degli Ebrei nella Legge del 1603., della pretesa abrogazione di questa Legge quanto agli Ebrei, e della destinazione del pagamento delle Cambiali in Livorno. Ma questa Decisione fu revocata sotto *di* 10. *Ottobre* 1782. *av. gl' Audd. Viuci, Brichieri Colombi, e Morelli Rel.* ove ampiamente si tratta dei menzionati privilegj, in dichiarazione dei quali, e per togliere le questioni forensi, si vede poco dopo emanato l'Editto del Granduca Leopoldo del 1783. che abbiamo riportato, e che sembra analogo alla prima Decisione.

(33) Si veda la Raccolta de' Privilegj, Immunità, ed Esenzioni accordate in varj tempi alla Città, e Porto di Livorno stampata nel 1795. alla *pag.* 6. *not.* 1.

(34) *Ibid. pag* 4. *not.* 1.

(35) La *Ruota* nostra nella *Pisana Validitatis Carcerationis* 31. *Iul* 1688. *av. l' Aud. Cosimo Farsetti* nel *Tes. Ombr. tom.* 6. *decis.* 10. *num.* 12. & *seqq.*

(36) Detta *Decis. num.* 22. e nella citata Raccolta di privilegj *pag.* 13. *not.* 1.

(37) *Casareg. de Commerc Disc.* 182 *num.* 1. & *seqq. De Comit. dec. flor.* 40. *n.* 29. E in generale il Salvocondotto non deve giovare al debitore doloso, decotto, e fuggitivo, *Bald. cons.* 400. *sub num.* 3. *vol.* 1. *Ansald. de Commerc. disc.* 38. *num.* 10. ove si discorre ancora degli effetti del Salvocondotto, e

della Moratoria. Secondo la Legge del 1582, di cui si è parlato nel Cap. XIV. i Falliti dolosi non si possono assicurare con Salvocondotto dei Creditori.

(38) *Thesaur. quæst.* 4. *num.* 5. *De Comitib. d. decis.* 40. *num.* 10. ove che la Subrezione ha luogo tanto nei Rescritti di Giustizia, quanto in quelli di Grazia, e nel *Tes. Ombr. d. Decis.* 10. *num.* 1. e la menzionata *Liburnen. Salviconductus av.* l' *Aud. Martini* §. *Proponevano.*

(39) Si vedano sù questa materia del Salvocondotto, o Moratoria il *Tusch. Lit. S. conclus.* 23. *e seqq. Petrin. Bellin. de Salvoconduct. post. Tract. de Re milit. part.* 9. *Genua de Script. priv. lib.* 3. *de Liter. Inducialibus &c. Sabell. in Summ.* §. *Salvusconductus* e nella *Pratica univers.* §. *Salvicondotti*, ove si dichiara quando, e in quali casi secondo le Leggi di Toscana si accordano i Salvocondotti, Bullettini, Assicurazioni, e Moratorie sì per Cause Civili, che per cause Criminali.

RIFORMA

Di alcuni Statuti, ed Ordini della Corte de' Sigg. Sei della Mercanzia, ordinata per Motuproprio di S. A. R. e pubblicata d' ordine della medesima A. R. per Bando degl' Illustrissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina sotto dì 11. *Aprile* 1713.

„ IL Serenissimo Gran-Duca di To-
„ scana sempre intento col suo pater-
„ no zelo a vantaggi dei suoi fedelissi-
„ mi Sudditi, e agl' accrescimenti del
„ Traffico, e del Commercio in questi
„ suoi felicissimi Stati, informato che a
„ ciò pregiudichino alcune difficoltà in-
„ sorte tanto sopra lo Statuto di questa
„ Corte di Mercanzia, per le varie in-
„ terpetrazioni date ad alcuni Capitoli
„ del medesimo, che rispetto ad altre
„ Leggi, che per la variazione dei tem-
„ pi, ed altre circostanze o si rendo-
„ no difficili a praticarsi, o non bastano
„ per assicurare chi espone il proprio

„ denaro in negozi a benefinio comune, „ e sollievo del prossimo: Dopo aver „ sentito il parere di più Legali, e Mer- „ canti per provvedere a quanto bisogna, „ col presente Motuproprio, e colla pie- „ nezza della sua Suprema Autorità vuo- „ le, e comanda, che in avvenire si os- „ servi per tutti i suoi felicissimi Sta- „ ti quanto in appresso, cioè.

„ Rispetto alle Accomandite, delle „ quali parla detto Statuto della Mer- „ canzia *lib.* 2. *rub.* 10. debbansi quelle „ tutte confessarsi, e registrare da chi „ le riceverà nel solito libro delle Acco- „ mandite di detta Corte di Mercanzia „ nel termine di giorni trenta, quanto „ alle Piazze d'Italia, e di giorni sessanta „ fuori d' Italia dal dì che sarà eretta „ la Compagnìa, e principiato il Nego- „ zio, e non seguendo per qualsisia cau- „ sa tal registro in detti respettivi ter- „ mini di giorni trenta, e di giorni ses- „ santa, possa l' Accomandante supplire „ egli a detto registro da farsi *servata* „ *forma*, colle solite spiegazioni nel ter- „ mine di altri giorni trenta, e sessanta „ come sopra, e correndo li suddetti „ respettivi termini non si intendino gli „ Accomandati tenuti a favore dei Terzi

„ coll' obbligo libero, ma detti termini „ passati, e non fatta detta confessione, „ e registro nè dall' Accomandatario, e „ nè dall' Accomandante, non godino „ questi il benefizio delle Accomandite.

„ E perchè molte volte nelle Compa- „ gnìe, e Società con Accomandita, ter- „ minato il tempo prefisso nelle scrit- „ ture sociali divisi gli utili fra gli inte- „ ressati, e da quelli imborsati con la- „ sciare i corpi del capitale interi ed in- „ tatti, continovano li medesimi nego- „ zi sotto gli stessi nomi, come prima „ in modo, che questa potrebbe dirsi „ piuttosto nuova Compagnìa, che con- „ tinovazione della prima, è successo, „ che gli Creditori di questa nuova So- „ cietà terminata la prima, e divisi gli „ utili hanno preteso, ed anco ottenuto „ di esser soddisfatti de' loro crediti so- „ pra gli utili già divisi prima de' loro „ contratti, e credito, con necessitare „ gli Accomandanti a restituire, e ri- „ mettere gli utili già ricevuti, e con- „ sunti, con sconvolgimeoto, e pregiu- „ dizio universale, però per ovviare in „ avvenire a tale inconveniente, vuole „ S. A. R. che da quì avanti quando „ terminato il tempo della Società, ed

„ Accomandita, posti da parte i capita-
„ li messivi da principio tanto dai Com-
„ pagni, che dagli Accomandanti in ef-
„ fetti vivi, e sufficienti, pagati, o posti
„ in sicuro i Creditori di detta Compa-
„ gnìa. si divideranno gli utili restativi tra
„ i partecipi, e da questi saranno imbor-
„ sati, e separati dal Negozio, e Com-
„ pagnìa; e benchè questa continovi sot-
„ to i medesimi nomi non possino gli
„ Acomandanti esser molestati dai Cre-
„ ditori posteriori dopo tale spartizione
„ per gli utili ricavati e imborsati, ma
„ restino solamente tenuti per i capitali,
„ e per gli utili che vi saranno dopo det-
„ ta precedente spartizione; in modo ta-
„ le che questa non possa dirsi contino-
„ vazione di Negozio o Compagnìa, ma
„ s' intenda, ed abbia lo stesso effetto
„ di nuova Compagnìa con Accomandi-
„ ta come se fosse concepita sotto diver-
„ si nomi della prima; E ciò rispetto agli
„ Accomandanti solamente, e non ai
„ Compagni principali, per i quali do-
„ veranno correre le medesime obbliga-
„ zioni che di ragione, ordinando, e co-
„ mandando S. A. R. che di dette spar-
„ tizioni se ne faccia un registro a par-
„ te in detta Corte della Mercanzia con

„ espressione dei corpi lasciati, e con „ fare menzione dell' assegnamento a fa- „ vore dei Creditori, e della spartizio- „ ne degli utili seguenti, e ciò si osservi „ tanto per le Compagnìe da farsi, che „ per le già fatte, e pendenti, e che ta- „ li spartizioni non possino farsi prima „ d' esser terminato il tempo espresso nel- „ le Scritte sociali, per il quale registro „ non possa il Cancelliere conseguire che „ lire tre.

„ Per risecare ancora molte gavillazio- „ ni, e dispute, che succedono tra i „ Creditori, quando qualche Mercante, „ o Artefice fallisca, pretendendo ciascu- „ no con pretesto di privilegj, o parti- „ colari, o reali d' essere preferito agli „ altri, che tutto si risolve in eternarsi „ le liti, e consumarsi in spese; Coman- „ da S. A. R. che in avvenire in tutti i „ casi di fallimento di qualche Mercan- „ te, Artefice, o di chi si sia altro, che „ tenga Bottega, o Negozio aperto, si „ osservi tra i Creditori di tali Falliti lo „ Statuto suddetto di Mercanzia, che „ parla de' Mercanti cessanti, e fuggiti- „ vi, cioè che devino tutti concorrere „ fra di loro egualmente, senza che da „ alcuno possa allegarsi ipoteca, o privi-

„ legio di qualsisia sorte, o anteriorità,
„ dichiarando, che in tal caso tale ipo-
„ teca, anteriorità, e privilegj anco Fi-
„ scali, trattandosi di cambj, o altri in-
„ teressi per la negoziazione, siano, e si
„ intendino *ipso iure* tolti, e levati, e
„ che siano detti Creditori in tutto, e
„ per tutto eguali agli altri, che non
„ hanno, che l' azione personale contro
„ del Debitore comune, volendo, che
„ questo s' intenda puramente e litte-
„ ralmente, e che non s' ammettino
„ interpretazioni di sorte alcuna in Giu-
„ dizio, nè fuori; eccettuando però le
„ Doti della Moglie, ed Avola di tali
„ Falliti, come anco delle di loro Nuore
„ che si giustificheranno legittimamente
„ pagate. Dalle quali Doti tanto dette
„ Donne, che chi avesse causa da loro,
„ debbino godere del privilegio, che di
„ ragione se li compete, ed a loro me-
„ desimi sia solo ristretta questa prero-
„ gativa, e non ad altre persone, che
„ pretendessero avere presso tal Fallito
„ Doti di qualsisia altra sorte, alle qua-
„ li non vuole possa competere privile-
„ gio alcuno, ed allegato, e dedotto in
„ Giudizio non debbasi attendere, non
„ ostante qualsisia obbligazione, renun-

„ zia, o patto in contrario del Debitore
„ fallito, che in tal caso dovrà presu-
„ mersi estorto per *vim, fraudem, &*
„ *metum*. E rispetto alle Doti delle Don-
„ ne Ebree, ad effetto che queste pos-
„ sano godere dello stesso privilegio,
„ debbino quelle esser registrate in un
„ Libro pubblico, dove sono state soli-
„ te registrarsi tali Doti, in tempo de-
„ bito, e non sospetto.

„ Vuole parimente, che la medesima
„ prerogativa detta di sopra per le Do-
„ ti sopraccennate s' intenda anco riser-
„ vata secondo la disposizione del me-
„ desimo Statuto per le tutele, e cure,
„ salari, e mercedi degli Operaj, e per
„ le pigioni di Casa, e Botteghe, o luo-
„ ghi simili sopra gli effetti però ritro-
„ vati, e conservati in detti luoghi so-
„ lamente, a' quali Creditori per simi-
„ li titoli si riserveranno i loro Privile-
„ gj d' anteriorità, e specialità, che di
„ ragione gli competano, come si è det-
„ to delle Doti della Moglie, ed altre
„ persone di sopra nominate; ed a que-
„ sti soli Creditori s' intenda ristret-
„ ta tal facoltà, e Privilegio, escluso
„ qualsisia altro di qualunque stato, e
„ condizione si sia come sopra niuno eccet-

„ tuato, ancorchè in lui concorresse non
„ solo l' istessa, ma ancora maggior ra-
„ gione dei soprannominati.
„ Inoltre considerando S. A. R. che
„ il disposto di detto Statuto *lib.* 3. *rub.*
„ 2. su gli alimenti da darsi alle Donne di
„ essi Falliti a causa delle loro Doti tas-
„ sati, e limitati a scudi centoventi l' an-
„ no, per la varietà dei tempi, e della
„ quantità delle medesime Doti assai
„ cresciuta, non è al presente praticabi-
„ le, vuole, ed ordina, che possino tali
„ alimenti accrescersi a dette Donne fi-
„ no alla somma di scudi dugento an-
„ nui, a proporzione delle loro Doti che
„ giustificheranno aver dato a tali Fal-
„ liti, servando l' ordine espresso in det-
„ to Statuto, e ciò quando le Doti non
„ eccedino la somma di ducati centomi-
„ la, ma passando tal somma debbansi
„ accrescere anco di più detti alimenti
„ colla regola suddetta.
„ Occorrendo di più molte volte, che
„ le persone non mercanti per qualche
„ loro urgente bisogno di danaro non lo
„ trovano, benchè per altro solventi, se
„ non col dare a chi glieli somministra
„ qualche pegno, del quale nelle scritte
„ delle obbligazioni non vuole chi som-

„ ministra il denaro se ne faccia men-
„ zione alcuna, acciò non gli sia leva-
„ to da Creditori anteriori, il che cau-
„ sa pregiudizi notabili tanto a Debito-
„ ri, o loro Eredi, quanto agli altri Cre-
„ ditori, mentre molte volte, o per la
„ morte dei medesimi Debitori, o per
„ quella di chi ha tal pegno non può
„ giustificarsi, e così restano gli uni, e
„ gli altri in questo danno; per provve-
„ dere a quanto sopra, considerando la
„ R. A. S. che dal medesimo Statuto
„ *lib.* 3. *rub.* 2. vien disposto tra Mer-
„ canti che avendo alcuno di loro pres-
„ so di se qualche pegno, e così mer-
„ canzie, ori, argenti, gioie, e cose si-
„ mili, debba il possessore di tal pegno
„ esser sempre sopra il medesimo paga-
„ to del suo credito anteriormente ad
„ ogni altro Creditore, benchè privile-
„ giato, e privilegiatissimo, sì per l' Ipo-
„ teche anteriori, che per privilegio pro-
„ prio; Vuole che questo stesso, che
„ vien disposto fra Mercanti si osservi
„ ancora fra gli altri non Mercanti, e
„ tanto se chi dà, che chi riceve il pe-
„ gno saranno ambedue non Mercanti,
„ quanto se lo sarà uno di loro sola-
„ mente; di modo tale che in avvenire

„ qualsisia persona, che nell' atto di da-
„ re in presto, o con altro titolo riceve-
„ verà dal Debitore qualche pegno di che
„ ne apparisca scritta in forma valida, e
„ ciò per ovviare alle collusioni, non
„ possa esserli evitto, nè levato da chi
„ si sia altro Creditore, benchè anterio-
„ re, e privilegiatò, e molto meno dal
„ Debitore, se prima non sarà pagato
„ del suo crediro, ed interessi legittimi;
„ Sarà bensì permesso non solo al De-
„ bitore, quanto agli altri di lui Credi-
„ tori tanto anteriori, che posteriori il
„ poter redimere detto pegno col dovuto
„ pagamento ogni volta che gli parrà,
„ senza che il Possessore di esso possa
„ recusarlo, come di sforzarlo a vender-
„ lo, acciò del prezzo che si ritrarrà
„ sodisfatto lui, il rimanente vada a be-
„ nefizio, o del Debitore, o degli altri
„ suoi Creditori, come sopra.

„ E perchè anco nei pegni giudiciali,
„ non ostante che questi levati per via
„ d' esecuzione al Debitore a favore, ed
„ istanza di qualche suo Creditore, ed a
„ questo aggiudicati dal Giudice della
„ Mercanzia per disposizione del mede-
„ simo Statuto *lib.* 2. *rub.* 8. passati che
„ siano i giorni della notificazione di det-

„ ta Sentenza sopra tale aggiudicazione, „ non possono essere levati, nè staggiti „ da altri Creditori, come già fatti suoi „ proprj, e di suo proprio dominio, ad „ ogni modo alle volte si è preteso mas- „ sime nei concorsi dei Debitori, che „ dal Creditore debban mettersi in con- „ corso a benefizio di tutti, cosa to- „ talmente contraria, e distruttiva di ta- „ le Statuto, però si vuole, che simili „ pegni, e gravamenti aggiudicati che „ siano al Creditore, che averà fatto gra- „ vare, e passati gli otto giorni dopo la „ notificazione della Sentenza, non pos- „ sino più al medesimo esser levati, ma „ restino propri del medesimo Creditore, „ senza che alcun altro Creditore benchè „ privilegiato possa più pretendervi ra- „ gione alcuna, non ostante che per il „ passato possa essere stato praticato, „ o dichiarato il contrario.

„ Mostrando parimente l' esperienza, „ che alcuni che prendono dànari a cam- „ bio, dopo estinta la sorte principale „ coi cambi decorsi, e riportante la quie- „ tanza, alle volte inquietano quelli, dai „ quali hanno ricevuto il denato, con „ pretesto di essere stati aggravati, o „ nelli spacci, o nel cambiato con in-

„ quietare i Cambisti, e turbare l' ar-
„ monia della negoziazione, si dichiara
„ ed ordina, che in avvenire i Debito-
„ ri dei cambi, estinto che sarà il loro
„ debito sì di sorte, che d' interessi,
„ con averne riportate le loro quietan-
„ ze, non possino più per tal causa pre-
„ tendere cosa alcuna, nè per ragione
„ di pagamento indebito, nè per altra
„ causa, salvo però gli errori di calcu-
„ lo puramente, quali si dovranno cor-
„ reggere, come porta la giustizia, e con
„ dichiarazione, che per questi errori
„ ritrovati dopo la ricevuta di resto, e
„ saldo non possa per questa somma chi da
„ tale errore resterà debitore esser astret-
„ to, nè obbligato a pagare altro che det-
„ ta somma senza alcuno interesse, co-
„ me se l' errore ritrovato, fosse stato
„ corretto, e buonificato nell' atto del
„ saldo, o quietanza, ed estinzione del
„ cambio.

„ Dovendosi finalmente provvedere ad
„ alcuni abusi introdotti nell' ordine giu-
„ diciale con gravissimo dispendio, e de-
„ fatigazione dei litiganti; vuole S. A. R.
„ che in avvenire niuno Tribnnale, o
„ Magisttato di qualsivoglia preeminenza
„ si sia, possa avocare a se cause da al-

„ tri Tribunali, nè concedere Inibitorie,
„ senza citare la parte contraria, altri-
„ menti tale avocazione, ed inibizio-
„ ne sieno *ipso facto* nulle assieme con
„ tutti gli atti susseguenti.

„ Che non si ammetta persona alcuna
„ al benefizio, e privilegio del povero
„ se prima la povertà non sarà giustifi-
„ cata, e dichiarata dal Giudice della
„ Causa con citazione precedente della
„ parte interessata.

„ Che dalle Sentenze de' Sei de' Mer-
„ canti non possa nè appellarsi, nè dar-
„ si di nullità, nè domandare la restitu-
„ zione *in integrum* per qualsivoglia ca-
„ po, o privilegio, secondo il disposto
„ da detto Statuto *lib.* 2. *rub.* 7. ma so-
„ lo chi si sentisse da quelle aggravato
„ ricorra con Supplica a S. A. R. per il
„ dovuto sollievo.

„ Che in avvenire per formare il det-
„ to Magistrato de Sei si estragghino ai
„ tempi prescritti dallo Statuto quattro
„ dal borsellino, e due dalla borsa gran-
„ de, e ad effetto, che sempre vi riseg-
„ gino soggetti i più intendenti, niu-
„ no abbia divieto dagli altri Magi-
„ strati.

„ E per le tornate di esso Magistrato

„ acciò le Cause si spedischino con ogni
„ possibile prestezza, si faccino tre tor-
„ nate la settimana, cioè il Lunedì, e
„ Mercoledì dopo desinare, ed il Saba-
„ la mattina, e seguendo qualche festa
„ in alcuno di detti giorni, si faccia il
„ giorno precedente, e seguendo nel Sa-
„ bato si faccia il giorno precedente, o
„ più prossimo, che non sia feriato; e
„ così.

Francesco Panciatichi 5. *Aprile* 1713.

FINE DELL' OPERA.

Avvertenze, Correzioni, ed Aggiunte che fa l' Autore ad alcuni passi delle sue Opere.

NELL' OPERA intitolata OBSERVATIONES PRACTICÆ AD CURIAM FLORENTINAM PRÆSERTIM ACCOMMODATÆ. stampata in Firenze nella Tipografia Bonducciana l' anno 1796 in due Parti.

All' *Observat.* 52. *pag.* 84. *Part.* 1. *Not.* 1. si veda la *Decis. in Florentina Salviani* 28. *Jun.* 1718. *n.* 22. *& seqq. cor. Audit. Calderoni* ove dice, esser più vera, e ricevuta nel Foro l' opinione, che nega alla Moglie per la sua Dote la prelazione su i beni del Marito agli altri di lui Creditori aventi una anteriore, ed espressa Ipoteca. Si veda ancora il *Donell. Comment. Tom. VI.* 944. 945. *seq.*

Alla stessa *Observat. Not.* 2. e 3. si avverte che la Dote *destinata* non gode oggigiorno dei privilegj dell' esenzione dalla conquassazione delle Ipoteche, concessi dallo Statuto alle altre specie di Doti. Si veda il presente Trattato

Della Società chiamata Accomandita &c. Part. 2. *Cap* 15. §. *Secondo la riferita pag.* 43.

All' *Observat.* 137. *part.* 1. *pag.* 249. *Not.* 13. Si procuri di riscontrare il citato Rescsitto, e ponderarne il tenore.

All' *Observat.* 138. della medesima *Part.* 1. §. *Emptor autem pag.* 252. in vece di *Dominii utilis* si legga solamente *dominii*, o sivvero *iusti pretii*, come è stato in parecchi Esemplari corretto. Si veda la nostra Operetta *Dei Livelli di Mano Morta Sez. XI.* §. *Nel primo, e nella Not.* 13.

All' *Observat.* 192. *part.* 2. *pag.* 8. nell' *ult.* verso, si legga, come è stato corretto in varj Esemplari *in duabus unciis*. Si riscontri il *Grass. Sentent.* §. *Trebellianica* citato nella *Not.* 4. e si veda ancora il *Merlino de Legit. qu.* 1. *num.* 12. e il *Bonden. Collut. Legal.* 41. *n.* 42. *&* seqq.

All' *Observat.* 193. *pag.* 81. *e* 82. *part.* 2. si avverte, che l' opinione ivi tenuta, benchè sia stata seguitata da molti, non è presentemente la più vera. Si veda quanto si è detto nelle *Celebriores DD. Theoricæ ad Theoric. Bellapertica part.* 1. *pag.* 212.

Nell' OPERA intitolata CELEBRIORES DOCTORUM THEORICÆ, stampata in Firenze l' anno 1801. nella Tipografia Brazzini in due Parti.

Alla *Theorica Alexandri cons.* 44. *pag.* 8. *part.* 1. Si veda il presente Trattato *della Società chiamata Accomandita part.* 1. *cap.* 6. *pag.* 69 *e seg.* e la *Not.* 23.

Alla *Theorica Angeli in Leg. Si ab arbitrio pag.* 33. Si veda lo stesso presente Trattato *part.* 2. *cap.* 17. *pag.* 119. *seqq.*

Alla *Theorica Baldi pag.* 68. in vece di *cons.* 181. si legga *cons.* 218., e così anche nell' Indice delle Teoriche *pag.* 204. *part.* 2. ove si dice *cons.* 28.

Alla *Theorica Bartoli in Leg. Titium &c. pag.* 140. nella *Nota* 6. verso *il fin.* si legga *Avv. Delle Pozze* in vece di *Zabagli*, come in parecchi Esemplari è stato corretto.

Alla *Theorica Bartoli in Leg. Qui fundum part.* 1. *pag.* 180. *vers.* 9. si legga *Locatorem*, *&* *Conductorem*, come è stato in molti Esemplari corretto.

Alla *Theorica Croti in Leg. Filius Familias &c. par.* 2. alla *Not.* 2. *pag.*

27. vers. 2. si legga *duo unciæ* secondo la correzione fatta in molti Esemplari; e si veda il *Bonden Colluct. Legal.* 41. *n.* 42. *& seqq.* e il *Grass. Sentent.* §. *Trebellianica quæst.* 4. *n.* 2. *in fin.* ed altri riferiti dalla *Florentina Fideicommissi de Bardis cor. Finetti* citata in detta *Not.* 2.

Sulla *Theorica Ronchegalli in Leg. Eadem &c. part.* 2. *pag.* 152. *&* 153. si veda il presente Trattato dell' *Accomandita par.* 1. *cap.* 6. *pag.* 71. §. *Occorre*.

Nell' Indice *Theoricarum* alla Teorica *Bartoli in Leg.* 1. §. *Permittitur pag.* 211. si legga *de aqua quotid. & æstiv*

Nell' Opuscolo legale, che ha per titolo *Della Divisione dei Beni dei Contadini*, stampato in Firenze l' anno 1797 nella Bonducciana, Edizione seconda.

Al §. XI. Nota 1. §. *Ma questa &c.* Si veda la *Decis. Confermatoria* del Primo Turno di Ruota *de'* 26. *Settembre* 1798. *av. l' Aud. Raffaelli*. Vedasi ancora la *Theorica Bartoli in Leg. Titium &c. part.* 1. *Theoricar. pag.* 140. *& seqq.*

Al §. XIII. *Not.* 7. si veda lo *Zanch. de Societate in fin. Oper. in supplement. num.* 14. *&* *seqq.* ove in parte corregge la propria opinione, e si attiene a quella del *Gallo de fructib.* citato in detta *Nota* 7.

Nell' Opuscolo intitolato Dei livelli di mano morta stampato in Firenze l' anno 1797. nella Bonducciana.

Alla *Sezione V. pag.* 36. ove si legge §. *Ma giova*, si legga §. *Ma trattandosi*.

Alla *Sezione VI. Not.* 1. *pag.* 64. si aggiunga la *Decis.* 70. *e* 71. nelle *Select. tom.* 5. *part.* 2. e la *Decis.* 22. *tom.* 6. *part.* 1.

Alla *Sezione VII. Not.* 19. *in fin. pag.* 80. si aggiunga la *Decis.* confermatoria in *Florentina Emphyteusis*, *seu Venditionis ad Lineam* 30. *Mart.* 1798 *av. l' Aud. Maggi Relat.* nelle *Select. tom.* 2. *Recent. dec.* 18.

Alla *Sez. VIII. Not.* 2. *pag.* 86. si veda la *Decis.* 44. *n.* 18. *&* *seq.* nel *Tes. Ombr. t.* 10. ove della scienza presunta; E circa la scienza certa, e sicura, si veda la *Petrasancten. Emphyteusis* 29. *Sept.* 1797. §. *Senzachè av. l' Aud. Cercignani Rel.*

è la *Pisana*, *seu Vici Pisani Emphyteusis quoad Renovationem* 29. *Sept.* 1801. §. 15. *av.* *l' Aud. Raffaelli*.

Nell' Opuscolo del diritto dell' entratura, stampato in Firenze l' anno 1798. nella Bonducciana.

Al *Capitolo II. Not.* 1. *in fin. pag.* 23. si aggiunga, che il frutto recompensativo dell' Avviamento non pagato dal Compratore dell' Entratura, vien tassato alla ragione del 4. per 100. *Florentina Intraturæ* 26. *Augusti* 1789. § *penult. & ult.* fra le *Select. tom.* 5 *part.* 1. *decis.* 22.

Al *Capitolo VIII. Not.* 1. *pag* 69. è da avvertirsi che fu accordata l' Entratura ai Locandieri, e Albergatori sopra l' Albergo, o Locanda nella *Florentina Intraturæ* 25. *Sept.* 1801. *dagli Audit. del Magistrato Supremo Pardini*, e *Martellini*, dissenziente l' *Aud. Bernardi* in Causa *Marchesi della Stufa*, e *Vannini Locandiere*; Ma questa Causa non ebbe progresso essendo stata transatta. Si veda la *Risposta a detta Decisione dell' Avv. Gregorio Fierli* Autore dei presenti Opuscoli.

Secondo gli Statuti dell' *Accademia*

del Disegno, compete l' Entratura nelle Case, nelle quali si esercita l' Arte del Disegno, non potendosi una tal' Arte facilmente esercitare nelle Botteghe, come in termini di Pittore fu deciso sotto dì 5. *Settembre* 1719. *a relazione dell' Aud. Bonaventura Neri Badia*, *e sotto dì* 2. *Aprile* 1735. *a relazione del Segretario Moniglia* in Causa *Vieri Carlini*, *e Lopez*.

Al *Capitolo XIX. Not.* 9. *pag.* 199. agli Artefici ivi nominati, che sono sottoposti all' Arte *dei Linaioli*, si aggiungano *i Velettai*, *i Rivenditori*, *i Pollaioli*, *gli Osti*, *i Vinattieri*, *e gli Albergatori*, Bando del 1617. esistente nell' Archivio delle Riformagioni fra gli Statuti dell' Arte dei Linaioli. Nella Riforma dei Statuti, ed Ordini di quest' Arte dell' anno 1578. si numerano ancora i *Ferravecchi*.

Nell' Opuscolo delle Azioni edilizie *in rapporto alle Contrattazioni del Bestiame* impresso in Firenze nella Stamperia Bonducciana l' anno 1799.

Al *Capitolo* I. §. *Fu dunque pag.* 19. si avverta che la Legge Leopoldina dei 19. Aprile 1788. parla soltanto

del Bestiame Bovino. *Ved.* detta Legge riportata intieramente alla *pag.* 105.

Al *Capitolo VII. Not.* 1. *pag.* 69. si veda il *Brunemann. Comment. ad Leg.* 1. *de Ædilit. Edict. num.* 9. *Caballin. de Ædilit. Act. cap.* 2. *n.* 28. *De Hev. Commerc. Terrestr. cap.* 13 *num.* 23. ove che nelle Bestie a differenza dei Servi, dei quali parlano le Leggi Romane, si concede la *Redibitoria*, o l' Azione *Quanti minoris* anche per i vizi di animo, come deducesi dal *Testo in Leg.* 43. *in princ. ff. de Ædilit. Edict.* e come è stato notato in vari luoghi dell' Opuscolo, e specialmente nel *Cap. II.* e nel *Cap. VII.*

Al medesimo *Capitolo VII.* § *Per i vizj e seg. pag.* 67. e nella *Not.* 26. *pag.* 74. si aggiunga la *Florentina seu Licinianen. præt. Actionis Redhibitoriæ* 23. *Sept.* 1800. *av. l' Aud. Fenzi*, ove fu negata la Redibitoria per un *Bove zoppo*, essendo un vizio temporario, e che può facilmente acquistarsi dopo la vendita. Si dice ancora, che non si attendono per la Redibitoria le malattie già sanate.

Nel Trattato presente della Società *chiamata* Accomandita impressa nella Stamperia Brazzini l' anno 1803.

Al *Capitolo IV. part.* 1. *vers.* 2 *pag.* 45. si legga *passano* in vece di *possano*.

E nel detto *Capitolo pag.* 47. *vers.* 16. ove si dice *si scioglie*, si legga *non si scioglie*.

Nel *Cap. XIV. pag.* 63. *vers.* 1. *p.* 2. ove dice „ Ordine *Graduatoria* „ si legga „ Ordine di *Graduatoria*.

Al *Capitolo XV. Nota* 29. *pag.* 73. tre versi avanti l' ultimo, si corregga un *siano*, che si trova al rovescio.

Alla *pag.* 152. *vers.* 1. benefinio *leggasi* benefizio.







INDICE